

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1752

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

(FITTO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(ZANGRILLO)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(CALDEROLI)

CON IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

(ABODI)

CON IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

(MUSUMECI)

CON IL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

(ALBERTI CASELLATI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

NOTA: L'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'esenzione dall'AIR relativa agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, commi 1, 2, 3, 6, 17 e 18, 9, 12, commi 6, 7, 9, 11, 14, 15 e 16, 14, commi 1, lettere *a*) e *b*), 4, 8, 9 e 10, 22, 23, 26, 27 e 37 del citato decreto-legge sono state trasmesse dal Governo in data 27 marzo 2024.

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(SALVINI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CALDERONE)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SCHILLACI)

CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

(LOLLOBRIGIDA)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(PICHETTO FRATIN)

CON IL MINISTRO DEL TURISMO

(GARNERO SANTANCHÈ)

CON IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(BERNINI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

(VALDITARA)

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Presentato il 2 marzo 2024

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

TITOLO: Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministri senza portafoglio: per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; per la pubblica amministrazione; per gli affari regionali e le autonomie; per la protezione civile e politiche del mare; per lo sport e i giovani; per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Ministeri: dell'interno; della giustizia; dell'economia e delle finanze; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti; del lavoro e delle politiche sociali; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; delle imprese e del made in Italy; della salute; dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca; del turismo.

La presente relazione ATN è stata predisposta con l'assemblamento delle relazioni ATN settoriali per materia:

- 1) Disposizioni in materia di affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Con contributi del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; del Ministero della salute; del Ministero dell'istruzione e del merito: **articoli da 1 a 7, articolo 8, commi 1, 2, 3, 6, 8, 11, articolo 12, commi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, articoli da 13 a 16 e articolo 43.**
- 2) Disposizioni in materia di salute: **articoli 1, comma 13, articolo 8, commi 15 e 16, articolo 42, articolo 44.**
- 3) Disposizioni in materia di università e ricerca: **articoli 5, 17 e 18.**
- 4) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: **articolo 8, commi 4 e 5 e articolo 28.**
- 5) Disposizioni in materia di turismo: **articolo 8, comma 17.**
- 6) Disposizioni in materia di interno: **articolo 8, comma 18, articolo 9 commi 1, 2, 3, 4 e 5, articoli 32, 33, 34 e 35.**
- 7) Disposizioni in materia tributaria: **articolo 24.**
- 8) Disposizioni in materia di giustizia: **articoli: 22, 23, 25, 26 e 27.**
- 9) Disposizioni in materia di affari regionali: **articolo 37**
- 10) Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: **articoli 38 e 39.**

Disposizioni in materia di affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Con contributi del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; del Ministero della salute; del Ministero dell'istruzione e del merito: articoli da 1 a 7, articolo 8, commi 1, 2, 3, 6, 8, 11, articolo 12, commi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, articoli da 13 a 16 e articolo 43.

Referente ATN: Settore legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La disposizione di cui all'articolo 1 si propone di approntare le necessarie risorse finanziarie per dare piena operatività al nuovo PNRR (inclusivo di RepowerEU) e di dare copertura al fabbisogno finanziario occorrente per dare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano, tenuto conto degli impegni giuridicamente già assunti dalle amministrazioni titolari. Ciò a seguito del negoziato con la Commissione europea sulle modifiche al PNRR, conclusosi con l'approvazione del Consiglio ECOFIN della decisione dell'8 dicembre 2023, a seguito del quale la dotazione finanziaria complessiva del Piano è passata da 191,49 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro; l'incremento di circa 2,9 miliardi è dovuto, in sostanza, ai contributi aggiuntivi a fondo perduto (2,76 miliardi) assegnati all'Italia per l'iniziativa RepowerEU (che diventa parte integrante del PNRR) e all'adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla rivalutazione del PIL (140 milioni circa). Oltre alle nuove misure del RepowerEU, le modifiche hanno riguardato anche la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, sia in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate, nonché il definanziamento integrale – condiviso con la Commissione europea – di taluni interventi precedentemente inseriti nel Piano e che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano. Proprio al fine di garantire, in coerenza con il programma di Governo, una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee, la norma, tra l'altro, disciplina il procedimento per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), nonché la procedura di definanziamento.

L'intervento di cui all'articolo 2 si pone come obiettivo consentire il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e agevolarne la tempestiva attuazione in coerenza con il programma di Governo, disegnando un peculiare meccanismo volto a definire:

- ✓ il tracciamento dello stato di avanzamento degli interventi e l'aggiornamento dei relativi cronoprogrammi, stabilendo che i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi del PNRR provvedano a rendere disponibile, ovvero ad aggiornare, sul sistema informatico «ReGiS», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascuna misura e di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento a tale data;
- ✓ l'attivazione di strumenti compulsori ovvero l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti od intempestivi, attribuendo alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ispettorato generale per il PNRR, operante presso la Ragioneria generale dello Stato, il compito di verificare, d'intesa, l'adempimento dell'obbligo di cui sopra;

- ✓ l'attivazione, nel caso di inadempienza accertata dalla Commissione europea, di strumenti sanzionatori nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti od intempestivi, diretti al recupero degli importi percepiti e, in tutto o in parte, rimasti inutilizzati.

Attualmente, la tutela degli interessi finanziari dell'UE connessi all'attuazione del PNRR è demandata all'Ispettorato Generale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato, il cui dispositivo di prevenzione e controllo è pienamente funzionante. Inoltre, per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto delle frodi vere e proprie, è stata istituita la "Rete dei referenti antifrode del PNRR" per il coordinamento delle azioni volte a garantire una valutazione periodica dei rischi di frode, conflitto di interessi e doppio finanziamento e a definire misure e azioni efficaci e proporzionate in proposito. Tale articolato impianto "antifrode", unitamente ad altri strumenti e ulteriori indicazioni utili a valutare i principali rischi di frode correlati al PNRR, identificare la vulnerabilità dei sistemi di controllo esistenti e garantire il coinvolgimento di tutte le parti interessate per migliorare i livelli di prevenzione e repressione, è dettagliatamente illustrato nella Strategia nazionale antifrode per il PNRR, realizzata dall'Ispettorato generale per il PNRR con il supporto della "Rete dei referenti antifrode" ad ottobre 2022 e attualmente in via di aggiornamento.

Ferma restando la completezza e l'efficacia del sistema di vigilanza in atto, è avvertita la necessità di adottare, in tema di prevenzione e contrasto alle frodi altri illeciti in ambito PNRR, una strategia di coordinamento e di indirizzo che si caratterizzi per un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori potenzialmente interessati e mutui i modelli già sperimentati in altri contesti attinenti alla tutela degli interessi finanziari europei.

Tenuto conto che l'attuale quadro di gestione degli ingenti flussi finanziari provenienti dal PNRR, dagli altri fondi europei e da quelli nazionali a questo connessi, è oggi oggetto di una *governance* unitaria, si ritiene fortemente opportuno introdurre, all'articolo 3, questo approccio di unitarietà anche nelle azioni antifrode.

Tale unitarietà di azione potrebbe avere ad oggetto:

- ✓ il monitoraggio e la richiesta di informazioni circa le iniziative adottate da parte di tutte le istituzioni, enti e organismi competenti a prevenire e contrastare frodi e gli altri illeciti;
- ✓ valutare l'opportunità di elaborare eventuali proposte anche di tipo normativo;
- ✓ il monitoraggio dell'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti.

L'iniziativa, peraltro, corrisponderebbe anche alle tre Raccomandazioni formulate dalla Commissione europea e indirizzate agli Stati membri:

- ✓ miglioramento dell'individuazione e della segnalazione delle frodi sospette e del relativo seguito;
- ✓ ulteriore rafforzamento della digitalizzazione della lotta alle frodi;
- ✓ rafforzamento della "governance" antifrode.

In tale contesto, la disposizione in commento estende al PNRR le funzioni previste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), al quale è già demandata da oltre trenta anni la strategia di coordinamento antifrode a livello nazionale ed è stato segnalato alla Commissione europea quale "Servizio di coordinamento antifrode" (Anti-Fraud Coordination Service - AFCOS). L'attribuzione delle suddette funzioni al COLAF si giustifica anche in considerazione del fatto che la Presidenza del COLAF spetta al Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, che è anche l'Autorità politica deputata in Italia a tali settori e che, quindi, può rappresentare il punto di riferimento strategico e politico anche dell'azione antifrode. L'obiettivo di fondo dell'attribuzione di tali competenze al Comitato è il rafforzamento della strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relativi al ciclo di programmazione 2021 - 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, anche con riguardo ai rischi di infiltrazione della criminalità organizzata.

Con la norma di cui all'articolo 4 si provvede a modificare, incrementandola, la composizione della Struttura di missione per il PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

l'obiettivo di tale intervento è il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, nonché di verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano.

In particolare, viene previsto:

- ✓ l'istituzione di una nuova direzione generale all'interno della Struttura, di conseguenza portando da quattro a cinque il numero complessivo delle direzioni generali di cui essa si compone;
- ✓ il trasferimento alla Struttura di missione dei compiti delle funzioni e delle risorse umane, già attribuiti all'unità di missione PNRR istituita nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, pertanto, confluisce nella Struttura di missione per il PNRR, mentre l'Unità di missione viene contestualmente soppressa e, conseguentemente, con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi cessano gli incarichi e le funzioni dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione;
- ✓ la specificazione che, tra le diverse funzioni attribuite alla Struttura di missione per verificare la coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura può effettuare anche ispezioni e controlli a campione, sia presso le Amministrazioni titolari di misure, sia presso i soggetti attuatori;
- ✓ l'incremento dell'organico del personale di livello dirigenziale non generale e non dirigenziale, prevedendo dodici unità dirigenziali di livello non generale e sessantacinque unità di personale non dirigenziale, in luogo delle attuali nove unità dirigenziali di livello non generale e cinquanta unità di personale non dirigenziale;
- ✓ di conseguenza, a rivedere in aumento anche le spese di funzionamento della Struttura e le spese di missione del personale della stessa.

Vengono, altresì, introdotte all'articolo 5 disposizioni finalizzate ad assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari: lo strumento prescelto per conseguire tali finalità acceleratorie è in primo luogo l'istituzione di un meccanismo di governance accentrata della Misura. A tal fine, viene nominato un Commissario, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026, il quale, avvalendosi di una Struttura di supporto:

- ✓ adotta tutti gli atti o provvedimenti necessari all'esecuzione dei progetti e degli interventi ricompresi nella Misura, assicurando il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti od organi coinvolti;
- ✓ opera mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Finalità dell'articolo 6 è assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di interventi prima ricompresi nella Missione 5, Componente 3, Investimento 2 del PNRR "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", in relazione ai quali, il Governo italiano ha chiesto, in sede di revisione del PNRR, di procedere alla sua realizzazione utilizzando risorse diverse dal PNRR, dal momento che lo stesso presentava delle criticità attuative incompatibili con il conseguimento dei seguenti due target: almeno 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2025, e almeno altri 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2026. Ciò ha comportato, all'esito dell'interlocazione intercorsa tra l'Italia e la Commissione europea finalizzata alla modifica e rimodulazione del Piano – e conclusasi con l'approvazione del Consiglio ECOFIN con decisione dell'8 dicembre 2023 – l'integrale defianziamento della Misura e, pertanto, degli interventi in essa ricompresi. Ciononostante, è innegabile la rilevanza sociale sottesa al processo di riqualificazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e alla loro messa a disposizione in favore della collettività; infatti, la riqualificazione di tali beni favorisce il raggiungimento di obiettivi quali l'aumento l'inclusione sociale, la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone

a rischio esclusione, l'aumento dei presidi di legalità e sicurezza del territorio e la creazione di nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale. A tal fine, viene nominato un Commissario straordinario il quale, operando presso il Ministero dell'interno fino al 31 dicembre 2029 e avvalendosi di una Struttura supporto:

- ✓ adotta tutti gli atti o provvedimenti necessari all'esecuzione dei progetti e degli interventi ricompresi nella Misura ed assicurando il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti od organi coinvolti;
- ✓ opera, mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 7 reca disposizioni volte al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, obiettivi della missione 5, componente 2, del PNRR. A tal fine, si prevede la nomina di un Commissario straordinario il quale, in carica fino al 31 dicembre 2026 e avvalendosi di una Struttura di supporto, opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- ✓ adottando tutti gli atti o provvedimenti necessari all'esecuzione dei progetti e degli interventi ricompresi nella Misura ed assicurando il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti od organi coinvolti;
- ✓ operando mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 8 reca disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori.

In particolare, al comma 1 vengono introdotte modifiche volte a stabilire che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per funzioni tecniche, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga ai limiti al trattamento accessorio del personale.

Il comma 2 specifica che il reclutamento del personale per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR avvenga per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Inoltre, la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale addetto agli uffici per il processo, con l'aggiornamento delle previsioni determinato, nonché per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR possa superare i 24 mesi.

Il comma 3 mira a specificare che regioni, province autonome ed enti locali, anche per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società in house, per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. Inoltre, stabilisce che, nell'ambito del personale interno del quale le società in house si avvalgono ai fini dell'espletamento delle attività di supporto alle amministrazioni, è compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Infine, specifica che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house per lo svolgimento delle attività di supporto alle amministrazioni indicano, a pena di nullità, oltre al progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa, il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee.

Il comma 6 dispone che le assunzioni a tempo indeterminato effettuate per rafforzare la capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non subiscono limitazioni in caso di

mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

La proposta normativa di cui ai commi da 8 a 10 prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, da inquadrarsi nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'incremento di 2,85 miliardi di euro della dotazione finanziaria del PNRR relativa al MASAF prevista al comma 11 richiede necessariamente il rafforzamento della struttura di supporto alle attività inerenti ai nuovi investimenti del Ministero relativi al Fondo Contratti di filiera (+2 miliardi di euro) e allo scale-up della Misura M2C1 I2.2 Parco Agrisolare (+850 milioni di euro). A tal fine, l'incremento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del "Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" permette di garantire ai suddetti investimenti l'attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, anche mediante specifici *software*, così da consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. In particolare, si mira a potenziare il coordinamento delle attività svolte dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e il conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. L'articolo 12 reca misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi. In merito, si evidenzia che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si è concluso l'iter di approvazione della revisione del PNRR, già valutata positivamente dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023: la revisione in questione nasce dall'esigenza di tenere conto delle circostanze oggettive idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune riforme o investimenti per come originariamente configurati. Per effetto di tale modifica, taluni interventi e misure non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, con conseguente disapplicazione, in relazione agli stessi, della disciplina acceleratoria, nonché delle ulteriori disposizioni legislative introdotte allo specifico fine di semplificare le procedure di aggiudicazione e la conseguente fase esecutiva contrattuale degli interventi compresi nel PNRR senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 prevedono, in primo luogo, che in relazione agli interventi, tra quelli non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato stato di progettazione e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR. La previsione risulta funzionale allo scopo di garantire continuità nell'applicazione dell'anzidetta disciplina derogatoria, che, relativamente agli interventi in oggetto, ha già trovato applicazione con riferimento alla fase prodromica all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica. Ciò, allo scopo di scongiurare eventuali ed indebiti ritardi nell'attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento.

Al comma 2 si prevede che, in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 202, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3, poi, chiarisce che, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione – entro il limite delle risorse stanziata a legislazione vigente e senza impatti finanziari per la finanza pubblica – le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute nei seguenti atti normativi:

- ✓ decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
- ✓ decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
- ✓ decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
- ✓ decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Inoltre, continuano comunque a trovare applicazione anche tutte le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

Il comma 6 introduce modifiche all'articolo 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Accelerazione del procedimento in sede di conferenza di servizi". In particolare, il citato comma 13 stabilisce che, fino alla data del 30 giugno 2024, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata. Al riguardo, si modifica il comma 1 dell'articolo 13, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata; inoltre, si riduce da 30 a 15 giorni il termine entro cui, nell'ambito dello svolgimento della conferenza semplificata in questione, l'amministrazione procedente svolge una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

Il comma 7 prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n.76 del 2020 si applichino, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie previste dal decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC.

Il comma 9 reca misure volte a consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR italiano; in particolare, si prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, tempestivamente comunicandoli alla Struttura di missione. La disposizione prevede altresì che qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella predetta decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni in questione procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferma restando l'acquisizione dei pareri o delle intese in Conferenza Stato-regioni e Conferenza unificata e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. Si prevede, infine, che i provvedimenti così adottati sono comunicati senza ritardo alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ispettorato generale per il PNRR operante presso la Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto riguarda il comma 10, l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, stabilisce che, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali, la società SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2023 a condizioni di mercato, può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo MASE per avviare le zone economiche ambientali e sul Fondo "SACE" presso il MEF. Al riguardo, il comma in esame è volto a prorogare di un anno il termine attualmente fissato dalla norma al 31 dicembre 2023, portandolo al 31 dicembre 2024.

Il comma 11 apporta modifiche all'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione. La novella introdotta con il comma in esame è volta a specificare che le misure di semplificazione sono da intendersi richiamate nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Si osserva, infatti, che con il recente decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, sono state apportate modifiche alle misure in questione, modifiche di cui non deve tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La disposizione di cui al comma 12 apporta modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*". In particolare, il comma 1, lett. a), aggiunge al citato d. lgs. n. 222 del 2016 l'articolo 4-bis, che reca "*Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana*" che, al comma 1, stabilisce che l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione, fermi restando i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. Il comma 2 dell'articolo 4-bis specifica che per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato). Il comma 3 dell'articolo 4-bis consente alle amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, di ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.

Il comma 1, lett. b) e c), adegua l'articolo 6 del d. lgs. n. 222 del 2016, disponendo in particolare alla lett. c), (che, a tal fine, inserisce all'articolo 6 del d. lgs. n. 222 del 2016, il comma 2-bis) che le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni introdotte entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.

Il comma 1, lett. d), aggiunge al d. lgs. n. 222 del 2016 le tabelle B.I e B.II. In particolare, la prima Tabella include un elenco di 16 attività liberamente esercitabili che non richiedono alcun adempimento amministrativo presupposto al loro avvio, mentre la seconda Tabella include un elenco di ulteriori 29 attività che, pur liberamente esercitabili, richiedono o possono richiedere altri titoli abilitativi, che si rendono necessari per la tutela di interessi collettivamente rilevanti, quali la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute, e la tutela dell'ambiente.

Il comma 2 contiene la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Tutto ciò premesso, l'intervento di semplificazione consente di chiarire e uniformare il quadro normativo vigente in tema di avvio delle attività artigiane; attualmente, infatti, per l'avvio di queste attività, viene richiesto dai SUAP (Sportelli unici per le attività produttive), ma anche, in taluni casi, dalle Camere di commercio, ai fini della loro iscrizione al Registro delle imprese, un titolo abilitativo, costituito in molti casi da una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).

Si procede, pertanto, a individuare per via legislativa una lista di attività artigiane per il cui avvio – e, quindi, anche per qualunque loro modifica, soggettiva o oggettiva, nonché per la loro cessazione – non è richiesto dai SUAP alcun titolo specifico, fatti salvi, dove necessari (come nel caso della Tabella B.II), quegli adempimenti amministrativi che si rendano comunque necessari per il rispetto di normative di settore miranti alla tutela di interessi collettivamente rilevanti, quali la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salute, e la tutela dell'ambiente. Si evidenzia che le misure introdotte con il presente intervento si inseriscono nell'ambito di un percorso di semplificazione già in parte delineato da precedenti interventi normativi, di cui si dirà nel paragrafo che segue. Le stesse contribuiscono al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione. In particolare, la Missione M1C1-60 individua diversi settori, molto eterogenei tra loro, come settori prioritari da semplificare, richiedendo l'attuazione della semplificazione e digitalizzazione di 200 procedure critiche, che interessano direttamente cittadini e imprese. Tra i settori individuati come "settori prioritari" da semplificare la Missione M1C1-60 indica le "autorizzazioni di accesso agli artigiani e al settore delle piccole imprese". L'intervento risulta, pertanto, coerente con il programma di Governo.

Il comma 14 reca modifiche all'articolo 25, comma 5, del codice dell'ambiente, nella parte in cui disciplina la concessione, su istanza del proponente, della proroga di validità dei provvedimenti di Valutazione di impatto ambientale (VIA). In particolare, la richiamata disposizione viene integrata con la previsione della temporanea efficacia del provvedimento di VIA precedentemente adottato sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative all'istanza di proroga presentata dal proponente, a condizione che quest'ultimo abbia presentato l'istanza almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine indicato nel provvedimento di VIA. Ai fini della concessione della proroga, si prevede, poi, che entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente al rilascio del provvedimento verifica la completezza della documentazione fornita dal proponente e, qualora dovesse risultare incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, da presentare entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora, poi, entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica – che l'autorità competente è tenuta ad effettuare entro quindici giorni dalla presentazione – la documentazione dovesse risultare ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata, con contestuale obbligo, per l'autorità competente, di procedere all'archiviazione.

Il comma 15 prevede ulteriori misure di semplificazione e accelerazione per favorire la realizzazione degli interventi PNRR nella titolarità degli enti locali. In particolare si prevede che, fuori dai casi previsti dagli articoli 12 (Poteri sostitutivi) e 13 (Superamento del dissenso) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, assunti dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni in qualità di soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci ed ai presidenti delle province e delle città metropolitane i poteri previsti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Il comma 16, al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES, delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari, nonché per consentire la verifica da parte della predetta Struttura di missione dei procedimenti amministrativi instaurati e non definiti dai predetti Commissari, prevede la sospensione fino al 31 marzo 2024 dei termini di conclusione dei suddetti procedimenti amministrativi.

Al riguardo, si evidenzia che il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ha istituito, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, denominata ZES Unica, ha previsto la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, della Struttura di missione ZES, alla quale sono trasferite le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari, a decorrere dalla data individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, che ha fissato al 1° marzo 2024 la data per il trasferimento delle funzioni dai citati Commissari straordinari alla Struttura di missione ZES.

Con la proposta normativa di cui all'articolo 13 si intende introdurre delle semplificazioni essenziali al fine di garantire il raggiungimento dei target europei previsti per la riforma 1.2 della Missione 4 "Istruzione e ricerca" componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università" del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata inserita la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2) con lo scopo di rafforzarne il modello organizzativo e didattico, ampliarne i percorsi per lo sviluppo delle competenze tecnologiche e rendere più strutturali i collegamenti con il tessuto imprenditoriale e il sistema universitario. Per tale obiettivo è stato previsto l'investimento M4-C1-I.1.5, che destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026.

Con la legge n. 99 del 2022 si è intervenuti per dare attuazione alla riforma 1.2 M4C1 del PNRR. La legge n. 99 del 2022, al fine di dare seguito alle numerose novità introdotte ha previsto una serie di decreti ministeriali di attuazione. In tale contesto sono emerse delle criticità applicative da cui è scaturita l'esigenza della presente proposta normativa.

La proposta normativa di cui all'articolo 14 introduce misure urgenti per dare piena attuazione alle riforme relative alla riorganizzazione del sistema scolastico (1.3), al sistema di orientamento (R 1.4), al sistema di reclutamento dei docenti (2.1) e alla scuola di alta formazione dell'istruzione (2.2), nonché agli investimenti "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" (2.1) e "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università" del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di seguito, si riportano i singoli interventi.

In particolare, il comma 1, lettera a), apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", necessarie a seguito della revisione del PNRR e volte a garantire il raggiungimento dei target previsti dal Piano, per quanto attiene alle riforme R. 2.1 e 2.2. della Missione 4 – C1.

Nello specifico, viene integrato il comma 2, dell'articolo 5, del citato decreto legislativo al fine di prevedere che anche i diplomi di specializzazione per le tecnologie applicate (di quinto livello EQF) e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (di sesto livello EQF), conseguiti al termine dei percorsi formativi degli ITS Academy, costituiscano titolo per l'accesso ai concorsi della scuola secondaria, per i posti di insegnante tecnico-pratico, unitamente al requisito dell'abilitazione. Ciò a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 (art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017). L'intervento in oggetto scaturisce, specificatamente, dalla necessità di riallineare e coordinare la disciplina sui requisiti di partecipazione al concorso per la scuola secondaria, per i posti di insegnante tecnico-pratico, di cui al citato art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 59 del 2017 (modificato dal decreto-legge 30 giugno 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, con la successiva disciplina prevista dall'articolo 4, comma 10, della legge 15 luglio 2022, n. 99, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore"), il quale già dispone che i diplomi conseguiti a conclusione dei percorsi ITS Academy di quinto e sesto livello EQF, di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) e b) della medesima legge n. 99 del 2022, costituiscano titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico.

Il comma 1, lettera b), è volto a consentire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR connessi all'attuazione della riforma 2.2 della missione 4 - componente 1 del PNRR relativa al sistema di reclutamento dei docenti, per quanto attiene al profilo della formazione continua. La disposizione, infatti, semplifica l'iter procedurale del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che non deve essere più adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in quanto diviene un decreto di natura non regolamentare.

Inoltre, al comma 1, lettera c) sono apportate modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si sono rese necessarie a seguito della revisione del PNRR e volte a garantire il raggiungimento dei target previsti dal Piano, per quanto attiene alle riforme R. 2.1 e 2.2. della Missione 4 – C1. In particolare, la lettera c) del comma 1, introduce il comma 1-ter all'art. 18 del sopracitato decreto legislativo al fine di assicurare, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, che tra le attività formative obbligatorie del periodo annuale di servizio in prova, per i docenti immessi in ruolo a settembre 2023, siano ricompresi anche moduli formativi pari ad almeno il 20% delle ore complessivamente previste nello specifico decreto ministeriale, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, la cui partecipazione sarà comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale. Si rende, infatti, necessario coordinare in maniera più efficace e maggiormente esaustiva la riforma con gli investimenti PNRR.

Il comma 2 interviene sull'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile del 2017, n. 59, mediante l'aggiunta del comma 6-ter che dispone l'abrogazione espressa del comma 7, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in virtù della quale è stata indetta con D.D. n. 497 del 2020 la procedura straordinaria finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. L'abrogazione in argomento si rende necessaria in quanto la sopracitata procedura abilitante non risulta compatibile con la Riforma del sistema di reclutamento prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infatti, in attuazione di quanto previsto dal PNRR è stato ridefinito il sistema di reclutamento del personale docente (M4C1-Riforma 2.1) che ha inciso sia sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali (art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), che sulla formazione iniziale del medesimo personale tramite l'introduzione dei percorsi universitari e accademici di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, volti al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Da quanto sopra esposto emerge, quindi, come alla luce di una revisione significativa del meccanismo di abilitazione del personale docente della scuola secondaria così introdotto, non sussistano gli estremi affinché possa essere svolta la procedura di abilitazione di cui al citato articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 126 del 2019. Inoltre, preme osservare, come tale procedura non consentirebbe di raggiungere l'obiettivo PNRR che prevede di assumere 70.000 insegnanti reclutati secondo il nuovo sistema. Inoltre, l'abrogazione espressa del citato comma 7, dell'art. 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, mediante la previsione normativa in oggetto, si rende necessaria anche a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 17747/23, con la quale il Giudice amministrativo, pronunciando sul ricorso presentato da 41 aspiranti iscritti alla procedura abilitante straordinaria bandita con Decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 497, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente in ordine alla richiesta di svolgimento della procedura, lo ha accolto.

Con il comma 3 si armonizza il quadro normativo relativo all'accesso ai percorsi di specializzazione sui posti di sostegno per la scuola secondaria di I e II grado, a seguito delle modifiche che sono state apportate al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 dall'art. 44, comma 1, lett. e), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. A tal fine, l'intervento apporta modifiche al comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)". Nello specifico, la proposta, definisce in via ordinamentale i requisiti necessari per

partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno, e in particolare il possesso dei titoli di studio previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del sopracitato decreto legislativo n. 59 del 2017, senza prevedere il possesso congiunto dell'abilitazione. In tal modo, si pongono le condizioni per poter rendere più efficaci i corsi di specializzazione, ampliando la platea dei partecipanti alla selezione per l'accesso agli stessi. Pertanto, con la modifica proposta, i requisiti di ammissione ai percorsi universitari finalizzati alla specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado saranno i medesimi titoli di accesso richiesti per la partecipazione al concorso ordinario per la scuola secondaria, indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 5.

La proposta normativa di cui al comma 4 è volta a garantire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma R 2.1 della Missione 4- C1 del PNRR, assicurando, in tal modo, il funzionamento degli Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti. Nello specifico, si dispone che l'accesso ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente degli istituti per non vedenti e sordomuti sia consentito a coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso annuale, e non più biennale, teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Le disposizioni, poi, ai commi 5 e 6, intendono dare piena attuazione alla "Riforma del sistema di orientamento" 1.4 della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR e a potenziare il consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado. La previsione appare necessaria in quanto occorre chiarire la fonte normativa del "consiglio di orientamento". Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, recante "Norme di esecuzione della L. 31 dicembre 1962, n. 1859, concernenti l'esame di Stato di licenza della scuola media", che rappresenta l'unica fonte in materia, dà attuazione alla legge n. 1859 del 1962, recante "Istituzione e ordinamento della scuola media statale", che è stata abrogata dal decreto legislativo n. 212 del 2010, recante "Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246". Inoltre, il sopracitato regolamento risulta superato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2017, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

A tal riguardo, preme sottolineare come le istituzioni scolastiche, a tutt'oggi, non abbiano fatto riferimento a un unico modello di consiglio di orientamento a livello nazionale. La riforma del sistema di orientamento del PNRR mira a rafforzare il raccordo tra il primo e il secondo ciclo di istruzione e formazione, per una scelta consapevole e ponderata che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti e, inoltre, a contribuire alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico. La proposta normativa in esame è essenziale per fornire alle istituzioni scolastiche un punto di riferimento normativo chiaro e attuale, demandando ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'adozione di un modello unico nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio

La proposta normativa, di cui al comma 6, in coerenza con la proposta di cui al comma 5, interviene in relazione alla riforma 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, in attuazione della quale sono state emanate le Linee guida per l'orientamento, adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, che prevedono, tra l'altro, che l'E-Portfolio dello studente rappresenti un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il "consiglio di orientamento" per la scuola secondaria di primo grado e il "curriculum dello studente", per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendolo in un'unica, evolutiva interfaccia digitale".

Nello specifico, l'intervento proposto intende rimuovere la disomogeneità, creata dall'avvicinarsi di molteplici interventi normativi in materia, tra quanto avviene al termine del primo ciclo di istruzione e quanto avviene nella scuola secondaria di secondo grado in merito alla restituzione in un documento ufficiale dell'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale. Inoltre, si aggiorna il contenuto della norma all'entrata in vigore della legge n. 145 del

2018, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, che ha previsto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”.

Il comma 7 è volto ad assicurare il raggiungimento del target finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti - R 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per la durata del Piano. L'intervento, infatti, prevede la possibilità che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” consenta l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive. La proposta, per l'appunto, è essenziale per assicurare il target finale del PNRR di assunzione di 70.000 docenti. Infatti, vista l'impossibilità di determinare a priori la copertura di tutti i posti messi a bando, si rende necessario prevedere un meccanismo flessibile che possa consentire di anticipare le facoltà assunzionali delle annualità successive. Resta ferma, comunque, la possibilità che le assunzioni avvengano nell'annualità di competenza.

Il comma 8 mira a incrementare di cinque unità il Gruppo di supporto del PNRR, da individuare tra docenti e numero degli assistenti amministrativi da porre in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al 30 giugno 2026, termine di conclusione dell'anno scolastico 2025-2026.

La proposta di cui al comma 9 è volta a modificare l'originaria autorizzazione normativa per consentire l'utilizzo delle risorse per l'affitto di immobili ovvero per il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si rende, infatti, necessario prevedere ulteriori risorse per poter affittare spazi o noleggiare strutture temporanee per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei lavori considerato che il PNRR prevede espressamente la sostituzione edilizia degli edifici scolastici obsoleti.

La proposta di cui al comma 10 apporta modifiche all'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, per rispondere all'esigenza di adeguare il dispositivo all'indicazione della Corte costituzionale che, con la Sentenza del 22 dicembre 2023, n. 223, si è espressa sulla legittimità costituzionale delle disposizioni relative al dimensionamento scolastico recate dalla legge di bilancio 2023. Infatti, il legislatore, in adesione agli impegni assunti in materia dallo Stato italiano nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi previsti in seno al Piano di ripresa e resilienza, ha definito un nuovo modello orientato a garantire l'assegnazione stabile delle figure amministrative apicali delle istituzioni scolastiche autonome (DS e DSGA) consentendo alle Regioni di esercitare la funzione di organizzazione, in concreto, della rete scolastica regionale. L'art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che riforma il sistema di definizione e distribuzione del contingente organico dei DS e DSGA discende da una puntuale indicazione europea, nell'ambito delle misure del PNRR, volta ad adeguare la rete scolastica all'andamento demografico della popolazione studentesca. In particolare, la riforma si è posta l'obiettivo di superare il modello organizzativo previgente con lo scopo di migliorare l'efficienza amministrativa e gestionale del sistema scolastico e armonizzare, considerando un arco temporale decennale, la distribuzione delle istituzioni scolastiche a livello regionale con l'andamento della natalità a livello nazionale. In tale contesto si inserisce la nuova disciplina recata dall'art. 1, comma 557, della legge di bilancio 2023 che, come accennato, rientra nell'ampio spettro degli interventi normativi necessari per dare attuazione alle misure contenute PNRR. La riforma è inserita, infatti, nella Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università”, della Missione 4 “Istruzione e ricerca”, dove si prevedono obiettivi e interventi per il miglioramento del servizio di istruzione e formazione.

Sulla nuova disciplina sopradescritta tre regioni hanno sollevato delle questioni di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 223 del 22 dicembre 2023, ha rigettato i

ricorsi relativi all'art. 1, commi 557, 560 e 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; solo sull'impugnazione del comma 558 ha ritenuto fondata la doglianza regionale, nella parte in cui non è previsto il coinvolgimento delle regioni con riferimento alle scelte riguardanti l'utilizzo del fondo statale istituito dal primo periodo della stessa disposizione. La norma, pertanto, consente di dare seguito a quanto disposto dalla Consulta e, di conseguenza, favorire il buon esito delle procedure per la gestione delle economie generate dall'applicazione della nuova disciplina sul dimensionamento della rete scolastica.

La proposta normativa, di cui al comma 11, apporta modifiche al decreto-legge n. 145 del 2023. In particolare, alla lettera a), mira a chiarire le conseguenze della rinuncia all'incarico di cui all'articolo 20-bis del predetto decreto-legge. A tal riguardo si osserva che il decreto-legge n. 75/2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, all'articolo 21, comma 4-bis e 4-bis.1, ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche la possibilità di attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, e per le attività di contrasto alla dispersione scolastica. Successivamente, l'articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 ha previsto la possibilità di dare continuità a detti rapporti, purché attivati entro il 31 dicembre 2023, e ha indicato la diversa modalità di conferimento dell'incarico. La proposta in argomento precisa che in caso di rinuncia, le istruzioni scolastiche possano attingere nuovamente alle graduatorie di istituto. Inoltre, l'intervento, alla lettera b), chiarisce che per l'anno scolastico 2023/2024, i contratti sopraccitati possono essere stipulati dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024.

Alla lettera c), infine, la proposta introduce i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'articolo 20-bis del sopraccitato decreto-legge n. 145/2023 per garantire il pagamento celere degli incarichi sopra descritti. Si prevede, inoltre, che il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 1° aprile 2024, effettuerà un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024. Nelle more dell'approvazione della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR, infatti, le risorse necessarie per gli incarichi saranno erogate dal Ministero dell'istruzione e del merito.

La proposta, infine, al comma 12, in coerenza con quanto sopra descritto per gli incarichi di personale amministrativo e tecnico, di cui al comma 10, lettera a), stabilisce che per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge n. 75 del 2023, nel caso di rinuncia all'incarico, le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto.

La proposta normativa di cui all'articolo 15 interviene sull'articolo 26, del decreto-legge n. 144/2022, al fine di superare le criticità riscontrate nell'adozione dei provvedimenti attuativi e agevolare, così, il processo di riforma dell'istruzione tecnica (M4C1-R.1.1) previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nello specifico, con la proposta si intende definire in maniera puntuale alcuni criteri previsti dal citato decreto-legge per l'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo, in modo da ridurre l'eccessiva ampiezza di talune previsioni, nonché garantire la tempestiva adozione dei regolamenti e, quindi, l'implementazione della riforma prevista dal PNRR.

Il PNRR, con la Missione 4 Componente 1 e, in particolare, con la Riforma 2.2 ha previsto l'istituzione della "Scuola di Alta Formazione" allo scopo di ottenere un miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti.

Al fine di dare attuazione alla riforma PNRR, l'articolo 44, comma 1, lettera i), del decreto legge 36 del 2022 ha novellato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, introducendo l'articolo 16-bis relativo alla "Scuola di alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata". In sede di attuazione delle previsioni normative citate, sono emerse delle criticità operative tali da compromettere, in partenza, la piena efficacia dell'azione della Scuola. In tale quadro, la proposta normativa è concepita per conferire più organicità all'azione e al funzionamento della Scuola di alta formazione dell'istruzione. In particolare, la Scuola di alta formazione viene ricondotta nell'alveo del Ministero dell'istruzione e del merito, affinché possa operare in diretto raccordo con il competente

dipartimento. La proposta, quindi, dell'articolo 16 interviene solo sulla struttura gestionale della Scuola rendendola più leggera e operativa allo scopo di garantire il costante e continuo raccordo con il Ministero, senza alterarne la missione.

Per quanto riguarda l'articolo 43, in materia di interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali, si evidenzia che la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali relative alla salute esige la necessità di dotarsi di un'adeguata base giuridica ai sensi dell'art. 2 sexies del decreto legislativo 196 del 2003. La rete globale di certificazione sanitaria digitale nasce come meccanismo a sostegno della verifica di certificazioni rilasciate dagli Stati partecipanti a tale rete. Inizialmente l'interoperabilità di tali certificazioni riguarderà soltanto quelle di cui al richiamato articolo 9, già implementate negli Stati membri dell'Unione Europea, nonché in oltre 50 Paesi terzi. In una fase successiva includerà anche altre certificazioni sanitarie, come ad esempio il certificato internazionale di vaccinazione contro la Febbre gialla, previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale (2005). L'adesione alla predetta rete globale contribuirà al contenimento della diffusione delle malattie emergenti, già obiettivo della Missione 6, del PNRR, Component 2, sub-investimento 1.3.2 Infrastruttura tecnologica del Ministero della salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA, MILESTONE M6C2-00-ITA-19, che prevede la costruzione di un potente modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel sistema sanitario nazionale, con il completamento del Centro nazionale di prevenzione sanitaria - *National Health Prevention Hub*, in quanto, attraverso l'interoperabilità delle certificazioni di vaccinazione, che saranno tra le prime oggetto di interoperabilità globale OMS, favorirà l'efficacia della profilassi internazionale e la conseguente prevenzione e contenimento della diffusione delle malattie infettive.

Inoltre, la partecipazione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, attraverso l'armonizzazione delle norme in materia di certificazioni sanitarie, garantisce la continuità dell'interoperabilità anche fuori del territorio italiano e fornisce strumenti utili in un'ottica di preparazione organizzativa per eventuali crisi sanitarie future, ciò in coerenza con quanto previsto nella Missione 6, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale, Investimento I1.3 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione, che finanzia due aspetti fondamentali per l'evoluzione digitale del SSN, ovvero il Fascicolo sanitario elettronico e la raccolta e analisi dei dati, con la finalità di estendere e uniformare a livello nazionale i contenuti dei documenti digitali sanitari, comprese le certificazioni sanitarie, che, in coerenza con la presente proposta normativa dovranno avere dei contenuti standard minimi che ne consentiranno la interoperabilità a livello nazionale, europeo ed internazionale. Infatti, appare evidente come l'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS contribuisca al raggiungimento dello standard FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*), previsto nella milestone PNRR-M6C2-00-ITA-12, relativa al FSE, poiché l'interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali a livello internazionale si pone l'obiettivo di consentire lo scambio continuo e sicuro di informazioni sanitarie nonché agevolare gli spostamenti negli Stati aderenti alla rete globale dell'OMS.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 1 è il seguente:

- ✓ legge di bilancio del 30 dicembre 2020, n. 178;
- ✓ decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante: “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;
- ✓ legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196;
- ✓ decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”;
- ✓ legge di bilancio del 30 dicembre 2018, n. 145;
- ✓ legge di bilancio del 27 dicembre 2019, n. 160;

- ✓ legge di bilancio dell'11 dicembre 2016, n. 232;
- ✓ legge di bilancio del 27 dicembre 2017, n. 205;
- ✓ legge di bilancio del 23 dicembre 2005, n. 266;
- ✓ legge di bilancio del 27 dicembre 2013, n. 147;
- ✓ legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213;
- ✓ decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante: “*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori*”;
- ✓ legge di bilancio del 30 dicembre 2021, n. 234;
- ✓ legge finanziaria dell'11 marzo 1988, n. 67.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 2 è il seguente:

- ✓ legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178;
- ✓ decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- ✓ decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante: “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;
- ✓ decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 3 è il seguente:

- ✓ legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*”;
- ✓ decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- ✓ decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante: “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;
- ✓ decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*”;
- ✓ decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante: “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;
- ✓ decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 4 è il seguente:

- ✓ decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante: “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;
- ✓ decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure*”.

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- ✓ decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- ✓ decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- ✓ legge di bilancio 23 dicembre 2014, n. 190.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell’articolo 5 è il seguente:

- ✓ decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- ✓ decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante: “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;
- ✓ legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: “*Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*”;
- ✓ decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante: “*Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro*”;
- ✓ decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- ✓ decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;
- ✓ decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: “”;
- ✓ legge di bilancio del 27 dicembre 2013, n. 147;
- ✓ decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell’articolo 6 è il seguente:

- ✓ decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- ✓ decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
- ✓ decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante: “*Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro*”;
- ✓ decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- ✓ decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”;
- ✓ decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”;
- ✓ legge di bilancio del 27 dicembre 2013, n. 147;
- ✓ decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*”;

- ✓ decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- ✓ legge di bilancio del 31 dicembre 2009, n. 196;
- ✓ legge di bilancio del 22 dicembre 2011, n. 214.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 7 è il seguente:

- ✓ decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- ✓ decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante: *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;
- ✓ legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;
- ✓ decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante: *“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”*;
- ✓ decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- ✓ decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante: *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;
- ✓ decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante: *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*;
- ✓ decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”*;
- ✓ legge di bilancio del 27 dicembre 2013, n. 147.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 è il seguente:

- ✓ decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante: *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”*;
- ✓ decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.”*;
- ✓ decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- ✓ decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: *“Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”*;
- ✓ legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197.
- ✓ decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, recante: *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*;
- ✓ decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio del 2021, n.108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*.

Il quadro normativo nazionale di riferimento dell'articolo 12, commi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 è il seguente:

- ✓ decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- ✓ decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante: “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”;
- ✓ decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.*”;
- ✓ decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;
- ✓ decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”;
- ✓ legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- ✓ decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: “*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.*”;
- ✓ decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante: “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*”;
- ✓ legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205;
- ✓ decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante: “*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”. In particolare, si rappresenta che la necessità di semplificare non è un fenomeno attuale ma risalente nel tempo. A partire dal famoso rapporto Giannini del 1979 il tema dell'impatto negativo della burocrazia sullo sviluppo economico e competitivo del Paese è stato oggetto di accesi dibattiti. Tuttavia, è con la legge sul procedimento amministrativo 7 agosto 1990, n. 241, che tale problema è stato affrontato per la prima volta in modo sistemico. Da allora si sono susseguiti interventi, approfondimenti, misure di riforma sui diversi profili della disciplina sul procedimento, tutti accomunati dalla finalità di ricercare una sintesi tra i diversi e plurimi interessi – pubblici e privati – coinvolti nella materia. Nel corso dello scorso decennio l'obiettivo è stato oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore, che ha adottato specifici interventi di riforma: in particolare, la legge delega n. 124 del 2015 e i successivi decreti attuativi. In particolare:
- ✓ il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante: “*Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*”;
- ✓ il suindicato decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

In particolare, il decreto legislativo n. 126 del 2016 detta la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); definisce inoltre, le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica

amministrazione. Il decreto legislativo n. 222 del 2016 individua in un'apposita tabella, che è parte integrante del decreto, le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso. Negli ultimi anni, peraltro, le raccomandazioni espresse in sede europea ed internazionale, hanno attribuito un ruolo imprescindibile alle misure di semplificazione amministrativa e normativa in Italia. L'interesse per la semplificazione amministrativa, infatti, è stato confermato, da ultimo, anche dal Piano di ripresa e resilienza, che ha individuato in tale strumento il volano per facilitare l'efficace realizzazione della ripresa economia del Paese e l'accrescimento della relativa competitività nel contesto internazionale. Nell'ambito del PNRR, le misure volte a riformare la pubblica amministrazione e a svilupparne la capacità amministrativa, unitamente a quelle finalizzate a realizzare una piena digitalizzazione della P.A. rappresentano, il pilastro fondante dell'intero Piano da realizzare – com'è noto – entro il 2026. Nel Piano si constata, infatti, come, nonostante le politiche di semplificazione normativa e amministrativa ripetutamente sperimentate in Italia nell'ultimo decennio, gli sforzi intrapresi non abbiano prodotto effetti incisivi in termini di rimozione di vincoli e oneri, aumento della produttività del settore pubblico e facilità di accesso di cittadini e imprese a beni e servizi pubblici. Il decreto-legge n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, recependo tali necessità, ha introdotto le prime «modifiche di sistema» in materia, definendo altresì il percorso per una Agenda per la semplificazione, concernente le linee di indirizzo e il programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché il cronoprogramma per la loro attuazione. Successivamente, i decreti-legge n. 80/2021, convertito dalla legge n. 113 del 2021, e n. 152/2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021, hanno definito l'architettura delle prime misure legislative di attuazione del programma degli interventi di semplificazione previsti nel Piano. Semplificazioni rivolte in particolare al settore dell'energia sono state, inoltre, definite nel D.L. n. 17 del 2022 (c.d. «decreto energia»), convertito dalla legge n. 34 del 2022, e nei successivi provvedimenti in materia, nel D.L. n. 36 del 2022 (attuazione PNRR), convertito dalla legge n. 79 del 2022, e, da ultimo, nel D.L. n. 13/2023, convertito dalla legge n. 41 del 2023. Le misure introdotte con il presente intervento, pertanto, si inseriscono nell'ambito di un percorso di semplificazione già in parte delineato da precedenti interventi normativi. Le disposizioni in esame contribuiscono al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione. Come già accennato, la Missione M1C1-60 individua diversi settori, molto eterogenei tra loro, come settori prioritari da semplificare, tra i quali sono espressamente previste le «autorizzazioni di accesso agli artigiani e al settore delle piccole imprese».

Inoltre, rientrano nel quadro normativo nazionale di riferimento:

- ✓ decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: «*Norme in materia ambientale*»;
- ✓ decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante: «*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*»;
- ✓ decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante: «*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*».

L'articolo 13 si colloca nel quadro normativo delineato dalla legge 15 luglio 2022, n. 99.

L'intervento normativo di cui all'articolo 14 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- ✓ legge n. 107 del 2015;
- ✓ d. lgs. n. 59 del 2017;
- ✓ decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019.
- ✓ legge n. 244 del 2007;
- ✓ d. lgs. n. 297 del 1994;
- ✓ d. lgs. n. 62 del 2017;
- ✓ legge n. 234 del 2021;
- ✓ decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022;

- ✓ legge n. 107 del 2015;
- ✓ legge n. 197 del 2022;
- ✓ d. lgs. n. 281 del 1997;
- ✓ decreto-legge n. 145 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 2023;
- ✓ decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023.

L'intervento normativo di cui all'articolo 15 si colloca nel quadro normativo delineato dal seguente provvedimento:

- ✓ decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;
- ✓ d.P.R. n. 88/2010.

L'intervento normativo di cui all'articolo 16 si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- ✓ decreto legge 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- ✓ decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In merito all'articolo 43, occorre premettere che le certificazioni di cui al decreto-legge n. 52 del 2021 hanno anticipato, in ambito nazionale, quanto previsto in ambito europeo dal Regolamento UE 2021/953, per agevolare la circolazione, sul territorio europeo durante la pandemia da SARS-CoV-2, dei cittadini europei e degli stranieri regolarmente e stabilmente soggiornanti in uno stato membro, ma anche per consentire, in ambito nazionale, delle progressive riaperture in sicurezza, nonché lo svolgimento, in sicurezza, di alcune attività. In Italia, dal 1° gennaio 2023, la Certificazione verde COVID-19 non è più richiesta per usufruire di attività o servizi, e dal 1° luglio 2023, con la scadenza del citato Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2021/953, concernente “un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19”, prorogato dal Regolamento (UE) 2022/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio fino al 30 giugno 2023, la Piattaforma nazionale – DGC (PN-DGC), stante l'assenza di idonea base normativa nazionale e di adeguato finanziamento, non rilascia più le relative certificazioni digitali. Per quanto sopra si rende necessaria la presente norma, in quanto rappresenta la base giuridica che consente all'Italia di proseguire nel rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e, conseguentemente, accettare prove di vaccinazione, guarigione o test, nonché assicurare il funzionamento dell'infrastruttura nazionale per poter generare eventuali ulteriori certificazioni sanitarie interoperabili a livello globale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'articolo 1 incide sulle seguenti leggi:

- ✓ decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- ✓ decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- ✓ legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 3 incide sulle seguenti leggi:

- ✓ decreto-legge n. 77 del 2021;
- ✓ codice penale;
- ✓ decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'articolo 4 incide sulle seguenti leggi:

- ✓ decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- ✓ decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3, 6, 8, 11, incidono sulle seguenti leggi:

- ✓ decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante: “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e*

resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.”;

- ✓ decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.*”;
- ✓ decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- ✓ decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante: “*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*”;
- ✓ decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233.

L'articolo 12, commi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, incide sulle seguenti norme:

- ✓ decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- ✓ decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
- ✓ legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- ✓ decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
- ✓ decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La proposta di proroga di cui all'articolo 13 incide sulla legge n. 99 del 2022.

L'articolo 14 incide sulle seguenti norme:

- ✓ decreto-legge n. 126 del 2019;
- ✓ legge n. 244 del 2007;
- ✓ d. lgs. n. 297 del 1994;
- ✓ d. lgs. n. 62 del 2017;
- ✓ decreto-legge n. 36 del 2022;
- ✓ legge n. 107 del 2015;
- ✓ legge n. 197 del 2022;
- ✓ decreto-legge n. 145 del 2023;
- ✓ decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2023.

La proposta di proroga dell'articolo 15 incide sul decreto-legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

L'articolo 16 incide sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In merito all'articolo 42, non sussiste un'incidenza sull'esistente normativa in quanto la norma in oggetto introduce l'interoperabilità internazionale dei certificati sanitari digitali, ad oggi non prevista.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo risulta compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nell'intervento normativo non risultano utilizzati gli strumenti di rilegificazione, delegificazione né, tantomeno, di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Per quanto riguarda l'articolo 15 è attualmente all'esame della Camera dei deputati l'AC 1691 recante il disegno di legge di istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e di revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, approvato dal Senato il 31 gennaio u.s.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Si segnala solo che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, sono in ottemperanza alla sentenza 22 dicembre 2023, n. 223 della Corte costituzionale che si è espressa sulla legittimità costituzionale delle disposizioni relative al dimensionamento scolastico recate dalla legge di bilancio 2023.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento comunitario.

In particolare, in merito all'articolo 12, comma 12, si evidenzia che le istituzioni europee hanno più volte reiterato nei confronti dell'Italia l'invito a intervenire in sede legislativa attraverso riforme volte a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione (cfr. Consiglio dell'Unione europea Raccomandazione del 9 luglio 2019 sul PNR 2019 dell'Italia, CSR. n. 3) e a rimuovere gli eccessivi ostacoli burocratici amministrativi per le imprese (cfr. Commissione Europea, Relazione per Paese relativa all'Italia 2020 (c.d. Country Report 2020). Invero, con specifico riferimento al settore oggetto dell'intervento, già con lo Small Business act si era avvertita la necessità di porre in essere una serie di misure ed azioni concrete intese a sostenere le PMI europee attraverso il miglioramento dell'ambiente normativo, amministrativo ed economico, avendo tra l'altro riguardo alle seguenti "azioni concrete":

1. favorire e gratificare lo spirito imprenditoriale;
2. formulare regole conformi al principio "pensare anzitutto in piccolo";
3. rendere le pubbliche amministrazioni sensibili alle esigenze delle PMI, semplificando per quanto possibile la vita delle PMI, in particolare promuovendo l'*e-government* soluzioni a sportello unico;
5. adeguare l'intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI;
6. incoraggiare e sostenere le PMI perché beneficino della crescita dei mercati.

Per ciascuno dei principi sopra citati, si sono distinte le azioni e le iniziative da attuare a livello UE e quelle rimesse alla responsabilità di ciascuno degli Stati membri.

In merito all'articolo 43, inoltre, la norma disciplina l'emissione, il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali in attuazione e recepimento della Raccomandazione UE n. 1339/2023, del 27 giugno 2023, che invita gli Stati membri ad aderire alla rete globale di certificazione sanitaria digitale, istituita da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si registrano procedure d'infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo è compatibile con gli obblighi internazionali.

In particolare, per quel che concerne l'articolo 43 si evidenzia che l'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale contribuirà al contenimento della diffusione delle malattie emergenti, in linea con l'obiettivo della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la costruzione di un potente modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel sistema sanitario nazionale, con il completamento del Centro nazionale di prevenzione sanitaria - *National Health Prevention Hub*. L'interoperabilità delle certificazioni di vaccinazione, che saranno tra le prime a essere rese interoperabili a livello globale dall'OMS, che ha promosso l'iniziativa, favorirà l'efficacia della profilassi internazionale e, di conseguenza, la prevenzione e il contenimento della diffusione delle malattie infettive.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenze di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenze di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si hanno dati in merito.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Nel corso della predisposizione dello schema di decreto-legge in parola, si è proceduto alla verifica della correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'articolo 1 novella le seguenti leggi:

- ✓ modifica l'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- ✓ abroga l'articolo 1, comma 7-bis, e l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- ✓ abroga l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 3 novella le seguenti leggi integrando:

- ✓ l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021;
- ✓ l'articolo 512 bis del codice penale;
- ✓ l'articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'articolo 4 novella le seguenti leggi:

- ✓ modifica e integra l'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- ✓ modifica l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

L'articolo 8, commi 1, 2, 3, 6, 8, 11, novella:

- ✓ articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- ✓ articolo 7, comma 1, 11, comma 1, e 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- ✓ articolo 10, commi 4, 6 e 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- ✓ articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

L'articolo 12, commi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, **novella**:

- ✓ articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- ✓ articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
- ✓ articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- ✓ articolo 4-bis, articolo 6, comma 2, e tabelle B.I e B.II del d. lgs. n. 222 del 2016;
- ✓ articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 13 **novella** gli articoli 4, comma 10, 11 comma 2, lettera a) e comma 6, 14 comma 5 della legge n. 99 del 2022.

L'articolo 14 fa ricorso alla tecnica della **novella legislativa**:

- ✓ lettera a), all'articolo 5, comma 2 del d. lgs. n. 59 del 2017;
- ✓ lettera b), all'articolo 16-ter, comma 9 e comma 4-bis del d. lgs. n. 59 del 2017;
- ✓ articolo 2, comma 416, della legge n. 244 del 2007.;
- ✓ articolo 67, comma 5, del d. lgs. n. 297 del 1994;
- ✓ articolo 21, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. n. 62 del 2017;
- ✓ articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- ✓ articolo 1, comma 558, della n. 197 del 2022;
- ✓ articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023;
- ✓ articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2023.

L'articolo 15 fa ricorso alla tecnica della **novella legislativa**, in quanto si introducono modificazioni all'articolo 26, commi 2, 3 e 6, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

L'articolo 16 **novella** l'articolo 16-bis commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, l'articolo 16-ter, comma 2, e abroga l'Allegato A del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 come modificato dall'articolo 44 del decreto legge 36 del 2022.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono presenti disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Si è proceduto alla verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo, con esito negativo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 1 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, con uno o più decreti approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative congiunte al CIPRESS sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), individui gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Inoltre, al fine di adeguare i programmi e gli interventi PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui sopra, viene previsto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provveda all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario.

L'articolo 3 dispone che con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Comitato.

L'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, siano nominati un Commissario straordinario e la relativa Struttura di supporto.

L'articolo 6 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sia nominato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un Commissario straordinario e la relativa Struttura di supporto.

L'articolo 7 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sia nominato un Commissario straordinario e la relativa Struttura di supporto.

L'articolo 12, al comma 15, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri dei commissari.

L'articolo 14 prevede i seguenti atti successivi attuativi:

- ✓ decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame (comma 1, lettera b);
- ✓ decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per definire le modalità di restituzione del contributo di segreteria (comma 1, lettera d);
- ✓ decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per adottare adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento (comma 5).

L'articolo 15 modifica alcuni dei contenuti dei decreti attuativi dell'articolo 26 del decreto-legge n. 144/2022.

L'articolo 16 prevede l'aggiornamento del decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono stati utilizzati e aggiornati dati e riferimenti statistici attinenti all'oggetto del provvedimento né, tantomeno, è stato necessario commissionare all'ISTAT apposite elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di salute: articoli 1, comma 13, articolo 8, commi 15 e 16, articolo 42, articolo 44.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della salute

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Articolo 1, comma 13

La Missione 6, Componente 2, investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, mira a delineare un percorso di miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri, adeguandoli alle vigenti norme in materia di costruzioni in area sismica. Gli ospedali non solo svolgono una fondamentale funzione di soccorso della popolazione, ma sono anche tra i più esposti e sensibili nel caso di eventi sismici, in quanto ospitano un numero molto elevato di persone con capacità di reazione eterogenee. L’investimento è volto alla ristrutturazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento delle strutture del patrimonio del Servizio sanitario nazionale alla normativa in materia di antisismica.

Recentemente si è reso necessario rimodulare la Missione 6 al fine di superare le criticità attuali e potenziali correlate all’aumento generalizzato del costo delle materie prime, ridefinendo i target minimi comunitari e le tempistiche realizzative in via prudenziale, al fine di garantire l’erogazione delle risorse previste a livello nazionale.

Infatti, a causa dell’aumento medio dei costi dei materiali di costruzione (stimato in via generale in un +30%) e in taluni casi dei ritardi dovuti alla necessità di rinvenire finanziamenti addizionali, sono stati riprogrammati i target minimi comunitari riferiti alle Case della comunità, Ospedali di Comunità e interventi di antisismica nell’ambito della rimodulazione del PNRR (approvata dal Consiglio dell’Unione Europea in data 8 dicembre 2023), senza previsioni di definanziamento a carico delle singole misure, né modifiche rispetto alla programmazione dei Contratti istituzionali di sviluppo. Per garantire la realizzazione di tutte le strutture e di tutti gli interventi come inizialmente programmati, è previsto l’utilizzo di fondi alternativi quali le risorse da Accordo di Programma ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed eventuali risorse derivate da fondi per le politiche di coesione nonché le risorse addizionali del Fondo Opere Indifferibili istituito per fronteggiare l’eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici e risorse derivanti dai bilanci regionali/provinciali.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’intervento normativo in esame prevede che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono posti a carico del finanziamento di cui all’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale previsione non si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Campania.

Conseguentemente la disposizione prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è incrementata, per l’anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) numero 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui.

Inoltre, per assicurare la tempestiva realizzazione dell’investimento 1.1 «Case della Comunità» e 1.3 «Ospedali di Comunità» di cui alla Componente 1, del PNRR e dell’investimento 1.2. «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l’avvio delle opere

indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è necessario intervenire per assicurare alle regioni di poter sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti.

Articolo 8, commi 15 e 16

L'intervento normativo in oggetto introduce misure per il potenziamento delle competenze del Ministero della salute, in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR nel settore sanitario richiede un adeguamento della struttura organizzativa del Ministero della salute.

Un primo passo in tal senso è stato realizzato attraverso l'istituzione, con decreto del Ministro della salute del 15 settembre 2021, dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede, per ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, la possibilità di istituire un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

Tale Unità svolge, fino al 31 dicembre 2026, attività relative alla missione 6 del PNRR di competenza del Ministero della salute, assicurando il coordinamento con il Servizio centrale per il PNRR e con i competenti Uffici della Commissione europea.

Nella stessa ottica, attesa l'inadeguatezza della struttura organizzativa del Ministero della salute, in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in relazione agli obiettivi posti dal PNRR, appare necessario intervenire per implementare le competenze del predetto Dicastero.

In particolare, con l'intervento normativo in esame si prevede, a decorrere dal 1° giugno 2024, un incremento della dotazione organica del Ministero della salute per una posizione dirigenziale di livello generale, da assegnare dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro e avente compiti di consulenza e ricerca nell'ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Si prevede, inoltre, per lo svolgimento de predetti compiti, il dirigente generale possa avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria.

La norma prevede la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri.

Articolo 42

La proposta normativa introduce norme in materia di sanità digitale, modificando il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

In particolare, si modifica l'articolo 12 del citato decreto-legge, che disciplina il fascicolo sanitario elettronico, i sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale, al fine di ridisegnare e valorizzare il ruolo svolto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione al perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Le modifiche in oggetto risultano in linea con il recente intervento normativo in materia, di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. L'articolo 21 del citato decreto-legge, infatti, nel modificare l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, attribuisce all'AGENAS il ruolo di Agenzia per la sanità digitale (ASD).

In primo luogo, si inserisce l'AGENAS tra i soggetti che, nei limiti delle proprie competenze, perseguono le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione sanitaria e verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, quali finalità proprie del Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Tale intervento appare necessario a garantire che la Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT), la cui gestione è affidata ad AGENAS ex art. 12, comma 15-undecies lett. g), possa svolgere legittimamente le funzioni di governo della sanità digitale, di programmazione dello sviluppo della telemedicina e di ricerca.

La modifica di cui al numero 2), incide sul comma 15-undecies dell'articolo 12, che individua le funzioni conferite all'AGENAS in ambito di sanità digitale. La modifica interessa la lettera g), che fa riferimento alla gestione della piattaforma nazionale di telemedicina, prevedendo anche le funzioni di gestione dell'intelligenza artificiale e dell'HTA dispositivi medici. Tale intervento è volto a consentire all'AGENAS di ottemperare alla funzione di amministrazione attuatrice del sub-intervento "1.2.2.4 COT – Progetto pilota di intelligenza artificiale" nell'ambito delle linee di intervento PNRR, ai sensi dell'Accordo di collaborazione firmato il 31 dicembre 2021, insieme al Ministero della salute – Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR (DL 80/2021) e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale. In proposito, si aggiunge che, al fine di rispettare le tempistiche legate al PNRR, è in corso una procedura di appalto relativa al Progetto pilota di intelligenza artificiale, la quale necessita della suddetta integrazione normativa. Si precisa, infine, che la modifica della lettera g) è volta anche a dare coerenza e supporto all'attuazione dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 137 del 2022 e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 138 del 2022, in materia di HTA dei dispositivi medici.

La modifica di cui al numero 3), incide sul comma 15-duodecies dell'articolo 12, prevedendo l'avvio, da parte dell'AGENAS, delle attività di raccolta e gestione dei dati, anche pseudonimizzati, utili al monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili. L'intervento, dunque, assicura, sin da subito, il monitoraggio dinamico dell'investimento PNRR M6C1 1.2.3, volto a garantire il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti, con particolare riferimento al target comunitario M6C1-9, propedeutico all'erogazione delle risorse PNRR da parte dell'Unione europea. Sul punto, si precisa, inoltre, che l'AGENAS, in qualità di soggetto attuatore, ha provveduto a realizzare la PNT, la quale è stata collaudata in data 30 novembre 2023 e, pertanto, la modifica risulta urgente per rispettare le tempistiche del PNRR.

La proposta normativa prevede la clausola di invarianza finanziaria, precisando che l'AGENAS provvede alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 44

Il vigente art. 2-sexies, comma 1-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha presentato difficoltà attuative in merito alla possibilità, da parte del Ministero della salute, di realizzare un nodo informativo che, coerentemente con l'investimento PNRR I.1.3.2, assicurasse il potenziamento della capacità di raccolta dei dati sanitari e degli strumenti per l'analisi dei dati sanitari, necessari al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in tutto il paese) e alla programmazione di servizi di assistenza sanitaria in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico nazionale.

La nuova formulazione del comma 1-bis, dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina il trattamento dei dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati, da parte del Ministero della salute, degli enti vigilati dal Ministero e delle regioni e province autonome. Le finalità del suddetto trattamento, attuato anche mediante interconnessione, coincidono con le finalità istituzionali di ciascuno degli enti indicati. Le modalità del trattamento sono individuate con decreto

del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1 del citato decreto legislativo, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

L'introduzione del comma 1-ter al medesimo articolo costituisce la base giuridica per assicurare al Ministero della salute l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale che viene disciplinata mediante uno o più decreti del Ministro della salute, previo parere dell'Autorità garante per il trattamento dei dati personali. Tali decreti, adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, definiscono le caratteristiche e disciplinano altresì un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonomizzati, nel rispetto delle finalità istituzionali degli enti.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Articolo 1, comma 13

In relazione al quadro normativo nazionale, occorre prendere in considerazione l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 che prevede un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Viene in rilievo, altresì, l'articolo 1, comma 2, lettera e) numero 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, relativo alle risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Articolo 8, commi 15 e 16

In relazione alla dotazione organica del Ministero della salute, occorre prendere in considerazione il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute".

Articolo 42

L'Attuale quadro normativo qualifica l'AGENAS quale soggetto attuatore degli interventi relativi alla Missione 6 Salute (M6) - Componente 1 (C1).

Con decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, è stato assegnato, inoltre, ad AGENAS il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale, con l'obiettivo di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità. Il provvedimento in oggetto, pertanto, si inserisce coerentemente nella normativa vigente, considerando i ruoli già assegnati all'Agenzia.

Articolo 44

L'attuale quadro normativo, articolo 2-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003, prevede l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale (SSN) del Ministero della salute, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, nonché, relativamente ai propri assistiti, delle regioni. Tale formulazione non consentirebbe di costituire un ambiente di trattamento sicuro che garantisca al Ministero di mettere a disposizione dei predetti Enti i dati sanitari in suo possesso e titolarità e conseguentemente la piena realizzazione del sub investimento PNRR M6-C2-I.1.3.2.

Il comma 1 del citato articolo 2-sexies ammette il trattamento di particolari dati qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specificino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

L'intervento normativo in esame prevede l'adozione di decreti del Ministro della salute da adottare ai sensi della predetta disposizione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Articolo 1, comma 13

L'intervento normativo in esame incide sulle risorse del programma di cui all'articolo 20 della legge n.67 del 1988.

Articolo 8, commi 15 e 16

L'intervento normativo incide sul Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 196 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute".

Articolo 42

L'intervento normativo modifica il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 221 del 17 dicembre 2012.

Articolo 44

Il presente provvedimento propone una nuova formulazione del comma 1-*bis* dell'articolo 2- *sexies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e l'introduzione di un ulteriore comma al medesimo articolo.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Le misure contenute nelle disposizioni in esame sono conformi ai principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni in esame sono compatibili con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni in esame sono compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Sono assenti rilegificazioni.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non vi sono progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza o pendenza di giudizi di costituzionalità sui medesimi o analoghi oggetti.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Gli interventi in esame sono compatibili con l'ordinamento comunitario.

In relazione all'articolo 1, comma 13 si segnala che le modifiche proposte risultano anche finalizzate a contribuire all'accelerazione degli interventi della Missione 6 Salute, in coerenza con gli obiettivi posti dal Governo, che a tal fine ha recentemente avanzato in sede Europea richiesta di rimodulazione del Piano, approvata dalla Commissione Europea in data 8 dicembre 2023.

In relazione all'articolo 43, si osserva che la norma in oggetto disciplina l'emissione, il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali. L'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale contribuirà al contenimento della diffusione delle malattie emergenti, in linea con l'obiettivo della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la costruzione di un potente modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel sistema sanitario nazionale, con il completamento del Centro nazionale di prevenzione sanitaria - *National Health Prevention Hub*.

Con riferimento all'articolo 44, occorre evidenziare che la proposta normativa è compatibile con il Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

È stata verificata l'assenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sui medesimi o analoghi oggetti.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non sussistono profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza o pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia sui medesimi o analoghi oggetti.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza, né della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sui medesimi o analoghi oggetti.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono linee prevalenti della regolamentazione sui medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Gli interventi normativi in esame non individuano nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nelle previsioni in oggetto sono corretti e si è tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

In relazione all'articolo 42, è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per modificare l'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

In ordine all'articolo 44, è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa per modificare l'articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003.

In relazione alle altre previsioni, invece, non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le previsioni in esame non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Gli interventi in oggetto non contengono disposizioni aventi valore retroattivo o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sui medesimi oggetti.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

In relazione all'articolo 43, l'intervento normativo prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Con riferimento all'articolo 44, sono previsti decreti del Ministero della salute da adottare in attuazione delle disposizioni in esame.

Le ulteriori previsioni non prevedono l'adozione di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'Amministrazione proponente.

Disposizioni in materia di università e ricerca: articoli 5, 17 e 18.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'obiettivo dell'intervento normativo è coerente con quello del programma di governo. Suo scopo primario, infatti, è quello di realizzare gli obiettivi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza di competenza del Ministero dell'università e della ricerca.

Le norme proposte, in particolare l'articolo 17, introducono alcune modifiche che rispondono all'esigenza di semplificare e incentivare l'attuazione degli interventi volti al raggiungimento del target M4C1-30, nonché di accelerarne le tempistiche, nonché ad ampliare la platea dei destinatari.

Numerose le proposte di semplificazione previste, volte anche ad ampliare la platea dei destinatari dell'intervento: la possibilità anche per i soggetti pubblici di accedere ai finanziamenti; l'erogazione in un'unica soluzione del contributo previsto; l'estensione dei benefici relativi al credito di imposta anche a favore dei proprietari non gestori.

Sempre ai fini della realizzazione degli obiettivi di semplificazione e di realizzazione degli obiettivi di cui al PNRR: è sempre ammesso il mutamento della destinazione d'uso degli immobili da destinare a studentati nell'ambito della riforma M4C1 – 1.7 del PNRR; gli interventi connessi al mutamento alla destinazione d'uso sono realizzabili attraverso una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); viene introdotto un vincolo di destinazione d'uso degli immobili destinati a residenze universitarie non inferiore a 12 anni; vengono eliminati il vincolo del reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, e il vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150; si dispone che, se aumenta il valore della rendita catastale dell'immobile, a seguito del mutamento della destinazione d'uso richiesta da un soggetto interessato a partecipare alla riforma M4C1–1.7 del PNRR. Tale incremento non concorre ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili e delle imposte ipotecarie e catastali. La possibilità di applicare una riduzione della rendita catastale rimane condizionata al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso.

La norma, inoltre, è volta a porre definitivo rimedio ai prelievi ed accantonamenti per pignoramenti

presso terzi che stanno aggredendo ormai da diversi anni il conto corrente n. 23374 intestato a “MIUR *Alloggi Studenti Legge 338/2000*” presso la Tesoreria dello Stato.

Il **comma 2 dell’articolo 17** va a modificare l’articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 («*Contributo dell’Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonché delle regioni e degli enti locali all’attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR*»), muove dall’esigenza di dettagliare la tipologia di supporto che l’Agenzia del Demanio può garantire in relazione alle residenze universitarie.

È previsto il ricorso alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, da parte delle Università statali o degli Enti territoriali interessati, ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, sia per poter svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione sia per le attività di progettazione.

Si prevede, inoltre, che **la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici possa, svolgere il ruolo di stazione appaltante per gli enti pubblici di ricerca** per la realizzazione dell’intervento nonché provvedere alle attività di progettazione.

Il **comma 1 dell’articolo 18** mira a semplificare l’iter di adozione del decreto previsto dall’articolo 14, comma 2, della legge 30 novembre 2010 n. 240, evitando di far ricorso alla procedura di cui all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sostituendo la fonte ivi prevista – ossia un decreto di natura regolamentare – con uno strumento normativo più agile, vale a dire il decreto ministeriale.

La disciplina normativa attualmente in vigore (articolo 14 della legge 30 novembre 2010 n. 240) prevede che per il riconoscimento dei CFU relativi ad attività extra-universitarie, utilizzabili ai fini del conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali a ciclo unico e non, debbano essere rispettati i seguenti limiti quantitativi per ciascuno studente: 12 CFU complessivamente per corsi di I e di II livello (laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e non).

L’intervento sull’articolo 14, comma 3, mira a prevedere che, con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, siano definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99 nell’ambito dei progetti attuati con le università attraverso i patti federativi di cui all’articolo 3 della predetta legge.

Il **comma 2 dell’articolo 18** reca disposizioni conseguenti alla modifica del PNRR che ha rimodulato i *target* quantitativi, nonché rivisto le tipologie ammissibili ai fini del soddisfacimento degli obiettivi

relativi all'attrazione di giovani ricercatori dall'estero.

In particolare, la platea era precedentemente formata da vincitori di bandi dell'*European Research Council* (ERC) e da soggetti che avevano conseguito il *Seal of Excellence* (SoE) nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA). Le procedure di chiamata in Italia erano state previste dall'art. 14 del decreto-legge n. 36 del 2022 (c.d. decreto PNRR 2), rispettivamente ai commi 1 (per i SoE) e 2 (vincitori ERC).

A seguito della revisione del PNRR, la platea dei soggetti è stata estesa in due direzioni: includendo anche coloro che sono stati *shortlisted* nell'ambito dei bandi ERC (ossia ammessi all'ultimo stadio della procedura finale), nonché i dottori di ricerca che abbiano maturato una congrua esperienza all'estero. Si è proceduto, di conseguenza, a prevedere specifici canali di attrazione di questi soggetti, con le innovazioni recate **alla lettera b)**, capoverso comma 1-*bis*, ove che ha ricompreso nelle procedure di cui al comma 1 anche i finalisti ERC ora inclusi a seguito della modifica del Piano, e al capoverso comma 1-*ter*, ove si prevede l'ulteriore procedura che riguarda i dottori di ricerca con esperienza internazionale.

Le modifiche recate invece **dalla lett. a)** sono relative all'estensione temporale del momento di conseguimento del SoE, così da poter includere nei prossimi avvisi anche coloro che lo hanno ottenuto negli anni 2023 e 2024, nonché all'eliminazione dell'identificazione delle risorse identificate dal PNRR in quanto oggetto di rimodulazione a seguito della modifica del Piano. Da quest'ultima modifica non si verifica alcuna spesa o variazione di sorta nell'impatto economico della misura. Si trattava soltanto di un inciso che ripeteva accanto alla disciplina delle procedure l'ammontare di risorse stanziato dal PNRR, ammontare ora oggetto di rimodulazione alla luce della modifica del Piano e in via di definizione mediante un decreto MEF di prossima adozione. In ogni caso, l'indicazione delle risorse disponibili in questa sede è comunque superflua, essendo presente – alla fine del comma 1 – il riferimento al fatto che agli *«oneri previsti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'investimento M4C2- 1.2»*.

Il **comma 3 dell'articolo 18** ha la finalità di incentivare la mobilità dei ricercatori tra università ed enti di ricerca favorendo la conservazione di un adeguato livello retributivo mediante il riconoscimento dei servizi prestati presso l'ente di provenienza. Attraverso la valorizzazione dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza la norma ha quale finalità quella di incentivare la partecipazione dei ricercatori alle procedure di mobilità, offrendo loro la possibilità che il passaggio da un ente ad un altro non comporti un significativo decremento retributivo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Le norme proposte si armonizzano perfettamente con il quadro nazionale vigente, conformandosi alle rinegoziazioni dei parametri relativi agli obiettivi di competenza MUR del PNRR.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

In particolare, quanto all'*housing* universitario, le disposizioni modificano l'impianto normativo esistente, incidendo sulla legge 14 novembre 2000, n. 388 e sull'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché, quanto alla dotazione minima di parcheggi sulla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La norma di cui al comma 2 dell'articolo 17 interviene sul decreto-legge n. 13 del 2023 (cd. PNRR 3).

Relativamente alle disposizioni in materia di formazione superiore e ricerca, le norme proposte vanno ad incidere sull'articolo 14 della legge 30 novembre 2010, n. 240 e sull'articolo 14 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Le norme di competenza sono compatibili con l'attuale assetto costituzionale inerente al riparto delle competenze tra Stato italiano e Unione europea, segnatamente con l'articolo 117 della Costituzione, nonché con il principio costituzionale di tutela del diritto allo studio.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Le norme proposte non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli altri enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Le disposizioni non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Trattandosi di uno schema di decreto-legge, l'intervento non contiene rilegificazioni, né la materia disciplinata è stata oggetto di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nelle materie interessate dal presente intervento normativo.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le norme di competenza sono compatibili con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

La materia non è oggetto di procedura di infrazione.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono linee prevalenti della giurisprudenza al riguardo, né risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o ad analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sulle medesime o analoghe materie in oggetto, ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano la necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Il carattere specifico delle misure contemplate dall'intervento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo il rispetto del principio generale della non discriminazione.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nelle norme di competenza non sono contenute nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel testo sono stati verificati e risultano corretti e aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Le norme di competenza fanno ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non risultano effetti abrogativi impliciti, né norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Non risultano disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti attuativi successivi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati già in possesso del Ministero dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso, quindi, necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Disposizioni in materia di Infrastrutture e Trasporti:

- **Articolo 8, commi 4 e 5** – (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)
- **Articolo 28** – (Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Articolo 8, commi 4 e 5: L'intervento normativo, in coerenza con il programma di governo, introduce misure di rafforzamento della capacità amministrativa e di semplificazione per gli interventi infrastrutturali per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. In particolare, si prevedono disposizioni finalizzate ad assicurare un supporto tecnico specialistico ai Commissari straordinari individuati e, con riguardo al progetto previsto nel PNRR "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera" (misura M2C4 - I4.1), si semplificano le modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate.

Articolo 28: L'intervento normativo, in coerenza con il programma di governo e nelle more dell'aggiornamento del Contratto di programma, Parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa, risponde all'esigenza di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR. Allo scopo si è reso necessario prevedere l'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

Le citate modifiche, che consistono nell'inserimento, nell'eliminazione e nella modifica degli interventi previsti e, conseguentemente, nella rimodulazione delle corrispondenti risorse finanziarie, sono coerenti con i cambiamenti concordati con la Commissione europea e con il Consiglio dell'Unione europea e garantiscono la tempestiva realizzazione degli interventi previsti. Il menzionato decreto ministeriale, inoltre, dovrà provvedere alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del Piano per la ripresa e la resilienza per le misure di

competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma – parte investimenti.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Articolo 8, commi 4 e 5: Il quadro normativo nazionale dell'intervento è costituito dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Articolo 28: Il quadro normativo nazionale dell'intervento è costituito:

- dal decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
- dal decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante “Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico” e, segnatamente dall'articolo 15, che, nel disciplinare i rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, al comma 2-bis, disciplina le modalità di sottoscrizione degli aggiornamenti annuali del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Articolo 8, commi 4 e 5: La presente proposta normativa aggiunge i commi 290-bis e 290-ter all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”, intervenendo in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in materia di gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni) e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in materia di divieto di conferimento di incarichi di consulenza, direttivi o dirigenziali a lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza in capo alle pubbliche amministrazioni), al fine di garantire la celere individuazione dei soggetti deputati a fornire adeguato supporto specialistico ai sopra richiamati Commissari.

Viene disposta, altresì, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 520, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023”,

prevedendosi che l'erogazione dei fondi stanziati dall'art. 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023" sia regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7 bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche".

Articolo 28: l'intervento normativo non incide su leggi e regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Articolo 8, commi 4 e 5: Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Articolo 28: non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Articolo 8, commi 4 e 5: Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

Articolo 28: non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Articolo 8, commi 4 e 5: L'intervento è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali diversi dallo Stato.

Articolo 28: l'intervento è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali diversi dallo Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Articolo 8, commi 4 e 5: La proposta normativa *de qua* non prevede alcuna fattispecie di rilegificazione, né ipotesi di delegificazione.

Articolo 28: non è prevista rilegificazione né l'utilizzazione della delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Articolo 8, commi 4 e 5: Attualmente, non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

Articolo 28: attualmente, non risultano iniziative all'esame del Parlamento concernenti la medesima materia.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Articolo 8, commi 4 e 5: Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

Articolo 28: non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Articolo 8, commi 4 e 5: L'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

Articolo 28: l'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Articolo 8, commi 4 e 5: Non si è a conoscenza di procedure di infrazione aperte sull'oggetto.

Articolo 28: non si è a conoscenza di procedure di infrazione aperte sull'oggetto.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Articolo 8, commi 4 e 5: L'intervento normativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

Articolo 28: l'intervento normativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Articolo 8, commi 4 e 5: Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea sul medesimo o analogo oggetto.

Articolo 28: Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Articolo 8, commi 4 e 5: Non risultano esserci giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Articolo 28: Non risultano esserci giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Articolo 8, commi 4 e 5: Non sussistono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Articolo 28: Non sussistono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Articolo 8, commi 4 e 5: Non si introducono nuove definizioni normative.

Articolo 28: Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Articolo 8, commi 4 e 5: La verifica è stata effettuata con esito positivo.

Articolo 28: La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Articolo 8, commi 4 e 5: Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

Articolo 28: Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Articolo 8, commi 4 e 5: L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti. Si prevede, tuttavia, al comma 290-ter l'abrogazione espressa dell'articolo 1, comma 520, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 28: L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Articolo 8, commi 4 e 5: Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

Articolo 28: Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Articolo 8, commi 4 e 5: Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

Articolo 28: Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Articolo 8, commi 4 e 5: Non si prevedono successivi atti attuativi.

Articolo 28: E' prevista l'adozione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Articolo 8, commi 4 e 5: Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici a disposizione dell'Amministrazione, senza necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

Articolo 28: Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici a disposizione dell'Amministrazione, senza necessità di commissionare elaborazioni statistiche.

Disposizioni in materia di turismo: Articolo 8, comma 17 (*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Dicastero del Turismo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo – Coerenza con il programma di Governo

L'articolo 8 recante “*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori*”, comma 17, del decreto-legge in oggetto, ha come obiettivo quello di consentire al Ministero del turismo: di completare e accelerare la migrazione dei propri sistemi informativi verso i servizi *cloud* del Polo strategico nazionale, di cui all'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito dell'investimento 1.1. “*Infrastrutture digitali*” della Missione 1, componente 1 “*Migrazione al PSN – PAC pilota*” del PNRR; di completare e accelerare la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 “*Turismo e Cultura*” del PNRR e, in particolare, dell'investimento 4.1. “*Tourism Digital Hub*” e dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica, di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, garantendo parallelamente la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico ed assicurando l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.

L'intervento normativo in esame, inoltre, migliora l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, favorisce la sinergia tra i processi istituzionali afferenti ad ambiti affini e la digitalizzazione dei servizi e dei processi, attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi ed interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Pertanto, l'intervento normativo *de quo* risulta coerente con il programma di Governo e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della Missione 1, Componente 3 del PNRR.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo così delineato:

- articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- articolo 35 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- legge 13 dicembre 2023, n. 190.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento in commento non incide direttamente su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali. La finalità perseguita è coerente con gli obiettivi di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento, per le finalità perseguite, risulta coerente con gli attuali criteri di riparto di competenze tra Stato e Regioni, in particolare, non risulta pregiudicata alcuna delle competenze in materia di turismo che l'articolo 117 Cost. riconosce alle Regioni.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione

La disposizione in esame non viola i principi di cui all'art. 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il provvedimento non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato con la piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano presentati in Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

L'intervento normativo in esame risulta coerente con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del decreto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento in esame non si pone in contrasto con la normativa comunitaria e risulta necessario per l'attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie strettamente attinenti alla materia oggetto dell'intervento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

La norma recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto del provvedimento proposto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima, o analoga, materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

L'intervento effettuato non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo, per la parte d'interesse (articolo 8, comma 17), non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento non ha effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

È stato verificato che le disposizioni contenute nell'intervento non producono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica. Non si prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non si prevede l'adozione di successivi atti attuativi oltre la previsione di ricorrere a società operanti nel settore dei servizi informatici al fine di completare ed accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Dicastero del Turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'articolo 8, comma 17, non è stato necessario far ricorso a basi informative.

Disposizioni in materia di Interno:

articolo 8, comma 18 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”

Articolo 9, commi da 1-4 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”

articolo 9, comma 5 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”

articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”

articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”

articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”

articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell’Interno

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

La norma si prefigge l’obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa del Ministero dell’interno operando lungo due linee direttrici. La prima mira a diminuire il numero di anni necessario per partecipare allo scrutinio per la qualifica di Viceprefetto; la seconda mira a conservare integre le risorse umane dell’Area e del Comparto funzioni centrali, prevedendo un divieto di comando, distacco o fuori ruolo di predetto personale. L’intervento, quindi, è da ritenersi necessario e coerente con il programma di Governo.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi da 1-4**

La disposizione si prefigge l’obiettivo di migliorare l’attività di supporto in favore degli enti territoriali per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale, favorendo le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio e promuovendo le migliori prassi.

A tal fine è istituita presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del Governo una cabina di coordinamento che, previo monitoraggio su base territoriale degli interventi PNRR, definisce uno

specifico piano di azione, elaborato sulla scorta delle linee guida emanate dalla Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative la Struttura di missione PNRR, d'intesa con l'Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla cabina di regia PNRR la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR. Tali nuclei operano nel territorio di riferimento del piano di azione. Essi sono composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di quel territorio, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, comprese società in house qualificate (art. 10, decreto-legge n. 77 del 2021). La comunicazione del piano di azione e degli esiti del monitoraggio alla Struttura di missione PNRR Ragioneria generale dello Stato e all'Ispettorato generale per il PNRR è funzionale anche all'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Resta, quindi, ferma la possibilità di adottare, in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti, le iniziative volte all'esercizio di poteri sostitutivi o al superamento del dissenso espresso da amministrazione coinvolte nella realizzazione di interventi del PNRR.

Nel nuovo quadro sopra delineato, vengono fatte salve le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR già previste dall'articolo 12, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 6884, sulla base dei quali il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno stipulato un apposito Protocollo d'intesa per definire le attività di collaborazione ai fini dell'attuazione del comma 1-*sexies*, anche attraverso la costituzione di presidi territoriali unitari tra le prefetture-uffici territoriali del Governo e le ragionerie territoriali dello Stato.

La cabina di coordinamento esercita anche i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lett. a), punto 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, vale a dire i compiti di monitoraggio previsti per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR. La partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla cabina di coordinamento è prevista solo in caso di criticità rilevate nell'ambito di tale monitoraggio.

L'intervento è da ritenersi necessario e coerente con il programma di Governo.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

La disposizione in commento autorizza la prosecuzione per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2024, di 417 progetti (con posti già attivati) della rete del Sistema di Accoglienza e Integrazione (di seguito “SAI”) per un totale di 2.270 posti, destinati all’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina, la cui scadenza è prevista alla data del 31 marzo 2024.

Tale disposizione, inserendosi nel quadro esigenziale connesso allo stato di emergenza per il conflitto bellico in atto in Ucraina, assicura una prosecuzione dell’accoglienza dei profughi provenienti da quel Paese accolti nei cennati progetti (in scadenza al 31.03.2024) fino al 31 dicembre 2024 tenuto conto che l’articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha disposto la proroga di tale stato di emergenza fino alla predetta data.

La previsione normativa in argomento si pone in linea con il programma di Governo atteso che, per effetto di tale disposizione, viene garantita la piena funzionalità del Sistema di accoglienza e Integrazione e, per l’effetto, il potenziamento della capacità operativa per la gestione dell’accoglienza delle persone migranti in ingresso sul territorio nazionale, il quale potenziamento costituisce, peraltro, la finalità d’azione del Commissario delegato di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 984 del 16 aprile 2023. L’intervento è da ritenersi necessario e coerente con il programma di Governo.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

L’articolo in esame prevede che siano adeguate le tempistiche, le risorse e le modalità attuative degli interventi per le opere pubbliche (cd. medie opere) previsti dalla legge a seguito di rimodulazione e aggiornamento del PNRR. La proposta, quindi, mira a coordinare il testo di legge con la revisione del Piano. L’intervento, quindi, è da ritenersi necessario e coerente con il programma di Governo.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

L’articolo in esame individua adeguate coperture finanziarie relative alle opere che, a seguito di rimodulazione e aggiornamento del PNRR, sono state stralciate dallo stesso, senza che da ciò sia conseguita una perdita dei contributi assegnati, e in alcuni casi già spesi, dalle amministrazioni locali. La proposta, quindi, mira a coordinare il testo di legge con la revisione del Piano. L’intervento, quindi, è da ritenersi necessario e coerente con il programma di Governo.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

In relazione alla Missione 5: “Inclusione e Coesione”, componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati (Progetti Generali)”, la disposizione, in adeguamento alla modifica del Target originario da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026, avvenuta con Decisione ECOFIN dell’8 dicembre 2023 prevede il completamento di circa 300 progetti (sui totali 600) di pianificazione integrata in tutte le 14 Città Metropolitane, in almeno una delle tre dimensioni seguenti:

- a. Manutenzione per il riutilizzo e la riattivazione di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti;
- b. Miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici;
- c. Miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane attraverso il supporto alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO₂.

Viene richiesto, inoltre, al fine di un soddisfacente raggiungimento del Target, l'ulteriore risultato del completamento delle azioni di pianificazione integrata su una superficie di almeno 3.000.000 metri quadrati da parte di tutte le 14 Città Metropolitane.

L'intervento normativo, necessario per l'adeguamento della disciplina attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano, arricchisce di nuovi strumenti gli interventi finalizzati al miglioramento delle periferie delle città metropolitane e in generale al recupero delle aree urbane degradate, in piena coerenza con il programma di Governo.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

In relazione alla Missione 5: “Inclusione e Coesione”, componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, la disposizione mira al raggiungimento del target quantitativo relativo al completamento di almeno 1080 progetti, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana, entro il secondo trimestre 2026.

La previsione è dunque coerente con il programma di Governo.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale.**

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

L'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, prevede che il passaggio alla qualifica di viceprefetto avvenga con cadenza annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera.

L'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza siano tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

La disposizione in commento intende rafforzare l’attività di supporto in favore degli enti locali per la realizzazione degli interventi del PNRR su base territoriale.

Il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - che detta disposizioni relative alla *governance* del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure - agli articoli 12 e 13, prevede la possibilità di adottare i poteri sostitutivi (articolo 12), nonché di avviare, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale, la procedura per il superamento del dissenso, che prevede la sottoposizione della questione al Consiglio dei ministri per le determinazioni di conseguenza (articolo 13).

L’articolo 55, comma 1, lett. a), numero 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che il Ministero dell’istruzione comunica al Prefetto competente per territorio gli interventi che ha autorizzato, affinché il Prefetto possa monitorarne l’attuazione da parte degli enti locali mediante l’attivazione di tavoli di coordinamento finalizzati all’efficace realizzazione delle attività.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 1-sexies e 1-septies, del decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, nella legge 5 agosto 2022, n. 108, sono stati istituiti presidi territoriali allo scopo di garantire supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione dei finanziamenti destinati all’attuazione degli stessi, con particolare riferimento al controllo sul divieto di doppio finanziamento e sui conflitti d’interesse nonché all’espletamento dei controlli antimafia. In attuazione del comma 1-septies, il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze hanno stipulato apposito Protocollo d’intesa per definire le attività di collaborazione ai fini dell’attuazione del comma 1-sexies.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

La disposizione tiene conto, anche con espressi richiami, del quadro normativo nazionale di riferimento, in relazione alle singole materie interessate dall’intervento normativo.

In particolare, si richiama la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in quel Paese, nonché l’articolo 1, commi 669-671 della legge n. 197 del 2022 e la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2023 con le quali tale stato di emergenza è stato prorogato, rispettivamente, fino al 3 marzo 2023 e fino 31 dicembre 2023.

Il contesto emergenziale ucraino è stato, infine, prorogato fino al 31 dicembre 2024 per effetto dell'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza per il conflitto in atto in Ucraina fino alla data predetta.

Si segnala, inoltre, la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta, per un anno, l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione della misura della protezione temporanea in favore dei predetti. Alla predetta Decisione ha fatto seguito la Decisione di Esecuzione (UE) 2023/2409 del Consiglio del 19 ottobre 2023 che ha prorogato la cennata misura della protezione temporanea fino alla data del 4 marzo 2025.

Altro provvedimento normativo di rilievo è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 che legittima gli sfollati provenienti dall'Ucraina, titolari della misura di protezione temporanea su richiamata, ancorché non richiedenti protezione internazionale, ad accedere alle misure di accoglienza assicurate nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015 nonché alle progettualità della rete S.A.I.

Altre disposizioni che integrano il quadro normativo nazionale di riferimento sono: l'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 che reca la disciplina del Sistema di Accoglienza e Integrazione (S.A.I.), l'articolo 1-*septies* del menzionato decreto legge n. 416/1989 che disciplina il Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (di seguito "FNPSA"), istituito presso il Ministero dell'interno e destinato al finanziamento delle attività e degli interventi assicurati nel S.A.I. e il Decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 che disciplina le modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del predetto Fondo ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza destinati ai beneficiari dei progetti del Sistema di Accoglienza e Integrazione (S.A.I.), nonché le modalità di funzionamento di tale sistema di accoglienza.

Infine, si segnala l'articolo 8 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2020, come modificato dall'articolo 9 dell'OCDPC n. 881 del 29 marzo 2023 che, nell'ambito del contesto emergenziale in argomento, autorizza il Ministero dell'interno a derogare a rilevanti disposizioni del codice dei contratti pubblici per semplificare ed accelerare le procedure di affidamento dei servizi connessi all'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina nel S.A.I.

➤ **Articolo 32 "Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali"**

La disposizione si inserisce nel contesto della vigente legislazione afferente all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

➤ **Articolo 33 "Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»"**

La disposizione si inserisce nel contesto della vigente legislazione afferente all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

La disposizione si inserisce nel contesto della vigente legislazione afferente all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

La disposizione si inserisce nel contesto della vigente legislazione afferente all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche in relazione all’utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

La disposizione incide sull’articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, riducendo il periodo minimo di servizio necessario per l’ammissione dei Viceprefetti aggiunti allo scrutinio per la promozione alla qualifica di Viceprefetto. Essa ha carattere ordinamentale e non incide né sul numero dei posti in dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 179, né su quello dei promossi alla qualifica superiore, in quanto viene ridotto solo il requisito temporale per l’accesso al relativo scrutinio. La medesima disposizione, inoltre, in deroga all’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, introduce il divieto temporaneo (esteso sino al 31 dicembre 2025) di collocare in posizione di comando, distacco o di assegnare presso altre pubbliche amministrazioni il personale dell’Amministrazione civile dell’interno, ivi compreso quello dirigenziale appartenente all’Area Funzioni centrali.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

Il comma 1, quarto periodo, espressamente dispone che la cabina di coordinamento esercita i compiti di monitoraggio attribuiti al Prefetto dal citato articolo 55, comma 1, lett. a), numero 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il comma 3 dell’articolo in esame fa salve le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall’articolo 12, commi 1- sexies e 1-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

La disposizione in commento non introduce modifiche sulla vigente normativa di settore, limitandosi a prevedere la possibilità di una prosecuzione, fino al 31 dicembre p.v., dei progetti di accoglienza nella rete SAI dei profughi provenienti dall'Ucraina, in scadenza al 31 marzo 2023.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Le norme in oggetto modificano, integrano e sostituiscono le disposizioni di cui all'art. 1 commi 139 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n.145, al fine di adeguare e coordinare la normativa alla revisione del PNRR.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

La disposizione interviene nella modifica dell'articolo 1 comma 29-bis e ss. della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nell'ambito di contributi assegnati ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

L'intervento incide sull'art. 21 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge del 29 dicembre 2021, n. 233.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

La disposizione incide sui commi 42-bis e 42-quater dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio 2020).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

➤ La disposizione è coerente con le previsioni ed i principi costituzionali.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

➤ La disposizione è coerente con le previsioni ed i principi costituzionali.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

➤ La disposizione è coerente con le previsioni ed i principi costituzionali.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

La disposizione è coerente con le previsioni ed i principi costituzionali.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

La disposizione è coerente con le previsioni ed i principi costituzionali.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

La disposizione è coerente con le previsioni ed i principi costituzionali.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

La disposizione è coerente con le previsioni ed i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

L'intervento non presenta profili di interferenza con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a Statuto speciale nonché degli Enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

La disposizione in parola non collide con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dal primo comma dell’articolo 118 della Costituzione.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

La disposizione in parola non collide con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dal primo comma dell’articolo 118 della Costituzione.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

La disposizione in commento rispetta i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza previsti dall’articolo 118, comma 1, della Costituzione.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

La disposizione non pone problemi di compatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, sanciti dall’art. 118, comma 1, della Costituzione.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

La disposizione non pone problemi di compatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, sanciti dall’art. 118, comma 1, della Costituzione.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

La disposizione non pone problemi di compatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, sanciti dall’art. 118, comma 1, della Costituzione.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

La disposizione non pone problemi di compatibilità con i principi costituzionali di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, sanciti dall’art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

La disposizione non comporta effetti di rilegificazione.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

La disposizione non comporta effetti di rilegificazione.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Nel caso di specie non si pone un’esigenza di rilegificazione.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Non sono necessari interventi di rilegificazioni.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Non sono necessari interventi di rilegificazioni.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

Non sono necessari interventi di rilegificazioni.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Non sono necessari interventi di rilegificazione.

8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materie analoghe all’esame del Parlamento e relativo status.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

Non risultano iniziative normative su materia analoga.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 1-4**

Non risultano iniziative normative su materia analoga.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Non risultano iniziative normative su materia analoga.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Non risultano iniziative normative su materia analoga.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Non risultano iniziative normative su materia analoga.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

Non risultano iniziative normative su materia analoga.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Non risultano iniziative normative su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sullo specifico aspetto trattato dalla disposizione in esame.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sullo specifico aspetto trattato dalla disposizione in esame.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sullo specifico aspetto trattato dalla disposizione in esame.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sullo specifico aspetto trattato dalla disposizione in esame.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sullo specifico aspetto trattato dalla disposizione in esame.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sullo specifico aspetto trattato dalla disposizione in esame.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti sullo specifico aspetto trattato dalla disposizione in esame.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

L’intervento risulta compatibile con l’ordinamento comunitario.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Non risultano procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi

innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Non si segnalano indicazioni prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

Non si rinvencono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

Non si rinvencono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Non si rinvencono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali.**

Non si rinvencono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Non si rinvencono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

Non si rinvencono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Non si rinvencono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

Nel testo non vengono introdotte nuove definizioni facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

Non vengono introdotte nuove definizioni facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Nel testo non vengono introdotte nuove definizioni facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Nel testo non vengono introdotte nuove definizioni facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Nel testo non vengono introdotte nuove definizioni facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

Nel testo non vengono introdotte nuove definizioni facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Nel testo non vengono introdotte nuove definizioni facendosi riferimento a quelle già correntemente utilizzate.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

È stata verificata la correttezza del riferimento normativo contenuto nella disposizione.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nella disposizione.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per inserire nuove disposizioni all’interno del provvedimento normativo vigente.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

Non si è fatto ricorso alla tecnica novellatrice.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Non si è fatto ricorso alla tecnica novellatrice.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto necessario per i fini preposti.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto necessario per i fini preposti.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

La tecnica della novella legislativa è utilizzata per modificare e integrare il comma 1 dell’art. 21 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge del 29 dicembre 2021, n. 233.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, poiché il testo modifica direttamente disposizioni vigenti sulla stessa materia, in particolare mediante la riformulazione dell'art. 1, comma 42-bis e ss. della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

L'intervento normativo non prevede effetti abrogativi, limitatamente alla parte del testo vigente del decreto sostituito con la nuova disposizione.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

La disposizione non comporta effetti abrogativi impliciti.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

La disposizione non comporta effetti abrogativi impliciti.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

La disposizione non comporta effetti abrogativi impliciti.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

La disposizione non comporta effetti abrogativi impliciti.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

La disposizione non comporta effetti abrogativi impliciti.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

La disposizione non comporta effetti abrogativi impliciti.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

La disposizione introdotta non comporta effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

La disposizione introdotta non comporta effetti retroattivi, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

La disposizione non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

La disposizione non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

La disposizione non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

La disposizione non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

La disposizione non ha effetti retroattivi o di reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate ovvero di interpretazione autentica.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

Non risultano deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto dell’intervento in esame.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

Non risultano deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto dell’intervento in esame.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto della disposizione in commento.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Non risultano aperte deleghe legislative sull’oggetto dell’intervento in esame.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Non risultano aperte deleghe legislative sull’oggetto dell’intervento in esame.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

Non risultano aperte deleghe legislative sull’oggetto dell’intervento in esame.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Non risultano aperte deleghe legislative sull’oggetto dell’intervento in esame.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

La disposizione non prevede atti successivi di esecuzione.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

La disposizione prevede che, entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione PNRR, d’intesa con la Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del sopra citato piano d’azione da parte della cabina di coordinamento, il monitoraggio della sua attuazione e il suo eventuale adeguamento.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Per l’attuazione della disposizione è prevista l’adozione di uno o più decreti del Ministero dell’interno di ammissione al finanziamento dei progetti in argomento per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2024.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Non sono necessari successivi atti attuativi.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Non sono necessari successivi atti attuativi.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

La disposizione non necessita di atti successivi per l’attuazione.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Non sono necessari successivi atti attuativi.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

➤ **Articolo 8 “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori”, comma 18**

L'intervento normativo non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, commi 1-4**

L'intervento normativo non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

L'intervento normativo non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

L'intervento normativo non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

L'intervento normativo non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

L'intervento normativo non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

L'intervento normativo non necessita di elaborazioni statistiche da parte dell'ISTAT.

Disposizioni in materia tributaria: Articolo 24 (*Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari*)

Referente ATN: Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'articolo 24 reca disposizioni in tema di reclutamento dei magistrati tributari. La disposizione oggetto di analisi risulta necessaria ed urgente al fine di consentire tempestivamente il reclutamento e l'immissione in servizio di magistrati tributari mediante una procedura straordinaria per l'anno 2024, in attesa dell'assunzione degli stessi mediante il concorso pubblico di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 545/92, e persegue l'obiettivo di adempiere, pertanto, compiutamente, agli impegni assunti in materia con il PNRR. L'intervento è, altresì, volto a contemperare l'esigenza appena descritta con quella di assicurare la professionalità dei magistrati tributari, garantita dalla previsione di una serie di criteri di selezione.

La disposizione è coerente con il programma di Governo e con gli impegni assunti con il PNRR.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo sul quale interviene la disposizione in commento è composto dai seguenti provvedimenti:

- 1) Legge 31 agosto 2022, n. 130 (articolo 1, comma 10) che prevede che, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte nell'anno 2023 (autorizzate nel numero massimo di 100), aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità. ;
- 2) Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (articoli 4 e seguenti) che descrive la procedura di reclutamento dei magistrati tributari. In particolare, il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e in una prova orale. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova teorico-pratica consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria. La prova orale verte sulle seguenti materie:
 - a) diritto tributario e diritto processuale tributario;
 - b) diritto civile e diritto processuale civile;
 - c) diritto penale tributario;
 - d) diritto costituzionale e diritto amministrativo;
 - e) diritto commerciale;
 - f) diritto dell'Unione europea;

 - h) contabilità aziendale e bilancio;
 - i) elementi di informatica giuridica;

l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

È prevista l'ammissione alla prova orale dei candidati che ottengono un punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale e un giudizio di sufficienza nel colloquio nella lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta punti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il comma 1 è volto ad introdurre e disciplinare, per l'anno 2024, una procedura concorsuale in deroga rispetto a quella ordinaria prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 545/1992 e descritta nel punto precedente.

Nello specifico, la disposizione del comma 1 (che introduce il comma 10-bis e il comma 10-ter all'articolo 1 della legge n. 130/2022) disciplina il concorso pubblico finalizzato all'assunzione di sessantotto magistrati tributari, oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge 130/2022, ovvero a seguito del transito nella magistratura tributaria di magistrati provenienti da altre giurisdizioni, che corrispondono, oggi, al numero di settantotto. La procedura in esame, semplificata rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 545/92, si articola in una prova preselettiva (volta a garantire una prima selezione di candidati), due prove scritte (rispetto alle quali il comma 10-ter prevede che non si proceda alla correzione del secondo elaborato se la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta non supera i diciotto trentesimi), nonché in una prova orale (alla quale sono ammessi i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta).

Il comma 2 individua un termine di trenta giorni entro cui il Ministero dell'economia e delle finanze bandisce il concorso di cui ai commi 10-bis e 10-ter, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto.

Il comma 2 individua un termine di trenta giorni entro cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve bandire il concorso di cui ai commi 10-bis e 10-ter, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La disposizione è compatibile con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento non evidenzia profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento non evidenzia profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La disposizione non introduce interventi di rilegificazione né di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

È stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti sulla stessa materia depositati in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Per quanto concerne le procedure di reclutamento dei giudici tributari, si fa presente che, dopo l'entrata in vigore della L. 130/2022, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale da parte della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado di Milano e della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Venezia, con riguardo, in particolare, all'art. 1, comma 10, della L. 130/2022, e agli artt. 4, 4-ter, 4-quater del D. Lgs. 545/1992, nelle parti in cui prevedono per le procedure di interpello e di concorso, nonché per la nomina dei magistrati e giudici tributari, la competenza del Ministero dell'Economia e Finanze, invece della competenza del Ministero della Giustizia. Si rappresenta, altresì, che anche la Corte di Giustizia Tributaria di Messina ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 4-ter del d.lgs. 545/1992 ("Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta"), dell'art. 4-quater del d.lgs. 545/1992 ("Commissione di concorso"), e dell'art. 9 del d.lgs. 545/1992 ("Procedimenti di nomina dei componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado"). I dubbi di costituzionalità hanno posto in discussione le garanzie di autonomia e di indipendenza dell'ordinamento giudiziario tributario rispetto al MEF. Sul punto, tuttavia, si deve precisare che, proprio al fine di garantire l'imparzialità e la terzietà dei giudici tributari, nonché di affermare la piena autonomia gestionale dei servizi di giustizia tributaria rispetto al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, l'articolo 20, comma 2-ter, del D.L. 44/2023 ha istituito, nell'ambito del MEF, il Dipartimento della Giustizia Tributaria. Tale passo è stato compiuto anche sulla base delle indicazioni della Commissione Europea nell'ambito del monitoraggio della Milestone MIC1-35 del PNRR. È, pertanto, fondamentale sottolineare che le funzioni di competenza del nuovo Dipartimento si configurano come mere attività amministrative di supporto non solo rispetto alla procedura concorsuale di selezione dei magistrati tributari, ma anche con riguardo all'attività giurisdizionale svolta dal corpo giudicante, le cui funzioni sono, invece, disciplinate dalla legge e dalla regolamentazione adottata dall'organo di autogoverno dei magistrati e giudici tributari.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta giurisprudenza europea sulla materia in esame.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta giurisprudenza della Corte EDU sulla materia in esame.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono elementi da evidenziare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La disposizione non introduce definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Tutti i riferimenti normativi sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La disposizione introduce all'articolo 1 della Legge n. 130/2022 due nuovi commi (10-bis e 10-ter) che disciplinano una procedura concorsuale straordinaria per l'anno 2024, in deroga a quella ordinaria di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 545/1992.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La disposizione non ha effetti abrogativi espressi, né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

La disposizione non ha effetto retroattivo né natura di interpretazione autentica. La disposizione prevede una procedura concorsuale straordinaria per l'anno 2024, in deroga a quella ordinaria di cui all'articolo 4 del D. Lgs. 545/1992.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La disposizione prevede due provvedimenti attuativi:

- 3) l'adozione del bando di concorso, previo parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto;
- 4) la nomina della commissione esaminatrice del concorso, entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, previa delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

I termini prescritti sono funzionali alla conclusione della procedura concorsuale entro il 2024.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

I dati statistici utilizzati sono già a disposizione dell'Amministrazione e, pertanto, non è stato necessario ricorrere all'ISTAT.

Disposizioni in materia di giustizia: Articoli: 22 (*Disposizioni urgenti in materia di personale*); **23** (*Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza*); **25** (*Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi*); **26** (*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*); **27** (*Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa*).

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 25, 26 e 27 risultano urgenti e necessarie in quanto perseguono l'obiettivo di ulteriore implementazione di quelle misure di carattere organizzativo e di diritto sostanziale tese al perseguimento degli obiettivi di riforma, di smaltimento dell'arretrato e di efficientamento del sistema giustizia, sottesi al piano nazionale di ripresa e di resilienza e, pertanto, coerenti con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si pone ad ulteriore implementazione del quadro degli istituti e delle misure normative già definite dall'ordinamento per la regolamentazione dei profili di disciplina organizzativa, ordinamentale e di diritto sostanziale connessi all'attuazione di quelle misure di riforma tese al perseguimento degli obiettivi previsti dal P.N.R.R.

Nel dettaglio, si osserva quanto segue.

L'articolo 22 del decreto-legge apporta modifiche agli **articoli 11 e 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80**, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 di disciplina del personale addetto all'ufficio del processo, ivi introducendo un ulteriore articolo 16-bis.

L'intervento operato sull'**articolo 11 del decreto-legge 80/2021** è consistito nell'apportare modifiche direttamente ai commi secondo e quarto, e, di riflesso, a tutti gli ulteriori provvedimenti normativi presupposti o richiamati dai suddetti commi. Nel dettaglio, si osserva quanto segue.

L'articolo 11 del decreto-legge 80/2021 reca previsioni relative al reclutamento del contingente di personale da adibire all'ufficio per il processo.

L'ufficio per il processo è una struttura organizzativa (originariamente prevista dall'art. 16-octies del decreto-legge n. 179/2012, poi abrogato dal decreto legislativo n. 151 del 2022) operativa presso i tribunali ordinari e presso le Corti d'appello con l'obiettivo di "garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Il quadro normativo di riferimento recante disciplina di detto modulo organizzativo è costituito dai seguenti provvedimenti:

- **art. 73, co. 8-bis D.L. n. 69/2013 e art. 50, co. 1-bis D.L. n. 90/2014**, recante regolamentazione dei tirocini formativi;
- **art. 50 D.L. n. 90/2014 e DM 1° ottobre 2015** recante regolamentazione delle misure organizzative per il funzionamento dell'ufficio del processo;
- **Circolare DOG 14 febbraio 2017** recante linee guida per la predisposizione dei progetti formativi di perfezionamento;
- **D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116** recante disciplina della destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo;
- **D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151** recante “*Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 234*”;
- **Delibera CSM 18 giugno 2018 e Circolare 15 maggio 2019** recante “*Linee guida per l'ufficio del processo*”;
- **Articolo 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186.**

Ulteriori previsioni che completano il quadro normativo di riferimento relativo alla materia disciplinata con il presente intervento normativo sono:

- il **decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487** “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”, con riferimento ai profili dell'immissione in servizio dei vincitori di concorso nella pubblica amministrazione (con riferimento alle disposizioni introdotte con l'articolo 22, comma 1 lettera a) numero 1) e lettera b) numero 2);
- il **decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160** “*Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150*” (con riferimento a quanto previsto dall'articolo 11 comma 4 lettera a) in relazione ai titoli per l'accesso al concorso per magistrato ordinario);
- il **decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70** “*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*”, nonché la **legge 31 dicembre 2012, n. 247** “*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*”, ovvero l'**articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398** di “*Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127*” e gli ulteriori provvedimenti di rango primario ivi richiamate nonché il **decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537** recante “*Norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali*” con riferimento alla prevista equivalenza del servizio prestato in qualità di addetto all'ufficio per il processo (come riformato dal presente intervento normativo, che prevede la consecutività di almeno un biennio) ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio (articolo 11 comma 4 lettera b) ovvero ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali (articolo 11 comma 4 lettera c);
- **articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116** di “*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge*

28 aprile 2016, n. 57”, e **decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487** in relazione alla previsione che attribuisce all’avvenuta prestazione lavorativa per almeno un biennio in qualità di addetti all’ufficio per il processo il riconoscimento di un titolo di preferenza, rispettivamente, per l’accesso alla magistratura onoraria (articolo 11 comma 4 lettera d) ovvero per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (articolo 11 comma 4 lettera d-bis).

Con l’intervento operato sull’**articolo 14 del decreto-legge 80/2021**, invece, sono state apportate modifiche alla disciplina delle “procedure straordinarie di reclutamento” delle unità di personale da destinare all’ufficio del processo. Nel dettaglio, l’intervento riguarda la materia del reclutamento del personale amministrativo e della successiva immissione in ruolo, che trova la propria fonte di disciplina nel **decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (il cui articolo 36, peraltro, era già stato derogato in parte qua dal vigente articolo 11 del decreto-legge 80/2021 comma primo, recante regolamentazione delle procedure di reclutamento del contingente di personale da destinare all’ufficio per il processo, i cui requisiti di partecipazione alle relative procedure vengono ora diversamente modulati per effetto delle integrazioni apportate dal decreto-legge in esame al comma secondo dell’articolo 11 del decreto-legge 80/2021), oltre che nel **decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3** recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”.

L’articolo 16-bis, di nuova introduzione, disciplina invece la “stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato” in esito alle descritte procedure di reclutamento. La materia trova la propria fonte di disciplina nel **decreto legislativo 75/2017**.

Il quadro normativo di riferimento in relazione alle ulteriori disposizioni di competenza della scrivente amministrazione riguardate dal presente decreto-legge (articoli 22, 23, 25, 26 e 27), si completa con le seguenti previsioni:

- **decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271** recante “*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*” (in relazione alle modifiche apportate al comma secondo e all’introduzione di un nuovo comma 5-bis da parte dell’articolo 22 comma 5 del decreto-legge)
- **decreto legislativo 150 del 2009**, con particolare riferimento agli strumenti di incentivazione del merito e della produttività (in relazione all’articolo 23 dell’odierno decreto-legge);
- **articoli 546, 553 e 630 del Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443**, recante “*Codice di procedura civile*” (in relazione all’articolo 25 del decreto-legge 19 del 2024).

In generale, gli articoli di nuova introduzione (articolo 551-bis c.p.c.), e le disposizioni di modifica ovvero di integrazione di vigenti istituti processuali (articolo 553 c.p.c., innovato dall’articolo 25, comma 1, lettera c; articolo 630, comma secondo, c.p.c., modificato dall’articolo 25, comma 1, lettera d), si inseriscono nell’ambito del quadro normativo definito dal **Capo III del libro terzo, titolo II, del codice di procedura civile**, di disciplina delle procedure di espropriazione presso terzi, e dalle relative disposizioni di attuazione di cui al **regio decreto 18 dicembre 1941, n. 136**;

- **decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313**, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario*”

giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”, **decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82** recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, **decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale 22 settembre 2022** e **decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51**, attuativo della **Direttiva UE 680/2016 (in relazione all’articolo 26 del decreto-legge 19 del 2024)**;

- **decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150**, in materia di giustizia riparativa (in relazione all’articolo 27 dell’odierno decreto-legge) e **decreto del Ministero della giustizia 9 giugno 2023** recante “*Istituzione presso il Ministero della giustizia dell’elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco, del contributo per l’iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell’attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull’elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l’esercizio dell’attività*”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L’intervento normativo incide sulla disciplina attualmente vigente sia mediante novella sia mediante introduzione di disposizioni integralmente innovative o sostitutive.

Con riferimento alle specifiche linee di intervento, si rappresenta, nel dettaglio, quanto segue.

L’articolo 22, nel dettare disposizioni urgenti in materia di personale, integra i presupposti legittimanti la partecipazione alle procedure concorsuali estendendoli anche a chi consegua i previsti titoli di studio entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando di concorso, così modificando **l’articolo 11 comma 2, primo periodo, del decreto-legge 80/2021 e al tempo stesso dettagliando l’articolo 2, comma 8, del d.P.R. 487/1994**, in chiave parzialmente derogatoria ad una prassi applicativa che ha visto finora richiedere il possesso dei titoli di studio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali.

Parimenti la previsione, nella misura in cui specifica che la prestazione lavorativa svolta nell’ambito dell’ufficio del processo deve avere durata almeno biennale affinché alla stessa possa essere attribuito valore di titolo preferenziale o comunque titolo equipollente a quelli elencati alle successive lettere del medesimo articolo, incide sull’**articolo 11 comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 80 del 2021**, e, di riflesso, sulle ulteriori norme dallo stesso richiamate nel testo attualmente vigente per effetto di detto rimando, circoscrivendone il campo di applicazione.

Le previsioni successive, chiarendo la possibilità che le graduatorie distrettuali incapienti rispetto ai posti messi a concorso per un profilo siano “colmate” dando la possibilità ai candidati idonei non utilmente collocati di presentare domanda per una o più sedi dei distretti, incidono sul meccanismo concorsuale di assegnazione delle sedi originariamente configurato dall’**articolo 14 comma 11 del decreto-legge 80/2021**, mentre la possibilità che i vincitori di concorso presso altre amministrazioni differiscano la data di immissione in ruolo fino al termine del rapporto a tempo determinato e comunque non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato, incide sul

meccanismo dell'assunzione in servizio delineato dall'**articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487** e sull'**articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3**.

Da ultimo, con l'inserimento di un nuovo articolo, il 16-bis all'interno del corpo normativo del decreto-legge 80/2021, recante previsione di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, il legislatore è intervenuto a normare in deroga a quanto previsto dall'**articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75**, mentre l'articolo 22 comma 5 apporta modifiche all'**articolo 67** delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al **decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271**, prevedendo, al comma secondo, che l'albo dei periti presso il Tribunale sia integrato con la previsione dell'iscrizione della categoria degli esperti in "trascrizione" ed ulteriormente introducendo un ulteriore comma 5-bis, con esso rimettendo ad un ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, la definizione delle ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.

La disposizione in materia di pignoramento di crediti verso terzi (articolo 25) incide sensibilmente sulla disciplina processualcivilistica dell'espropriazione forzata presso terzi, modificando il limite degli importi oggetto degli obblighi di custodia del terzo, grazie all'interpolazione operata sull'articolo 546 comma primo c.p.c., circoscrivendo temporalmente l'efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi (articolo 551-bis c.p.c.), stabilendo che il creditore dichiara al terzo *debitor debitoris* i dati necessari per provvedere ai pagamenti previsti dall'articolo 169-*septies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (articolo 553 comma primo c.p.c.). L'ulteriore disciplina introdotta nel corpo dell'articolo 553 c.p.c. con i commi quarto, quinto e sesto, contribuisce a definire il meccanismo che associa alla mancata notifica dell'ordinanza di assegnazione dei crediti la sospensione della produzione degli interessi di mora, ovvero addirittura l'inefficacia dell'ordinanza stessa.

L'intervento operato sull'articolo 630, comma secondo, c.p.c., costituisce soltanto un'implementazione dell'obbligo di comunicazione dell'intervenuta estinzione del giudizio anche ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale.

Ulteriori modifiche hanno interessato le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e segnatamente:

- a) l'articolo 36, con l'introduzione della previsione che il terzo pignorato possa accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice;
- b) il Titolo IV, la cui rubrica del Capo II è stata integrata con il riferimento all'espropriazione mobiliare presso terzi;
- c) l'introduzione di un nuovo articolo 169-*septies*, recante individuazione delle informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati costituenti il contenuto della dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice.

L'articolo 26, al comma primo, apporta modifiche sostanzialmente di carattere definitorio all'articolo 2 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

Le ulteriori modifiche apportate agli articoli 28, comma 6, e 39, comma 1, del medesimo testo, si sono rese necessarie per operare un opportuno coordinamento sistematico a seguito

dell'attivazione della PDND intervenuta in esito all'emanazione del decreto 22 settembre 2022 del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante “*Obblighi e termini di accreditamento alla Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)*”.

Da ultimo, si osserva come con l'**articolo 27** del presente decreto-legge sia stata operata una rimodulazione degli orizzonti temporali di riferimento delle disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa contenute nel decreto legislativo n. 150 del 2022, prevedendo il differimento al 31.12.2023 dei termini previsti dagli articoli 92 e 93 del predetto decreto. L'operatività della giustizia riparativa ad oggi risente infatti del fatto che è ancora in corso secondo gli step programmati l'attuazione del complesso organico della rete nazionale di servizi essenziali ed uniformi e che il numero di iscrizioni all'elenco dei mediatori esperti in programmi in giustizia riparativa non è ancora sufficiente a coprire i servizi, sicché risulta necessario computare anche l'anno 2023 quale periodo rilevante per l'acquisizione in capo ai mediatori esperti dei requisiti formativi ed esperienziali previsti dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 150 del 2022. Ad oggi, invero, l'iscrizione all'elenco dei mediatori esperti, in fase di primo popolamento dello stesso, è consentita di diritto a peculiari categorie di soggetti, purché in possesso i medesimi, alla data del 30.12.2022, di specifici requisiti; la modifica normativa consente l'accesso alla domanda di iscrizione all'elenco ad una platea maggiormente ampia di soggetti legittimati, con l'effetto di aumentare le domande di iscrizione, rafforzando così i risultati già raggiunti in tal senso con il D.M. integrativo del 15.12.2023 (che ha rimosso il divieto di iscrizione contemporanea all'albo dei mediatori civili, commerciali e familiari ed ha ridotto a livello circondariale anziché distrettuale l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense).

Tale ampliamento della platea dei soggetti che cureranno i programmi di giustizia riparativa renderà quindi la riforma più efficace, e consentirà l'operatività dei plurimi istituti che costituiscono l'innesto del sistema della giustizia riparativa nel sistema penale, non potendo gli effetti processuali di nuovo conio esplicarsi, prima della individuazione e costituzione dei primi Centri, in coerenza col disegno normativo atto a garantire affidabilità ed uniformità alle esperienze di giustizia riparativa capaci di avere effetti sul processo penale, ed in modo che anche l'autorità giudiziaria, in sede di adozione del provvedimento di invio delle parti al Centro per l'espletamento di un programma di giustizia riparativa, possa fare affidamento su strutture pubbliche e su mediatori esperti qualificati.

Si suggerisce pertanto un intervento di integrazione delle disposizioni transitorie in materia contenute nel decreto legislativo n. 150 del 2022, che consenta il differimento al 31.12.2023: - dei termini previsti dall'articolo 92, rispettivamente, al comma 1 (*dies a quo* del termine di sei mesi, assegnato alle singole Conferenze locali per provvedere alla ricognizione dei servizi di giustizia riparativa in materia penale, erogati a quella data da soggetti pubblici o privati specializzati, convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che operano in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri soggetti pubblici), al comma 2 (*dies a quo* per il computo del quinquennio di riferimento per la valutazione dell'esperienza maturata dai soggetti in questione e della coerenza delle prestazioni dagli stessi erogate con le previsioni degli articoli 42, 64 e 93 del decreto legislativo, e della data di consolidamento del curriculum degli operatori in servizio presso i soggetti suindicati, al fine, anche in tal caso, della medesima verifica, per la finalità di redazione dell'elenco da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei centri);

-del termine fissato all'articolo 93, comma 1 per la maturazione in capo ai mediatori esperti dei requisiti formativi ed esperienziali utili per l'iscrizione all'elenco.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità dell'intervento normativo con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, in quanto le disposizioni in oggetto, di natura ordinamentale, incidono su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. g) e lett. l) della Costituzione).

Si evidenzia altresì come per le disposizioni dell'articolo 27 in materia di giustizia riparativa sia prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134 l'acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni in esame non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti sul medesimo oggetto all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Le disposizioni in esame sono compatibili con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana sulle materie oggetto di intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni in esame non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni in esame non introducono nuove definizioni normative nel senso proprio del termine.

Ad ogni buon conto, e per completezza espositiva, si specifica che l'articolo 26 rimodula il regime definitorio associato ad alcuni istituti quali il "casellario giudiziale", il "casellario giudiziale europeo", il "casellario dei carichi pendenti", l' "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato", l' "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti

amministrativi dipendenti da reato”, per tutti facendo riferimento alla “*base dati ai sensi dell’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*”.

Peraltro, all’articolo 2 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313), si introduce la definizione di “**ufficio centrale**” (articolo 2 comma 1 lettera p), di “**DGSIA**” (articolo 2 comma 1 lettera p-ter), di “**PDND**” (articolo 2 comma 1 lettera q-bis).

Le definizioni introdotte appaiono coerenti ed armonizzate al complessivo assetto ordinamentale e sistemico.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche apportate alla legislazione vigente e riassunte *sub* 3) della Parte I, proprio in ragione dell’esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si individuano norme implicitamente abrogate per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni in esame inerenti i profili di analisi di diretta competenza dell’amministrazione della giustizia.

5) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L’articolo 22, al comma 1, lettera *a*), estende la partecipazione alle procedure di reclutamento del personale da assegnare all’ufficio per il processo anche a coloro che conseguano i previsti titoli di studio entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso. Si tratta di una disposizione che, diversamente modulando l’orizzonte temporale di riferimento per la maturazione dei requisiti richiesti, potrebbe configurare una previsione parzialmente derogatoria all’attuale regime, che ha il proprio riferimento normativo nell’articolo 2 comma 8 del d.P.R. 487/1994 e per come si è poi cristallizzato nella prassi applicativa, che ha visto finora richiedere il possesso dei titoli di studio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali.

L’articolo 22, comma 1, lettera *c*), nel disciplinare le procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, espressamente prevede che dette procedure siano

attivate in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

L'articolo 22 comma 3 espressamente prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1 (ovvero la previsione che riferisce il "servizio prestato con merito" a quello svolto per almeno due anni consecutivi e non più a quello svolto per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione) e numero 2.3 (ovvero la disposizione che attribuisce il carattere di titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato al servizio prestato con merito nell'ufficio per il processo), si applichi anche agli addetti all'ufficio per il processo già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.

L'articolo 25 comma 3 prevede che l'articolo 551-*bis* del c.p.c., di nuova introduzione, recante disciplina dell'"efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi", si applichi anche alle procedure esecutive già pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Parimenti, si prevede che il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perda efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratorio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 4, anche i crediti già assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione non viene notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima, conformemente al nuovo meccanismo introdotto dal nuovo quarto comma aggiunto all'articolo 553 c.p.c.

Da ultimo, per effetto di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 25, nel caso in cui siano decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento, l'ordinanza di assegnazione già pronunciata perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.

Da ultimo, si osserva come con l'articolo 27 del presente decreto-legge sia stata operata una rimodulazione degli orizzonti temporali di riferimento delle disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa contenute nel decreto legislativo n. 150 del 2022, prevedendo il differimento al 31.12.2023 dei termini previsti dagli articoli 92 e 93 del predetto decreto.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte relative alla medesima materia, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Si segnalano i seguenti provvedimenti che dovranno essere adottati per assicurare piena attuazione alle norme in esame:

- decreto del Ministero della giustizia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, finalizzato a stabilire le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria (articolo 22 comma 5);

- provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia di aggiornamento delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale volto a definire le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, (articolo 26 comma 1 lettera d) numero 1);
- provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, e il Garante per la protezione dei dati personali, di definizione delle regole tecniche finalizzate a consentire l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno nei casi previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (articolo 26, comma 1 lettera h).

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici in possesso dell'amministrazione della giustizia, come integrati da alcuni elementi informativi provenienti da Banca d'Italia.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

Disposizioni in materia di affari regionali: articolo 37 (Attività del « Nucleo PNRR Stato-Regioni »)

Referente TN: *Ufficio legislativo del Ministro per gli Affari Regionali e le autonomie*

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La proposta normativa sostituisce la lettera b) dell'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, la quale prevede l'attribuzione al Nucleo PNRR-Stato Regioni (istituito dal medesimo articolo 33 presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri) della funzione di supporto nei confronti delle regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, coerentemente con le linee del PNRR, di progetti aventi particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominati «Progetto bandiera».

In particolare, la novella chiarisce il ruolo del citato Nucleo, circoscrivendolo all'attività di supporto solo tecnico e favorisce, altresì, il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR.

Restano ferme le competenze delle medesime amministrazioni e le modalità di finanziamento dei «progetti bandiera» previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

L'intervento normativo si inquadra nell'alveo del programma di Governo anche con riferimento all'attuazione del PNRR entro tempi predefiniti. Il chiarimento in merito al ruolo di supporto solo tecnico svolto dal Nucleo PNRR Stato Regioni è volto, infatti, a fugare talune incertezze in passato manifestate circa la *governance* dei Progetti bandiera e la competenza sui medesimi da parte delle Amministrazioni titolari di interventi PNRR, che viene espressamente richiamata.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 che, dal punto di vista della *governance*, ha previsto l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni. Si ricorda che il Nucleo PNRR Stato-Regioni, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano, cura l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (art. 33, co.3, lett. a), dl 152/2021); con la disposizione che il presente intervento intende novellare, supporta le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato "Progetto bandiera" (art. 33, co.3, lett. b), dl 152/2021); presta assistenza agli enti territoriali, con particolare riferimento ai piccoli comuni e ai comuni insulari e delle zone montane, anche in raccordo con le altre iniziative di supporto tecnico attivate dalle amministrazioni competenti (art. 33, co.3, lett. c), dl 152/2021); condivide, infine, con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni raccolte e comunica, d'intesa con le medesime strutture, le attività svolte, anche mediante la progettazione e gestione di uno spazio web informativo, dedicato ai tavoli di coordinamento e alle attività di assistenza agli enti territoriali (art. 33, co.3, lett. d), dl 152/2021). Inoltre, rileva l'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che dispone in ordine all'assegnazione delle risorse ai "progetti bandiera", prevedendo in particolare l'utilizzo di economie degli investimenti del PNRR e la possibilità che alla loro realizzazione concorrano le risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione. Tale disposizione continuerà ad applicarsi ai progetti bandiera.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta normativa in esame interviene sull'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, sostituendo la disposizione di cui alla lettera b) che prevede in capo al Nucleo PNRR Stato-Regioni, un'attività di supporto per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato "Progetto bandiera".

È fatta salva l'applicazione dell'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che prevede le modalità di assegnazione delle risorse per la realizzazione dei "progetti bandiera".

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è del tutto coerente con i principi costituzionali, anche con riferimento al riparto di competenze tra Stato e Regioni.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo è in linea con l'attuale ripartizione di competenze tra Stato e Regioni. Esso afferisce all'attività del Nucleo PNRR Stato-regioni, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui funzione attiene al coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo non attiene ad aspetti ricadenti nell'ambito della disciplina dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

In materia di Nucleo PNRR Stato-Regioni non vi sono altri disegni di legge pendenti.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisa una peculiare giurisprudenza costituzionale nella materia oggetto dell'intervento normativo.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Al di là dell'obiettivo di semplificazione anche ai fini dell'attuazione del PNRR nei termini sopra indicati, non risultano ulteriori profili di interesse.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano elementi di interesse.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ravvisano elementi di interesse.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano elementi di interesse.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano elementi di interesse.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano esistenti linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vi sono nuove definizioni introdotte dal testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni alle disposizioni vigenti in ordine alla attività del Nucleo PNRR Stato-regioni.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme precedentemente abrogate espresse nel testo normativo.

Dall'intervento normativo non discendono abrogazioni implicite.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'intervento normativo non prevede successivi provvedimenti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non vi sono profili di interesse.

Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: articoli 38 e 39.

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto-legge in esame trova il suo fondamento nella necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma nonché dall'esigenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Le misure adottate dagli articoli 38 e 39, di competenza del Ministero del Made in Italy, sono quindi coerenti con il programma di governo in quanto sono volti, rispettivamente, a definire il piano Transizione 5.0., afferente all'investimento 15 della Missione 7 del PNRR, nonché ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.

Infatti, con la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è stato introdotto all'interno del PNRR un nuovo capitolo dedicato al Piano REPowerEU, promosso dalla Commissione europea in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dall'invasione russa dell'Ucraina. Nello specifico, la nuova Missione 7-REPowerEU del PNRR mira a rafforzare le reti di distribuzione e di trasmissione, comprese quelle del gas, accelerare la produzione di energia rinnovabile, ridurre la domanda di energia, aumentare l'efficienza energetica e creare le competenze per la transizione verde nei settori pubblico e privato e promuovere le catene del valore dell'idrogeno e delle energie rinnovabili attraverso misure che agevolino l'accesso al credito e ai crediti d'imposta. Tra le misure della Missione 7 – REPowerEU, l'Investimento 15 – “Transizione 5.0” accoglie un intervento volto a favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite la concessione di crediti d'imposta, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 6.300.000.000.

In particolare, la nuova misura è finalizzata a sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili, consentendo di pervenire ad un risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026.

A tale fine, il PNRR prevede il riconoscimento alle imprese di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, in relazione ai seguenti investimenti:

- a) attività digitali (beni strumentali materiali 4.0 e beni strumentali immateriali 4.0135);
- b) attività necessarie all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (esclusa la biomassa);
- c) formazione del personale per l'acquisizione di competenze per la transizione verde.

Il beneficio fiscale deve commisurato, in base ad almeno tre soglie incrementali, alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3 per cento) o al risparmio energetico nei processi interessati (almeno del 5 per cento rispetto ai consumi precedenti per gli stessi processi) riconducibile agli

investimenti nelle attività digitali. Inoltre, il beneficio deve aumentare in funzione del miglioramento certificato dell'efficienza energetica e del risparmio energetico conseguito.

Per essere ammissibili i progetti d'innovazione devono essere certificati da un valutatore indipendente che attesti che questi soddisfano, ex ante, i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Occorre inoltre una certificazione ex post dell'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Con riferimento invece all'articolo 38, assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale risulta fondamentale in un'ottica di rispetto non solo delle risorse umane impiegate ma anche dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale è così composto:

- Decreti-legge di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza:
 - a) decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233;
 - b) decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito nella legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - c) decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito nella legge 21 aprile 2023, n. 41.
- Decreto-legge 05/01/2015, n. 1 convertito modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.20 recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto" che, all'articolo 3, reca le apposite disposizioni finanziarie nell'ambito della procedura dell'amministrazione straordinaria di ILVA.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Gli articoli 38 e 39 non incidono sulle leggi e i regolamenti vigenti. Si segnala, tuttavia, che per le risorse relative al Piano Transizione 5.0. si farà ricorso alla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia" mentre le risorse trasferite alla società Acciaierie d'Italia S.p.a sono afferenti alle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali vigenti in materia e in particolare con l'articolo 117 della Costituzione, che prevede il rispetto della normativa europea come principio fondamentale.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli Enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli Enti locali, risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Si conferma l'assenza di rilegificazioni, nonché delegificazione e strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sollevate questioni di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto né altra giurisprudenza rilevante in merito.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. In particolare, con riferimento all'articolo 38, l'intervento, in ossequio al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH), si colloca nell'ambito del PNRR. La decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e introduce all'interno del PNRR un nuovo capitolo RePowerEu, promosso dalla stessa Commissione Europea. La nuova Missione 7, in particolare, mira a rafforzare le reti di distribuzione e di trasmissione, comprese quelle del gas, accelerare la produzione di energia rinnovabile, ridurre la domanda di energia, aumentare l'efficienza energetica e creare le competenze per la transizione verde nei settori pubblico e privato e promuovere le catene del valore dell'idrogeno e delle energie rinnovabili attraverso misure che agevolino l'accesso al credito e ai crediti d'imposta.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e non si pone in contrasto con Convenzioni internazionali firmate o applicabili in Italia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano sussistere, sulla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinanzi al citato Organo.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

L'intervento non pone alcuna interferenza con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La specificità della materia non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengono già al linguaggio tecnico-giuridico di settore. Per completezza, si segnala invece l'introduzione del Piano Transizione 5.0., in ragione del quale è consentito un credito di imposta per l'effettuazione di nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

Il testo fa corretto riferimento alla legislazione nazionale vigente.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento normativo non modifica o integra disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono effetti abrogativi impliciti, né è disposta l'abrogazione espressa di disposizioni normative sulla medesima materia.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme già abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto a discipline vigenti.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

L'articolo 38, comma 17, prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non sussistono tali necessità.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

TITOLO: Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Amministrazioni competenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministri senza portafoglio: per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR; per la pubblica amministrazione; per gli affari regionali e le autonomie; per la protezione civile e politiche del mare; per lo sport e i giovani; per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Ministeri: dell'interno; della giustizia; dell'economia e delle finanze; dell'ambiente e della sicurezza energetica; delle infrastrutture e dei trasporti; del lavoro e delle politiche sociali; dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; delle imprese e del made in Italy; della salute; dell'istruzione e del merito; dell'università e della ricerca; del turismo.

Per le disposizioni di cui all'articolo 6 l'AIR è esclusa ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. h), del D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169.

Per gli articoli da 2 a 7, l'articolo 8, commi 1, 2, 3, 6, 17 e 18, l'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, l'articolo 12, commi 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, l'articolo 14, comma 1, lett. a) b), e successivi commi 4, 8, 9, 10, gli articoli 22, 23, 26, 27 e 37 è stata richiesta l'esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale *“Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR”*.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale.

- 1) Disposizioni in materia di affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Con contributi del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; del Ministero della salute; del Ministero dell'istruzione e del merito: **articolo 1, articolo 8, commi da 8 a 11, articolo 12, commi 1, 2, 3, articoli da 13 a 16 e articolo 43.**
- 2) Disposizioni in materia di salute: **articoli 1, comma 13, articolo 8, commi 15 e 16, articolo 42, articolo 44.**
- 3) Disposizioni in materia di università e ricerca: **articoli 5, 17 e 18.**
- 4) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: **articolo 8, commi 4 e 5 e articolo 28**
- 5) Disposizioni in materia di interno: **articolo 9, comma 5, articoli 32, 33, 34 e 35.**
- 6) Disposizioni in materia tributaria: **articolo 24.**
- 7) Disposizioni in materia di giustizia: **articolo 25.**
- 8) Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: **articoli 38 e 39.**

Disposizioni in materia di affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Con contributi del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; del Ministero della salute; del Ministero dell'istruzione e del merito: articolo 1, articolo 8, commi da 8 a 11, articolo 12, commi 1, 2, 3, articoli da 13 a 16 e articolo 43.

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'8 dicembre 2023 è stato approvato, con decisione del Consiglio ECOFIN, il nuovo PNRR italiano, comprensivo del RepowerEU; per effetto della revisione, la dotazione finanziaria del PNRR è salita a 194,4 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di euro in prestiti e 71,8 miliardi di euro in sovvenzioni). Con tale decisione, pertanto, sono state apportate significative modifiche nella composizione del Piano per tener conto dei seguenti elementi:

- ✓ l'introduzione di nuovi interventi riguardanti l'iniziativa RepowerEU che si è tradotta nella previsione di una nuova Missione (Missione 7) a cui sono collegate 17 Misure aggiuntive, per le quali l'Unione europea ha assegnato all'Italia risorse aggiuntive per circa 2,9 miliardi di euro (comprensive della somma dovuta per rivalutazione del PIL);
- ✓ la rimodulazione finanziaria (in aumento o in diminuzione) di diverse misure già presenti nel PNRR;
- ✓ il defianziamento totale di alcune misure che sono uscite definitivamente dal PNRR.

Pertanto, rispetto al PNRR del 2021, il nuovo Piano comprende 66 riforme, sette in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti, diretti a promuovere la competitività e la resilienza dell'Italia, nonché la transizione verde e digitale e abbraccia settori quali le energie rinnovabili, le catene di approvvigionamento verdi e le ferrovie. Inoltre, sono previste 145 misure nuove o modificate, intese a rafforzare riforme fondamentali in settori quali la giustizia, gli appalti pubblici e il diritto della concorrenza. Complessivamente, il nuovo PNRR prevede investimenti aggiuntivi per 25 miliardi di euro, di cui 11 miliardi afferenti ai nuovi interventi del capitolo REPowerEU e 14 miliardi derivanti dall'ampliamento di investimenti già previsti dal PNRR.

L'intervento normativo, che si compone di 46 articoli, contiene misure urgenti in diversi settori nevralgici per l'economia nazionale, finalizzate a garantire la realizzazione degli obiettivi del nuovo PNRR italiano.

La prima parte contiene specifiche disposizioni che integrano e migliorano la Governance del PNRR e del PNC con lo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR; la seconda parte, invece, contiene disposizioni recanti semplificazioni di tipo orizzontale (applicabili, cioè, a tutti i settori del PNRR), misure finalizzate ad agevolare la realizzazione di specifiche misure e interventi, nonché regole di tipo procedurale dirette ad assicurare la realizzazione degli interventi non più finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 1, articolo 8, commi dall'8 all'11, articolo 12, commi 1, 2 e 3, articoli da 13 a 16 e articolo 43

L'articolo 1 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare gli aspetti finanziari derivanti dal nuovo PNRR, comprensivo del capitolo REPowerEU, relativi sia agli investimenti aggiuntivi previsti dal Piano, sia agli interventi, non più finanziati dal PNRR, in quanto incompatibili con le relative condizionalità. Quanto agli investimenti aggiuntivi, pari a circa 25 miliardi di euro, la relativa copertura finanziaria è assicurata:

a) nella misura di circa 15 miliardi dalle seguenti voci:

- ✓ contributi aggiuntivi assegnati per RepowerEU: circa 2,76 miliardi;

- ✓ sovvenzioni aggiuntive derivanti dalla rivalutazione del PIL: circa 0,14 miliardi;
 - ✓ definanziamento di misure del vecchio PNRR: circa 7 miliardi, al netto dei progetti in essere, le cui risorse, come noto, non possono essere utilizzate a copertura;
 - ✓ economie rilevate su misure del vecchio PNRR: circa 2,98 miliardi di euro;
- b) nella misura di oltre 9 miliardi di euro dalle rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa indicate nell'articolo stesso.

Quanto agli investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR, pari a circa 22 miliardi di euro, occorre considerare che si tratta per circa 12 miliardi di euro di c.d. progetti in essere (e, dunque, già finanziati a legislazione vigente) e per circa 10 miliardi di euro di nuovi investimenti, inseriti nel PNRR approvato nel 2021, ma rivelatisi, come detto, non compatibili con le condizionalità del Piano. Relativamente a questi ultimi investimenti, si precisa che si è provveduto, in considerazione dell'impiego per circa 7 miliardi delle risorse liberate in sede di revisione per il finanziamento dei nuovi investimenti PNRR, ad individuare con l'articolo 1 una specifica copertura finanziaria per i restanti investimenti pari a circa 3 miliardi di euro.

Si indicano, nel dettaglio, gli interventi ex PNRR specificamente finanziati con l'articolo 1 del decreto:

- ✓ valorizzazione dei beni confiscati alle mafie: euro 300 milioni;
- ✓ realizzazione dei Piani urbani integrati: euro 1,6 miliardi;
- ✓ utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate: euro 1 miliardo;
- ✓ infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne: euro 500 milioni;
- ✓ investimenti relativi ai servizi digitali e cittadinanza digitale: euro 19 milioni;
- ✓ "Progetto Cinecittà": euro 30 milioni.

Con specifico riguardo alle risorse del bilancio ordinario utilizzate dall'articolo, 1 sia per il finanziamento dei nuovi investimenti PNRR, sia per la realizzazione degli investimenti espunti in sede di revisione, si evidenzia che si tratta di:

- ✓ euro 2,24 miliardi, derivanti dalla riduzione della dotazione del Piano nazionale complementare;
- ✓ euro 400 milioni, derivanti da riduzione risorse stanziata con la legge di bilancio 2024 per i contratti di sviluppo, in considerazione del fatto che ai medesimi contratti di sviluppo sono destinate dal PNRR risorse per 2,5 miliardi di euro;
- ✓ euro 900 milioni, derivanti dall'impiego delle risorse del Fondo opere indifferibili;
- ✓ euro 1,8 miliardi, derivanti dalla riduzione, a partire dal 2026, delle risorse previste dagli articoli 1, comma 44, della legge n. 160 del 2019 e 1, comma 319, della legge n. 145 del 2018;
- ✓ euro 800 milioni, derivanti dall'impiego di risorse del Ministero dell'economia e delle finanze;
- ✓ euro 2 miliardi, dalla riduzione dei fondi pluriennali di investimento delle Amministrazioni centrali;
- ✓ euro 5 miliardi, derivanti dall'utilizzazione delle risorse del fondo FSC.

La disposizione delinea, inoltre, un apposito meccanismo procedimentale finalizzato a ripristinare la dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione, attraverso un monitoraggio rafforzato degli investimenti inclusi nel PNC, che viene contestualmente rimodulato ed aggiornato, mediante uno specifico decreto ministeriale, per quanto concerne i relativi obiettivi iniziali, intermedi e finali.

La proposta normativa di cui all'articolo 8, commi da 8 a 10, prevede l'istituzione, a decorrere dal 1° luglio 2024, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, da inquadrarsi nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente la dotazione organica risulta aggiornata come segue:

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA			
Qualifica/area	Dotazione organica Sezione A Agricoltura	Dotazione organica Sezione B ICQRF	Dotazioni organiche per Area
Dirigente I fascia	12 (*)	4	16
Dirigente II fascia	46 (*)	23	69
Totali dirigenti	58	27	85
Area Funzionari	521	635	1.156
Area Assistenti	395	410	805
Area Operatori	8	9	17
Totale personale non dirigenziale	924	1.054	1.978
Totale dotazioni organiche	982	1.081	2.063

(*) di cui un dirigente di prima fascia e due dirigenti di seconda fascia presso gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

Per le finalità di cui alla proposta normativa, è autorizzata la spesa di euro 124.000 per l'anno 2024 e di euro 270.000 annui a decorrere dal 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La spesa è giustificata alla luce della seguente tabella ricognitiva:

QUALIFICA	TRATTAMENTO ECONOMICO							Onere complessivo da luglio 2024
	Stipendio tabellare a	IVC	Retribuzione posizione fissa	Retribuzione posizione variabile	Risultato	Oneri riflessi a carico dell'Amm.ne (Contributi c/Amm.ne 29,88% e IRAP 8,50% di a+b+c) (Contributi c/Amm.ne 24,20% e IRAP 8,50% di d)	Totale annuale a regime dal 2025	
Dirigente I fascia	€ 60.102,87	€ 300,56	€ 39.803,20	€ 59.500,00	€ 35.000,00	€ 72.740,40	€ 267.447,03	€ 123.437,09

Ai sensi del comma 2, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa,

con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e istituti di formazione. Conseguentemente, dalla suddetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ulteriori rispetto a quelli previsti e debitamente coperti nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 891, lettere a) e b) della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

La proposta normativa di cui al comma 11, invece, è finalizzata all'implementazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria, fino quindi alla conclusione del Piano per l'attivazione di misure di assistenza tecnica, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L'intervento è giustificato dall'incremento della dotazione finanziaria delle risorse PNRR di competenza del MASAF. In particolare, nell'ambito della riprogrammazione PNRR, il Ministero ha ottenuto 2,35 miliardi aggiuntivi, quasi raddoppiando le risorse PNRR gestite dall'amministrazione. Tenuto conto che le risorse del PNRR di competenza del MASAF sono quasi raddoppiate ne consegue che è necessario implementare, in proporzione, le risorse per l'assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi programmati al fine di concluderli nei tempi previsti con impatti positivi per gli operatori di filiera e per dare maggiori opportunità di lavoro e far crescere l'agroalimentare nazionale. Inoltre per lo scale-up della misura M2C1 I2.2 il rafforzamento del supporto tecnico contribuisce al raggiungimento dei target nazionali in materia di energie rinnovabili e al contempo rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico mediante la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo il consumo del suolo, nonché a interventi di riqualificazione dei fabbricati ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture quali la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dai tetti, la realizzazione dell'isolamento termico degli edifici e la realizzazione di un sistema di areazione. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dispone di un fondo (capitolo 2330 del proprio stato di previsione), istituito con l'art. 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, utile a coprire i costi per la stipula di accordi e convenzioni o all'indizione di gare per le attività di supporto tecnico operativo e assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi del PNRR.

L'articolo 12 reca misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi. In merito, si evidenzia che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si è concluso l'iter di approvazione della revisione del PNRR, già valutata positivamente dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023: la revisione in questione nasce dall'esigenza di tenere conto delle circostanze oggettive idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune riforme o investimenti per come originariamente configurati. Per effetto di tale modifica, taluni interventi e misure non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, con conseguente disapplicazione, in relazione agli stessi, della disciplina acceleratoria, nonché delle ulteriori disposizioni legislative introdotte allo specifico fine di semplificare le procedure di aggiudicazione e la conseguente fase esecutiva contrattuale degli interventi compresi nel PNRR senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 prevedono, in primo luogo, che in relazione agli interventi, tra quelli non più ricompresi nel PNRR, connotati da un avanzato stato di progettazione e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, è consentita, in ogni caso, l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR. La previsione risulta

funzionale allo scopo di garantire continuità nell'applicazione dell'anzidetta disciplina derogatoria, che, relativamente agli interventi in oggetto, ha già trovato applicazione con riferimento alla fase prodromica all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica. Ciò, allo scopo di scongiurare eventuali ed indebiti ritardi nell'attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento.

Al comma 2 si prevede che, in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3, poi, chiarisce che, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano a trovare applicazione – entro il limite delle risorse stanziata a legislazione vigente e senza impatti finanziari per la finanza pubblica – le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute nei seguenti atti normativi:

- ✓ decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
- ✓ decreto – legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
- ✓ decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,
- ✓ decreto – legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Inoltre, continuano comunque a trovare applicazione anche tutte le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR.

In merito all'articolo 13, si rappresenta che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata inserita la riforma del sistema ITS (M4-C1-R.1.2) con lo scopo di: rafforzare il modello organizzativo e didattico tramite l'integrazione dell'offerta formativa, l'introduzione di premialità e l'ampliamento dei percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti necessarie per realizzare il piano "Impresa 4.0"; consolidare gli ITS nel sistema ordinamentale dell'Istruzione terziaria professionalizzante, rafforzandone la presenza attiva nel tessuto imprenditoriale dei singoli territori; integrare i percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti; rafforzare il coordinamento fra le scuole professionali, gli ITS e le imprese.

Sotto il profilo delle risorse, allo sviluppo del sistema ITS il PNRR, per mezzo dell'investimento M4-C1-I.1.5, destina 1,5 miliardi di euro con l'obiettivo ultimo di raddoppiare il numero degli attuali iscritti entro il 2026.

Le risorse sono finalizzate ai seguenti interventi:

- l'incremento del numero di ITS;
- il potenziamento dei laboratori con tecnologie 4.0;
- la formazione dei docenti, affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai fabbisogni delle aziende locali;
- lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali.

Con la legge n. 99 del 2022 si è intervenuti per dare attuazione alla riforma 1.2 – M4C1 del PNRR. In particolare, la riforma ha introdotto le seguenti innovazioni all’ordinamento degli ITS:

- è stata modificata la denominazione degli istituti tecnici superiori in Istituti tecnologici superiori (ITS Academy);
- sono state individuate nuove aree tecnologiche rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali ITS;
- è stata introdotta la suddivisione dei percorsi ITS in due livelli, a seconda del quadro europeo delle qualifiche (*European Qualification Framework - EQF*);
- è stato rafforzato il raccordo tra gli ITS Academy e il sistema universitario e AFAM; sono stati ridefiniti i soggetti fondatori, con il riconoscimento agli istituti di alta formazione artistica e musicale di un ruolo paritario rispetto alle università e il venir meno della necessaria presenza degli enti locali;
- è stata ridisegnata la governance delle fondazioni ITS Academy;
- è stata rafforzata la sinergia con le imprese, prevedendo l’incremento delle ore di tirocinio e la previsione che l’attività formativa sia svolta almeno per il 60 per cento del monte ore da docenti provenienti dal mondo del lavoro;
- è stato istituito un fondo ad hoc destinato a finanziare i percorsi formativi, secondo una logica di programmazione triennale; sono stati potenziati gli istituti connessi al diritto allo studio, mediante la previsione di borse di studio ad hoc anche per lo svolgimento di tirocini.

La legge n. 99 del 2022, al fine di dare seguito alle numerose novità introdotte ha previsto una serie di decreti ministeriali da adottare, nel rispetto dei target del PNRR, entro il 31 dicembre 2023.

Tra gli altri, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- decreto ministeriale n. 229 del 25 agosto 2022, recante riparto dei finanziamenti agli ITS per l’anno 2022 (ai sensi dell’art. 14, comma 5);
- decreto ministeriale n. 87 del 17 maggio 2023, in materia di modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS Academy (ai sensi dell’art. 10, comma 8);
- decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023, in materia di criteri e modalità per la costituzione delle commissioni di esame, con le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonché con i modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate (ai sensi dell’art. 6, comma 2 e dell’art. 5, comma 2);
- decreto ministeriale n. 89 del 17 maggio 2023, che reca lo schema definito a livello nazionale dello statuto delle Fondazioni ITS Academy (ai sensi dell’art. 4, comma 3);
- decreto ministeriale n. 144 del 21 luglio 2023, che reca l’assegnazione delle risorse nazionali relative all’esercizio finanziario 2023, di cui al Fondo per l’istruzione tecnologica superiore e l’implementazione degli indirizzi di programmazione nazionale per la valorizzazione e il rafforzamento dei percorsi formativi degli ITS Academy (ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3 e 14, comma 5);
- decreto direttoriale n. 1385 del 10 agosto 2023, che reca la ripartizione delle risorse del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore agli ITS Academy per l’esercizio finanziario 2023 (ai sensi degli articoli 11, commi 1 e 3 e 14, comma 5).

In sede di attuazione della riforma del sistema ITS sono emerse delle criticità applicative da cui è scaturita l’esigenza della presente proposta normativa.

Destinatari diretti: ITS Academy

Destinatari indiretti: docenti, studenti, imprese, università

ITS Academy	146
Percorsi attivi	1.002
Iscritti ai percorsi attivi	25.842

Soggetti partner	3.564
di cui Imprese	1.484
di cui Associazioni di imprese	163

*Dati aggiornati al 12 giugno 2023

In merito all'articolo 14, la linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede la "creazione di un sistema multidimensionale per la formazione continua dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale", con il coordinamento del Ministero dell'istruzione e del merito, la formazione di "circa 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo, la creazione di circa 20.000 corsi di formazione". La formazione del personale scolastico sulla transizione digitale riveste un ruolo strategico nel processo di innovazione di ciascuna scuola e di sviluppo professionale, anche per la sua complementarità con la linea di investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, che ha il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di insegnanti e studenti.

In particolare, tale secondo obiettivo si realizza attraverso l'attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, da effettuarsi in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nonché dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che inserisce le competenze linguistiche fra gli obiettivi del sistema di formazione in servizio dei docenti.

La linea di investimento 2.1 del PNRR mira, pertanto, ad assicurare la qualità dell'insegnamento e, quindi, anche il ricorso alla strumentazione digitale.

Alla luce di quanto evidenziato, occorre, dunque, allineare la disciplina in materia di formazione iniziale, prevista dal decreto legislativo n. 59/2017, rispetto agli obiettivi previsti dalle linee di investimento del PNRR, rendendola più aderente rispetto a tali obiettivi e maggiormente efficace.

In particolare, vengono introdotti uno o più moduli, pari ad almeno il 20% delle ore complessive previste, da destinare alla formazione sulla transizione digitale nella didattica e al potenziamento delle discipline STEM. In questo modo, già nella formazione durante il periodo di prova vengono potenziati gli ambiti formativi previsti dagli investimenti del PNRR (2.1 e 3.1).

La proposta normativa apporta modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", che si sono rese necessarie a seguito della revisione del PNRR e volte a garantire il raggiungimento dei target previsti dal Piano, per quanto attiene alle riforme R. 2.1 e 2.2. della Missione 4 – C1. In particolare, la lettera c) del comma 1, introduce il comma 1-ter all'art. 18 del sopracitato decreto legislativo al fine di assicurare, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, che tra le attività formative obbligatorie del periodo annuale di servizio in prova, per i docenti immessi in ruolo a settembre 2023, siano ricompresi anche moduli formativi pari ad almeno il 20% delle ore complessivamente previste nello specifico decreto ministeriale, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, la cui partecipazione sarà comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale.

Si rende, infatti, necessario coordinare in maniera più efficace e maggiormente esaustiva la riforma con gli investimenti PNRR. Sul punto, si precisa che vengono introdotti uno o più moduli, pari ad almeno il 20% delle ore complessive previste, da destinare alla formazione sulla transizione digitale

nella didattica e al potenziamento delle discipline STEM. In questo modo, già nella formazione durante il periodo di prova vengono potenziati gli ambiti formativi previsti dagli investimenti del PNRR (2.1 e 3.1).

Destinatari: docenti immessi in ruolo che stanno svolgendo il periodo di formazione in prova. Peraltro, l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 126/2019, prevede che possano essere ammessi a partecipare alla procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, di cui al comma 1, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, coloro che hanno svolto, tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo.

Detta procedura straordinaria, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, è stata indetta con D.D. n. 497 del 2020.

Tuttavia, la procedura abilitante non risulta compatibile con la Riforma del sistema di reclutamento prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Infatti, in attuazione di quanto previsto dal PNRR è stato ridefinito il sistema di reclutamento del personale docente (M4C1-Riforma 2.1), che ha inciso sia sulle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali (art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), che sulla formazione iniziale del medesimo personale tramite l'introduzione dei percorsi universitari e accademici di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, volti al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Tale procedura, pertanto, non consentirebbe di raggiungere l'obiettivo PNRR che prevede di assumere 70.000 insegnanti reclutati secondo il nuovo sistema. Occorre, altresì, richiamare la sentenza del TAR Lazio n. 17747/23, con la quale il Giudice amministrativo ha accolto il ricorso presentato da 41 aspiranti iscritti alla procedura abilitante straordinaria, bandita con il citato Decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 497, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente in ordine alla richiesta di svolgimento della procedura.

Si rende necessario, perciò, intervenire sull'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile del 2017, n. 59, mediante l'aggiunta del comma 6-ter che dispone l'abrogazione espressa del comma 7, dell'articolo 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

Destinatari: I 110.000 iscritti alla procedura concorsuale straordinaria finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria che è stata bandita, con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 21 aprile 2020, n. 497, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4° serie speciale, del 28 aprile 2020, n. 34.

La previsione di specifici corsi universitari di formazione, destinati a docenti abilitati e finalizzati alla specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, era stata introdotta dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, numero 249, in attuazione dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, numero 244. I criteri e le modalità per lo svolgimento di tali corsi di formazione sono stati successivamente disciplinati dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011, che all'articolo 5 ha previsto che gli stessi debbano essere riservati in via esclusiva ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire l'abilitazione per il sostegno. La suddetta normativa ha trovato applicazione sino all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che all'articolo 1, comma 792, lettera f), ha integrato l'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 numero 59, prevedendo che sono "titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo e secondo grado". In particolare, con tale modifica vengono espressamente richiesti come requisiti di ammissione ai percorsi universitari

finalizzati alla specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado i medesimi titoli di accesso richiesti per la partecipazione al concorso ordinario per la scuola secondaria, indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 5, di seguito riportati:

1. "il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".

2. "il possesso congiunto (per gli insegnanti tecnico-pratici) di:

a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche". In via transitoria, questo secondo requisito non è necessario sino all'anno scolastico 2024/2025".

In entrambi i casi i requisiti sopra indicati sono alternativi al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso. In applicazione del quadro normativo sopra illustrato è stato adottato il decreto del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019 che, nel disciplinare l'accesso al IV ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno, a partire dall'anno accademico 2018/2019, ha integrato e modificato le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 settembre 2011, richiamando all'articolo 3, relativamente ai requisiti di accesso ai suddetti percorsi di specializzazione, l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017. Tale impianto normativo ha trovato applicazione fino al VII ciclo dei percorsi di specializzazione, attivati nell'anno accademico 2022/2023.

Successivamente, con le modifiche apportate dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è stata eliminata dal testo dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 59/2017, la previsione in base alla quale si stabiliva che i requisiti di ammissione ai percorsi di specializzazione sul sostegno erano i medesimi titoli che consentivano la partecipazione ai concorsi ordinari per la scuola secondaria di I e II grado, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 5. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017, a loro volta novellati dall'articolo 44 del decreto legge n. 36/2022, prevedono come requisiti per la partecipazione ai concorsi ordinari per la scuola secondaria di I e II grado "il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso". Ciò premesso, si rende necessario colmare la lacuna normativa generata dalla riforma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 59 del 2017, definendo in via ordinamentale i requisiti necessari per partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno, e in particolare il possesso dei titoli di studio previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, senza prevedere il possesso congiunto dell'abilitazione. In tal modo, si pongono le condizioni per poter rendere più efficaci i corsi di specializzazione, ampliando la platea dei partecipanti alla selezione per l'accesso agli stessi.

Pertanto, con la modifica proposta, i requisiti di ammissione ai percorsi universitari finalizzati alla specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado saranno i medesimi titoli di accesso richiesti per la partecipazione al concorso ordinario per la scuola secondaria, indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 5, ovvero il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".

2, il possesso congiunto (per gli insegnanti tecnico-pratici) di:

a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche". In via transitoria, questo secondo requisito non è necessario sino all'anno scolastico 2024/2025.

In entrambi i casi i requisiti sopra indicati sono alternativi al possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso.

Destinatari: i partecipanti ai corsi di abilitazione sul sostegno

La riforma del sistema di orientamento" 1.4 della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR prevede l'introduzione di moduli di orientamento nelle scuole secondarie di I e II grado (non meno di 30 ore per le studentesse e gli studenti del IV e V anno) e verrà realizzata una piattaforma digitale di orientamento relativa all'offerta formativa terziaria degli Atenei e degli ITS. Mettere in sinergia il sistema di istruzione, quello universitario e il mondo del lavoro favorisce una scelta consapevole di prosecuzione del percorso di studi o di ulteriore formazione professionalizzante e contrasta dispersione scolastica e crescita dei neet. Con DM n. 328 del 22 dicembre 2022 sono state adottate le Linee guida per l'orientamento. Le linee guida prevedono, tra l'altro, che l'E-Portfolio dello studente rappresenti un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il "consiglio di orientamento" per la scuola secondaria di primo grado e il "curriculum dello studente", per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendolo in un'unica, evolutiva interfaccia digitale. La Circolare n. 958 del 5 aprile 2023 ha fornito prime indicazioni in relazione all'avvio delle iniziative propedeutiche all'attuazione delle Linee guida sull'orientamento, anno scolastico 2023/2024. Il tutor scolastico. Con DM n. 184 del 15 settembre 2023 sono state adottate le Linee guida per le discipline STEM.

Con la Circolare n. 2790 dell'11 ottobre 2023 sono state fornite indicazioni relative alla piattaforma "Unica"

Il consiglio di orientamento è rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado. Tuttavia, non è chiara la fonte normativa del "consiglio di orientamento".

Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, recante "Norme di esecuzione della L. 31 dicembre 1962, n. 1859, concernenti l'esame di Stato di licenza della scuola media", che rappresenta l'unica fonte in materia, dà attuazione alla legge n. 1859 del 1962, recante "Istituzione e ordinamento della scuola media statale", che è stata abrogata dal decreto legislativo n. 212 del 2010, recante "Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246". Inoltre, il sopracitato regolamento risulta

superato a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2017, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

A tal riguardo, preme sottolineare come le istituzioni scolastiche, a tutt'oggi, non abbiano fatto riferimento a un unico modello di consiglio di orientamento a livello nazionale. La riforma del sistema di orientamento del PNRR mira a rafforzare il raccordo tra il primo e il secondo ciclo di istruzione e formazione, per una scelta consapevole e ponderata che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti e, inoltre, a contribuire alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico. In attuazione di detta riforma, le Linee guida per l'orientamento, adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, prevedono, tra l'altro, che "l'E-Portfolio dello studente rappresenti un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il "consiglio di orientamento" per la scuola secondaria di primo grado [...], ricomprendendolo in un'unica, evolutiva interfaccia digitale". Anche nelle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lett. a) della legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", viene evidenziata la fondamentale importanza del consiglio di orientamento che, valorizzando le esperienze e le inclinazioni dello studente anche verso le discipline matematiche, scientifiche e tecnologiche, può supportare la famiglia nella scelta del percorso scolastico successivo alla scuola del primo ciclo. La proposta normativa in esame, pertanto, è essenziale per fornire alle istituzioni scolastiche un punto di riferimento normativo chiaro e attuale, demandando ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'adozione di un modello unico nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio

Con riferimento al curriculum delle studentesse e degli studenti, l'intervento proposto intende rimuovere la disomogeneità, creata dall'avvicinarsi di molteplici interventi normativi in materia, tra quanto avviene al termine del primo ciclo di istruzione e quanto avviene nella scuola secondaria di secondo grado in merito alla restituzione in un documento ufficiale dell'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale. Inoltre, si aggiorna il contenuto della norma all'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che ha previsto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

Destinatari: gli studenti della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado nonché le istituzioni scolastiche.

La riforma 2.1 della Missione 4 Componente 1 relativa al sistema di reclutamento dei docenti prevedeva come target l'assunzione di 70.000 docenti con il nuovo sistema entro giugno 2024.

A seguito della revisione del PNRR, detto obiettivo è stato sostituito da 3 target intermedi.

In particolare, il primo dei tre prevede l'assunzione di 20.000 docenti entro dicembre 2024, il secondo impone l'assunzione di ulteriori 20.000 entro settembre 2025 e, infine, l'ultimo dispone il reclutamento dei restanti 30.000 entro giugno 2026. I primi due target sono mobili, rilevando esclusivamente che entro settembre 2025 siano reclutati 40.000 docenti. Conseguentemente, è necessario individuare uno strumento che certifichi le facoltà assunzionali da autorizzare. La proposta normativa rinvia a un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Destinatari: aspiranti docenti della scuola secondaria di secondo grado

Il decreto-legge n. 75/2023, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, all'articolo 21, comma 4-bis e 4-bis.1, ha riconosciuto alle istituzioni scolastiche la possibilità di attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR, di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, e per le attività di contrasto alla dispersione scolastica. Successivamente, l'articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023 ha previsto la possibilità di dare continuità a detti rapporti,

purché attivati entro il 31 dicembre 2023, e ha indicato la diversa modalità di conferimento dell'incarico.

Alle istituzioni scolastiche è consentito, quindi, ricorrere al supporto tecnico e operativo nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 80 del 2021 in base al quale “al di fuori delle assunzioni di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (...) le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto” e della circolare MEF n. 4 del 2022 secondo la quale “le attività espletabili dal personale in questione che, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR, possono formare oggetto di rendicontazione all'Unione europea” sono rappresentate, altresì, da “altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.”. I relativi oneri sono a valere sul PNRR, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR, ovvero dei costi indiretti. La proposta normativa interviene per provvedere al pagamento di detti incarichi nelle more dell'approvazione della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR. La normativa, inoltre, non chiarisce le conseguenze della rinuncia all'incarico. La proposta, pertanto, precisa che in caso di rinuncia, le istituzioni scolastiche possano attingere nuovamente alle graduatorie di istituto e che per l'anno scolastico 2023/2024, i contratti sopraccitati possono essere stipulati dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024. La proposta, al comma 12, in coerenza con quanto sopra descritto per gli incarichi di personale amministrativo e tecnico, di cui al comma 11, lettera a), stabilisce che per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge n. 75 del 2023, nel caso di rinuncia all'incarico, le istituzioni scolastiche possono attingere alle graduatorie di istituto. Destinatari: i destinatari principali sono le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Altra categoria di destinatari è rappresentata dal personale amministrativo e tecnico iscritto nelle graduatorie di istituto (comma 11) nonché dal personale ausiliario iscritto anch'esso nelle graduatorie di istituto (comma 12).

Secondo quanto emerso dal focus realizzato dall'Ufficio Statistica del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2023/2024, gli istituti tecnici e professionali sono frequentati, rispettivamente, dal 31,70% e dal 16,90% degli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado del nostro Paese.

In altre parole, dei circa 2.631.879 studenti, appena la metà (1.280.570 studenti complessivi) frequenta un istituto tecnico o professionale.

Partendo da tali dati, letti unitamente a quelli emersi dal report «Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2023-2027)», relativo agli scenari previsivi sui fabbisogni occupazionali che da diversi anni vengono elaborati nell'ambito del Sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ANPAL, la formazione tecnico-professionale potrebbe riscontrare in futuro un sempre maggiore interesse da parte degli studenti.

In base al rapporto di Unioncamere sopra citato rileva, tuttavia, che, con riferimento al totale dei neodiplomati provenienti dagli istituti tecnici o professionali, sussiste ad oggi un disallineamento significativo tra domanda e offerta, cosiddetto “mismatch”, che è sempre più diffuso nel mercato del lavoro italiano. Le aziende cercano una specifica professionalità, ma non riescono a trovarla.

Alla base di questo paradosso c'è un sistema formativo ancora poco collegato al mondo del lavoro, che non riesce a creare adeguate forme di orientamento, pratica laboratoriale e, più in generale, di collegamento tra scuola e lavoro.

Occorre, tuttavia, evidenziare come, in considerazione anche delle grandi transizioni già in atto sul fronte digitale e ambientale, tale situazione sia destinata a mutare. Ed invero, secondo le suddette previsioni, il numero degli iscritti agli istituti tecnici o professionali potrebbe crescere nel

quinquennio 2023-2027 grazie alla sempre maggiore richiesta lavorativa proveniente da settori strategici cui si rivolgono, sotto il profilo formativo, gli istituti tecnici o professionali.

Secondo il rapporto di Unioncamere, infatti, circa il 48,1% del fabbisogno occupazionale riguarderà profili in possesso di una formazione secondaria superiore di tipo tecnico-professionale.

Appare, pertanto, indubbio che un cambio di direzione potrà avvenire con l'adozione di politiche volte a potenziare tali istituti, da un lato, aumentando la consapevolezza di studenti e famiglie circa le molteplici opportunità offerte sia in termini di accesso diretto al mondo del lavoro che di prosecuzione degli studi nei percorsi accademici e dell'istruzione terziaria; dall'altro, riorganizzando, sotto il profilo qualitativo e organizzativo, i percorsi di studi offerti e gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche.

Per cui, l'intervento normativo di cui all'articolo 15 si inserisce nell'ambito della riforma degli istituti tecnici (M4C1-R.1.1- 5,10) prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese.

In particolar modo, tale riforma orienta il modello di istruzione tecnica verso l'innovazione introdotta da Industria 4.0, incardinandola nel rinnovato contesto dell'innovazione digitale.

Tale processo di riforma dell'istruzione tecnica è stato avviato con il decreto-legge n. 144/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che prevede, ora, l'adozione, entro il 31 dicembre 2023, di un regolamento ex art. 17, comma 2 della legge n. 400/1988, peraltro previo parere della Conferenza Stato regioni (che costituisce target specifico per il definitivo conseguimento della milestone europea).

Nella terza Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (aggiornata al 31 maggio 2023), si evidenzia che questo investimento presenta 2 elementi di debolezza emersi nel corso del monitoraggio sull'attuazione del Piano, così sintetizzati:

- ✓ squilibrio offerta/domanda, investimenti non attrattivi, impreparazione del tessuto produttivo;
- ✓ difficoltà normative, amministrative, gestionali.

Il Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di rendere più ambiziosa la riforma degli istituti tecnici e professionali, allineandola a quella del sistema degli istituti tecnologici superiori per la formazione terziaria, rispetto alla quale è stato raggiunto il target dell'adozione entro il 31 dicembre 2023 di tutti i decreti attuativi previsti dalla legge n. 99/2022, ha ottenuto dalla Commissione europea lo spostamento di un anno del termine per l'adozione del regolamento ex articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, previsto dall'articolo 26 del citato D.L. n. 144/2022.

Tale proroga, pertanto, consente di intervenire direttamente sulla norma primaria, al fine di limare talune disposizioni che sono risultate di difficile attuazione, agevolando, in tal modo, l'adozione del regolamento volto ridefinire la normativa in tema di istituti tecnici, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (M4C1-R.1.1- 5,10).

Da ultimo giova segnalare che è in corso di definitiva approvazione in Parlamento il disegno di legge per l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 18 settembre 2023, che si aggiunge come ulteriore tassello alla riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR (M4C1-R.1.1) che mira a rendere più ambiziosa la riforma degli istituti tecnici e professionali.

Nell'anno scolastico 2022/2023 risultano 834.079 studenti frequentanti percorsi di studio tecnici, settore economico e tecnologico (cfr Grafico 1 e Tabella 1).

Grafico 1 – Distribuzione per area territoriale degli studenti frequentanti percorsi di studio tecnici settore economico e tecnologico, aggiornato al 31 agosto 2023 Fonte: MIUR - Portale unico dei dati della scuola, Anagrafe studenti




Tabella 1 – Distribuzione per area territoriale degli studenti frequentanti percorsi di studio tecnici settore economico e tecnologico, aggiornata al 31 agosto 2023 - Fonte: MIUR - Portale unico dei dati della scuola, Anagrafe studenti

Zona	Valore	Percentuale
NORD OVEST	215.671	25,9%
NORD EST	166.773	20%
CENTRO	146.103	17,5%
SUD	217.865	26,1%
ISOLE	87.667	10,5%
TOTALE	834.079	100%

Nell'anno scolastico 2023/2024 risultano attivate 39.901 classi (cfr Tabella 2 Riepilogativo e Tabella 3 per settore/indirizzo).

Tabella 2 – Riepilogativo classi settore economico e tecnologico

Settore	Classi attivate a.s. 2023/2024
---------	--------------------------------

	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Economico	3.020	2.755	2.847	2.955	3.033
Tecnologico	5.252	5.192	5.103	4.877	4.867
Totale	8.272	7.947	7.950	7.832	7.900

Tabella 3 – Classi per settore/indirizzo/articolazione/opzione

Settore	Indirizzo/Articolazioni	Classi attivate a.s 2023/2024				
		I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Economico	Turistico					
	<i>Biennio comune</i>	786	733			
	Articolazione <i>Triennio comune</i>			766	856	925
	Amministrazione, Finanza e Marketing					
	<i>Biennio comune</i>	2.234	2.022			
	Articolazione <i>Amministrazione, Finanza e Marketing</i>			943	930	931
	Articolazione <i>Relazioni internazionali per il marketing</i>			461	475	488
	Articolazione <i>Sistemi informativi aziendali</i>			677	694	689
Tecnologico	Tecnica e grafica					
	<i>Biennio comune</i>	373	363			
	Articolazione <i>Triennio comune</i>			333	328	308
	Costruzione, ambiente e territorio					
	<i>Biennio comune</i>	529	485			
	Articolazione <i>Costruzione, ambiente e territorio</i>			449	472	468
	Articolazione <i>Geotecnico</i>			10	7	9
	Informatica e telecomunicazioni					
	<i>Biennio comune</i>	1.481	1.514			
	Articolazione <i>Informatica</i>			1.216	1.050	1.052
	Articolazione <i>Telecomunicazioni</i>			151	125	124
	Meccanica e mecatronica					
	<i>Biennio comune</i>	733	726			
	Articolazione <i>Meccanica e mecatronica</i>			598	576	598
	Articolazione <i>Energia</i>			104	86	72
	Chimica e Biotecnologie					
	<i>Biennio comune</i>	651	641			
	Articolazione <i>Materiali e chimica</i>			185	190	187
	Articolazione <i>Biotecnologie ambientali</i>			165	154	154
	Articolazione <i>Biotecnologie sanitarie</i>			326	345	341
	Moda					
	<i>Biennio comune</i>	104	93			
	Articolazione <i>Tessile, abbigliamento e moda</i>			78	64	68
	Articolazione <i>Calzature</i>			6	5	3
	Eco-agraria					
	<i>Biennio comune</i>	420	439			
	Articolazione <i>Produzioni e trasformazioni</i>			209	197	195
	Articolazione <i>Gestione dell'ambiente</i>			135	129	132
	Articolazione <i>Vinocoltura e enologia</i>			94	88	88
	Trasporti e logistica					
	<i>Biennio comune</i>	335	307			
	Articolazione <i>Condizione del mezzo - aereo</i>			60	64	58
	Articolazione <i>Condizione del mezzo - navale</i>			112	118	122
Articolazione <i>Costruzione del mezzo - aereo</i>			52	53	48	
Articolazione <i>Costruzione del mezzo - navale</i>			12	15	14	
Articolazione <i>Logistica</i>			67	63	64	
Articolazione <i>Condizione di impianti marittimi</i>			61	64	65	
Elettronica elettrotecnica e automazione						
<i>Biennio comune</i>	626	624				
Articolazione <i>Elettronica</i>			248	247	258	
Articolazione <i>Elettrotecnica</i>			253	262	263	
Articolazione <i>Automazione</i>			179	175	176	
Totale		8.272	7.947	7.950	7.832	7.900

Per quel che riguarda l'articolo 16, nell'ambito del PNRR, la Missione 4, Componente 1, prevede riforme volte a ottenere un miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti. In tale contesto è presente la Riforma 2.2 che ha previsto l'istituzione della "Scuola di Alta Formazione" nell'ambito di un complessivo intervento volto "a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera, attraverso l'istituzione di un organismo qualificato, deputato alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei attraverso corsi erogati on line, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, che saranno collegate alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento". La riforma, pertanto, ha previsto l'istituzione della Scuola di Alta Formazione concependola come un organismo funzionale all'erogazione dei corsi di formazione, dotato di un comitato tecnico-scientifico di elevato profilo professionale (Presidenti di INDIRE, INVALSI, Accademia dei Lincei, rappresentanti OCSE e UNESCO, direttori dei Dipartimenti universitari di pedagogia che partecipano in ragione del loro incarico e senza oneri ulteriori), deputato a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività formativa.

Al fine di dare attuazione alla riforma PNRR, l'articolo 44, comma 1, lettera i), del decreto legge 36 del 2022 ha novellato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 introducendo l'articolo 16-bis relativo alla "Scuola di alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata".

Nel merito, l'articolo 16-bis ha istituito, al comma 1, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, la quale promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale, nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didattica del docente, dirige e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei DSGA, del personale ATA, nonché assolve alle funzioni correlate al sistema di incentivo alla formazione continua degli insegnanti.

Per lo svolgimento di tali attività, il comma 2 ha previsto che la Scuola si possa avvalere dell'INDIRE e dell'INVALSI; è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per quanto attiene alle funzioni amministrative con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia.

La norma originaria ha previsto che gli organi della Scuola di Alta Formazione siano il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale e il Direttore generale. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e resta in carica per quattro anni con una sola possibilità di rinnovo. Il Presidente è responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Comitato d'indirizzo della Scuola di Alta Formazione, di cui al comma 5, presieduto dal Presidente della Scuola, rimane in carica per tre anni ed è composto da cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e di INVALSI, e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato opera attraverso il Direttore generale, tenuto alla cura dell'esecuzione degli atti, alle attività di coordinamento istituzionale della Scuola e alla predisposizione delle convenzioni. Relativamente a quest'ultimo, il comma 6 istituisce una Direzione Generale e stabilisce che il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale. La durata dell'incarico è triennale ed è rinnovabile una sola volta. Il comma 7 prevede la costituzione di un Comitato scientifico internazionale, che rimane in carica quattro anni, composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, finalizzato ad adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione. Il comma 8 specifica che la dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella A (1 direttore generale, 1 dirigente non generale, 12 unità di personale area III F1).


In fase di prima attuazione della costituita Scuola, sono state rilevate delle criticità operative collegate alla potenziale sovrapposizione con l'attività gestionale in capo al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Inoltre, la strutturazione formale della Scuola come organismo

dotato di totale autonomia e contabile, a fronte di una previsione organizzativa particolarmente scarna, rischia di non rispondere pienamente all'intento originario della Riforma 2.2 M4-C1 nella quale si evocava la costituzione di un organismo qualificato funzionale al miglioramento qualitativo della formazione degli insegnanti.

Destinatari:


- ✓ i docenti;
 - ✓ i dirigenti scolastici;
 - ✓ i direttori dei servizi generali e amministrativi;
 - ✓ il personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
 - ✓ gli studenti.
-
- ✓ N. istituzioni scolastiche statali: 8.136
 - ✓ N. alunni frequentanti le scuole statali: 7.150.237
 - ✓ N. docenti a tempo indeterminato: 709.107 + 9.985 per l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)
 - ✓ N. unità di Personale educativo a tempo indeterminato: 1.900
 - ✓ N. unità di Personale ATA a tempo indeterminato: 182.705

PERSONALE DOCENTE



Zona	Valore	Percentuale
NORD OVEST	225.345	24,4%
NORD EST	148.555	16,1%
CENTRO	188.839	20,4%
SUD	245.307	26,6%
ISOLE	115.808	12,5%
TOTALE	923.854	100%

PERSONALE ATA



Zona	Valore	Percentuale
NORD OVEST	55.316	24,2%
NORD EST	39.089	17,1%
CENTRO	44.460	19,5%
SUD	59.969	26,3%
ISOLE	29.610	13%
TOTALE	228.444	100%

L'articolo 43 disciplina l'utilizzo della Piattaforma nazionale - DGC (PN-DGC) per l'emissione, il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali, recependo la Raccomandazione UE n. 1339/2023, che invita gli Stati membri ad aderire alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS.

La Raccomandazione richiede di dotarsi di una base giuridica per rilasciare, accettare e verificare sia le certificazioni COVID-19, sia altre certificazioni sanitarie digitali, che verranno individuate con apposito decreto del Ministro della salute.

Le certificazioni COVID-19, introdotte dal decreto-legge n. 52 del 2021, hanno anticipato in ambito nazionale quanto previsto in ambito europeo dal Regolamento UE 2021/953, per agevolare la circolazione delle persone durante la pandemia da SARS-CoV-2.

In Italia, dal 1° gennaio 2023, la Certificazione verde COVID-19 non è più richiesta per usufruire di attività o servizi, e dal 1° luglio 2023, con la scadenza del Regolamento UE 2021/953, la PN-DGC non rilascia più le relative certificazioni digitali.

La Raccomandazione UE n. 1339/2023 mira a utilizzare le innovazioni digitali introdotte a livello europeo durante la pandemia da SARS-CoV-2 per far fronte ad altre eventuali e future emergenze sanitarie globali, nonché per agevolare il rilascio e il riconoscimento di certificazioni sanitarie digitali. Alla data del 10 gennaio 2024, ben 74 paesi nel mondo, di cui 19 Stati membri dell'Unione Europea, hanno già aderito alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS. La presente norma è necessaria per consentire all'Italia di rilasciare certificazioni COVID-19 interoperabili a livello globale e di accettare prove di vaccinazione, guarigione o test da altri Paesi, oltre che a generare eventuali ulteriori certificazioni sanitarie interoperabili a livello globale. Per i suddetti fini sono previsti appositi stanziamenti per l'anno 2024 (3.850.000 euro) per il collegamento alla rete globale OMS della PN-DGC e per la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa nel primo anno, nonché a partire dall'anno 2025 (euro 1.850.000) per assicurarne la gestione e manutenzione nel tempo.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

Articolo 1, articolo 8, commi dall'8 all'11, articolo 12, commi 1, 2 e 3, articoli da 13 a 16 e articolo 43

2.1 Obiettivi generali e specifici

Obiettivo generale dell'articolo 1 è disciplinare gli aspetti finanziari derivanti dal nuovo PNRR, comprensivo del capitolo REPowerEU, relativi sia agli investimenti aggiuntivi previsti dal Piano, sia agli interventi, non più finanziati dal PNRR, in quanto incompatibili con le relative condizionalità.

Obiettivo specifico è l'incremento della dotazione del fondo di rotazione Next Generation EU- Italia, da destinare al finanziamento degli interventi inclusi nel nuovo PNRR, nonché il contestuale finanziamento dei seguenti interventi, non più posti a valere sulle risorse del Piano:

- ✓ “Servizi digitali e esperienza dei cittadini”;
- ✓ “Sviluppo dell'Industria cinematografica – Progetto Cinecittà”;
- ✓ “Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate”;
- ✓ “Piani urbani integrati – progetti generali”;
- ✓ “Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità”;
- ✓ “Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”.

Ulteriore e peculiare obiettivo al quale la norma in esame è preordinata è il ripristino della dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione.

La proposta normativa di cui all'articolo 8, commi da 8 a 10, è stata formulata tenendo conto del nuovo quadro normativo connesso alle esigenze di potenziamento e rafforzamento dell'analisi di revisione della spesa nell'ambito delle nuove assegnazioni previste nell'ambito del PNRR, mentre la proposta normativa di cui al successivo comma 11 è stata formulata a seguito della riprogrammazione del PNRR con cui sono state assegnate maggiori risorse con la necessità di effettuare ulteriori investimenti nei tempi previsti. L'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di supporto tecnico/operativo per le misure di competenza del MASAF concorre a garantire la corretta ed efficace gestione delle misure di competenza del Ministero, anche tenuto conto del rilevante incremento delle medesime (quasi raddoppiate rispetto al PNRR originario).

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12 hanno come obiettivo che, in relazione agli interventi tra quelli non più ricompresi nel PNRR connotati da un avanzato stato di progettazione e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state indette le relative procedure di gara, sia consentita l'applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata già prevista per gli interventi finanziati con le risorse del PNRR; ciò al fine sia di garantire continuità nell'applicazione dell'anzidetta disciplina derogatoria, che, relativamente agli interventi in oggetto, ha già trovato applicazione con riferimento alla fase prodromica all'avvio delle procedure ad evidenza pubblica, sia di scongiurare eventuali ed indebiti ritardi nell'attuazione degli interventi causati dal mutamento della normativa di riferimento. Inoltre, è previsto che, per gli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. Infine, continuano a trovare applicazione – entro il limite delle risorse stanziata a legislazione vigente e senza impatti finanziari per la finanza pubblica – le disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili.

Con l'articolo 13 si intende introdurre delle semplificazioni essenziali al fine di garantire il raggiungimento dei target europei previsti per la riforma 1.2 della Missione 4 “Istruzione e ricerca” componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli Asili nido alle Università” del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare, l'obiettivo del comma 1 è di rendere più efficace l'attuazione della riforma del sistema di istruzione tecnologica superiore della missione 4 - componente 1 del PNRR, mediante:

- a) la modifica all'articolo 4, comma 10, della legge n. 99 del 2022, prevedendo che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sia stabilita la tabella di corrispondenza dei diplomi di quinto e di sesto livello EQF, rilasciati a coloro che abbiano seguito con profitto i percorsi formativi degli ITS, con le classi di concorso per insegnante tecnico-pratico;
- b) una più chiara precisazione di quanto già previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera a) in relazione agli obiettivi prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito. Si elimina, infatti, il vincolo in base al quale il

Fondo finanzia solo gli interventi per dotare gli ITS di nuove sedi, prevedendo che possa finanziare anche interventi sulle sedi esistenti.

Il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore finanzia prioritariamente:

- a) la realizzazione dei percorsi negli ITS Academy accreditati al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy;
- b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie;
- c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione;
- d) le borse di studio;
- e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge n. 99/2022.

La destinazione prevista dalla lettera a) si pone in linea con l'obiettivo dell'investimento 1.5 M4C1 del PNRR, vale a dire "consentire al sistema degli ITS, con la legge di riforma, di poter raddoppiare il numero delle professionalità formate, potenziando le infrastrutture laboratoriali con il loro adeguamento ai nuovi fabbisogni formativi richiesti dalla transizione verde (Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e dalla transizione digitale (Impresa 4.0), incrementando l'offerta formativa e i percorsi professionalizzanti, creando una piattaforma nazionale di tutti gli Istituti e i corsi attivi, che permetta agli studenti di conoscere le offerte di lavoro per coloro che ottengono una qualifica professionale." Per tale motivo, si prevede la possibilità che, ove ritenuto opportuno dalle Fondazioni, il Fondo possa finanziare, esclusivamente per la durata del PNRR, anche interventi relativi alle sedi e per potenziare i laboratori e le spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni che non possono essere posti a carico del PNRR. Viene reso facoltativo, esclusivamente per gli anni 2024 e 2025 il cofinanziamento regionale previsto all'articolo 11, comma 8 della legge, in virtù della contemporanea assegnazione dei finanziamenti di cui all'investimento 1.5 della Missione 4-C1 del PNRR a supporto della riforma degli ITS (lettera c). Inoltre, è previsto che, per la sola durata del PNRR, il Fondo possa finanziare anche le spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni, che non possono essere poste a carico del PNRR. La misura ha carattere temporaneo e deriva esclusivamente dalla contemporaneità dell'assegnazione dei finanziamenti di cui all'investimento 1.5 della Missione 4-C1 del PNRR a supporto della riforma degli ITS. Per tale motivo, la disposizione non incide in alcun modo sul raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

L'articolo 14 prevede di:

- ✓ ampliare le attività formative destinate al personale docente durante l'anno di servizio in prova. Ciò sarà attuato mediante l'inserimento di specifici moduli relativi alla transizione digitale nella didattica e al potenziamento delle discipline STEM al fine di consentire al predetto personale di ottenere una formazione maggiormente qualificata e coerente con gli obiettivi PNRR;
- ✓ abrogare una disposizione normativa che ha introdotto una procedura concorsuale, volta al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, che non è compatibile con la Riforma del sistema di reclutamento prevista dal PNRR;
- ✓ armonizzare il quadro normativo relativo all'accesso ai percorsi di specializzazione sui posti di sostegno per la scuola secondaria di I e II grado;
- ✓ dare piena attuazione alla "Riforma del sistema di orientamento" 1.4 della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, a potenziare il "consiglio di orientamento", per la scuola secondaria di primo grado e a dare maggiore efficacia al "curriculum dello studente" per la scuola secondaria di secondo grado. Più nello specifico mira a valorizzare le potenzialità e le attitudini degli studenti e a supportare le famiglie nella scelta della tipologia di percorso di scuola secondario di secondo grado da consigliare ai propri figli. Altro obiettivo specifico è quello di contrastare la dispersione scolastica;
- ✓ raggiungere uno degli obiettivi del PNRR rappresentato dall'assunzione di 70.000 docenti. Più nello specifico consentirà alle istituzioni scolastiche di migliorare il proprio operato,

soprattutto per quanto concerne il raggiungimento di elevati livelli di apprendimento da parte degli studenti, grazie alla continuità della didattica. Inoltre, anche i docenti che saranno immessi in ruolo potranno, grazie alla stabilità lavorativa raggiunta, beneficiare di una maggiore serenità e di una riduzione dello stress dovuta all'incertezza dei contratti di supplenza a termine;

- ✓ offrire un supporto tecnico alle istituzioni scolastiche nello svolgimento delle attività finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui sono soggetti attuatori.

L'intervento normativo di cui all'articolo 15 persegue come obiettivo di carattere generale quello di agevolare il processo di riforma dell'istruzione tecnica (M4C1-R.1.1) previsto dal PNRR, favorendo la tempestiva adozione dei provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 144/2022.

Nell'ambito di tale finalità, la proposta in esame mira a conseguire i seguenti obiettivi specifici:

- ✓ definire in maniera puntuale i criteri previsti dal decreto-legge n. 144/2022 per l'adozione di uno o più regolamenti governativi, volti a ridefinire l'assetto ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica;
- ✓ circoscrivere il contenuto di talune previsioni contenute nel citato decreto-legge;
- ✓ garantire la tempestiva adozione dei provvedimenti attuativi;
- ✓ implementare la riforma degli istituti tecnici (M4C1-R.1.1- 5,10) prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- ✓ aggiornare i profili curriculari vigenti, allineandoli alle esigenze del settore produttivo nazionale;
- ✓ consolidare le competenze generali in campo giuridico ed economico, oltre che linguistico, storico e scientifico;
- ✓ rafforzare la connessione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione tecnica col tessuto socioeconomico, anche in un'ottica di valorizzazione dei processi di digitalizzazione e di qualificazione professionale degli adulti;
- ✓ consentire di spendere le competenze acquisite in contesti lavorativi o di studio, esterni rispetto al percorso di studi.

Con l'articolo 16 si intende conferire più organicità all'azione e al funzionamento della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, come introdotto dall'articolo 44, lettera i) del decreto-legge n. 36 del 2022. Infatti, lo stretto raccordo con le competenze del Ministero dell'istruzione e del merito e la necessità di garantire maggiore efficacia al funzionamento della Scuola per assicurare il raggiungimento degli obiettivi PNRR richiede che la Scuola di alta formazione sia ricondotta nell'alveo del Ministero dell'istruzione e del merito, affinché possa operare alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito e in raccordo con il competente dipartimento. Inoltre, l'originaria previsione di spesa si è rivelata non idonea per far fronte a tutti gli adempimenti gestionali e amministrativi propri di un ente autonomo, come definito dal citato art. 16-bis. In tale quadro, la previsione normativa lascia intatta la natura di organismo della Scuola grazie alla presenza di un Presidente, un Comitato di indirizzo e un Comitato scientifico internazionale, che operano proprio al fine di definire le linee di indirizzo. Si propone di intervenire esclusivamente sulla struttura gestionale della Scuola che viene alleggerita e semplificata al fine di assicurare il costante e continuo raccordo con il Ministero. Vengono, quindi, eliminati i riferimenti all'autonomia amministrativa e contabile della Scuola e agli organi della stessa nonché è soppressa la rappresentanza legale in capo al Presidente. L'obiettivo della proposta normativa è di alleggerire e snellire l'assetto della Scuola al solo fine di renderla più operativa ed efficiente, con l'effetto di consentire alla Scuole di operare in modo realmente efficiente e congruo rispetto alla propria missione.

Di conseguenza, si propone di intervenire apportando le seguenti novità:

- ✓ chiarire che la Scuola di alta formazione è istituita presso il Ministero dell'istruzione e del merito, opera alle dirette dipendenze del ministro dell'istruzione e del merito e che, a supporto è posta una segreteria tecnica, che opera in raccordo dipartimento competente del Ministero, coordinata da un direttore generale. L'intervento normativo, pertanto, non altera la funzione

di indirizzo dei contenuti della formazione continua in servizio, come riconosciuto dagli operational arrangements e dal CID della riforma 2.2. della Missione 4- C1 del PNRR, ma si limita a garantire il raccordo più efficace con il Ministero per raggiungere gli obiettivi del PNRR;

- ✓ specificare che le spese di funzionamento non siano coperte con fondi PNRR e ne rivede la quantificazione alla luce del nuovo assetto della Scuola;
- ✓ per garantire la continuità dell'azione amministrativa, conferma tutti gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7 del decreto legislativo n. 59 del 2017. Con specifico riferimento al ruolo di coordinatore della segreteria tecnica della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, viene confermato nell'incarico il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis;
- ✓ aggiornamento del decreto, già adottato, afferente all'organizzazione della Direzione generale della Scuola di alta formazione.

A fini di coordinamento normativo, abroga l'allegato A all'articolo 16-bis, comma 8 del decreto legislativo n. 59 del 2017 afferente alla dotazione organica della Scuola di alta formazione in conseguenza dell'inserimento della stessa nell'alveo del ministero dell'istruzione e del merito. La proposta, conseguentemente, determina una razionalizzazione degli oneri previsti, poiché la collocazione della Scuola nell'alveo del Ministero dell'istruzione e del merito elimina le spese di funzionamento necessarie per la locazione della sede e per le relative utenze.

Per quel che concerne l'articolo 43, la rete globale di certificazione sanitaria digitale è un meccanismo a sostegno della verifica di certificazioni sanitarie digitali rilasciate dagli Stati aderenti alla rete. In una prima fase, l'interoperabilità di tali certificazioni riguarderà soltanto quelle di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, già implementate negli Stati membri dell'Unione Europea e in oltre 50 Paesi terzi. In una fase successiva, l'interoperabilità includerà anche altre certificazioni sanitarie, come ad esempio il certificato internazionale di vaccinazione contro la Febbre gialla, previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale (2005). L'interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali a livello internazionale consente lo scambio continuo e sicuro di informazioni sanitarie nonché agevola gli spostamenti negli Stati aderenti alla rete globale dell'OMS e, la partecipazione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, attraverso l'armonizzazione delle norme in materia di certificazioni sanitarie, garantisce la continuità dell'interoperabilità anche fuori del territorio italiano.

Inoltre, l'adesione alla rete globale contribuirà al contenimento della diffusione delle malattie emergenti, in coerenza con l'obiettivo della Missione 6, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Componente 2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. In particolare, l'interoperabilità delle certificazioni di vaccinazione, che saranno tra le prime oggetto di interoperabilità globale OMS, favorirà l'efficacia della profilassi internazionale e la conseguente prevenzione e contenimento della diffusione delle malattie infettive. La partecipazione dell'Italia alla rete globale OMS contribuisce al raggiungimento dell'adozione e diffusione dello standard FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), previsto nella milestone PNRR-M6C2-00-ITA-12, relativa al Fascicolo sanitario elettronico.

2.2 Indicatori

Indicatore del raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 1 è:

- ✓ quanto agli interventi inclusi nel nuovo PNRR: il rispetto delle *mile-stones* e delle tempistiche previste dal Piano ai fini delle erogazioni delle progressive rate di finanziamento;
- ✓ quanto agli interventi defianziati dal PNRR e rifianziati con risorse nazionali: il rispetto degli specifici cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali relativi a ciascun intervento, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario.

Attraverso l'istituzione di una specifica posizione di livello dirigenziale generale, il MASAF si prefigge di potenziare e migliorare il coordinamento nell'ambito dell'analisi di revisione della spesa

che coinvolge tutti i centri di responsabilità della spesa dell'Amministrazione (articolo 8, commi 8-10).

Il MASAF chiede l'incremento del fondo di 3 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per una corretta gestione delle ulteriori misure derivanti dal rifinanziamento in sede di programmazione PNRR (2 miliardi di euro per la misura M2C1-I.3.4 relativa ai contratti di filiera e 850 milioni di euro per la misura M2C1-I.2.2 Parco Agrisolare con una potenza da fonti rinnovabili da installare triplicata). L'importo richiesto corrisponde a circa lo 0,1% delle risorse aggiuntive PNRR ottenute dal Ministero e pari a 2,85 miliardi di euro (articolo 8, comma 11).

Indicatore specifico delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12 è il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR in tempo utile grazie alle misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi introdotti dal presente articolo.

La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi dell'articolo 13 sarà valutabile secondo i seguenti indicatori:

- ✓ potenziamento dei percorsi ITS Academy;
- ✓ aumento del numero degli studenti diplomati inseriti nel mondo del lavoro;
- ✓ allineamento dei percorsi formativi rispetto alle richieste del mondo produttivo;
- ✓ competitività a livello europeo dei diplomati italiani agli ITS Academy.

Per quanto riguarda l'articolo 14, la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi sarà rappresentata da:

- ✓ una maggiore conoscenza e competenza, da parte del personale docente durante l'anno di servizio in prova, in materia di transizione digitale, didattica e disciplina STEM. Di conseguenza, un altro indicatore idoneo ad attestare il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà rappresentato da una maggiore conoscenza da parte degli studenti di tutti i cicli scolastici di competenze multilinguistiche e informatiche;
- ✓ raggiungimento dell'obiettivo PNRR che prevede di assumere 70.000 insegnanti reclutati secondo il nuovo sistema;
- ✓ maggiore chiarezza, per gli aspiranti docenti di sostegno, riguardo i requisiti necessari per partecipare ai percorsi di specializzazione e, in particolare, il possesso dei titoli di studio;
- ✓ maggiore efficacia ed efficienza dei corsi di specializzazione sul sostegno;
- ✓ maggior numero di partecipanti alle selezioni per l'accesso ai predetti corsi di specializzazione;
- ✓ per la scuola secondaria di primo grado, una maggiore conoscenza, sia per gli studenti che per i genitori delle proprie capacità e delle proprie attitudini, grazie al potenziamento del consiglio di orientamento. Ciò consentirà di scegliere in maniera più attenta e approfondita la scuola secondaria di secondo grado. Parimenti, per la scuola secondaria di secondo grado l'indicatore idoneo a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento in esame sarà rappresentato da una maggiore efficacia del curriculum dello studente, quale strumento fondamentale in materia di orientamento. Infine, un ultimo indicatore sarà rappresentato da una significativa riduzione della dispersione scolastica;
- ✓ assunzione di 70.000 docenti entro il giugno 2026;
- ✓ innalzamento degli standard qualitativi da parte delle istituzioni scolastiche;
- ✓ raggiungimento di elevati livelli di apprendimento da parte degli studenti, grazie alla continuità della didattica;
- ✓ raggiungimento di una maggiore serenità per i docenti che saranno immessi in ruolo e otterranno una stabilità lavorativa;
- ✓ riduzione dell'utilizzo da parte delle istituzioni scolastiche di supplenza a termine.
- ✓ per le istituzioni scolastiche, una maggiore efficienza raggiunta dai propri uffici amministrativi per quanto concerne lo svolgimento di attività di natura tecnica che richiedono l'ausilio di competenze specifiche. Un altro indicatore sarà costituito dalla realizzazione puntuale di tutti i progetti finanziati dal PNRR.

Per l'articolo 15, gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi sono:

- ✓ verifica dell'adozione di uno o più provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 144/2022;
- ✓ numero di studenti iscritti ai percorsi di studio tecnici settore economico e tecnologico;
- ✓ diminuzione del disallineamento tra la domanda e offerta nel mercato del lavoro italiano;
- ✓ numero di studenti diplomati presso gli istituti tecnici che accedono direttamente al mondo del lavoro.

Tra gli indicatori che consentiranno ex post la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati dall'articolo 16 si indicano:

- ✓ l'effettivo avvio dei lavori della Scuola di alta formazione;
- ✓ l'effettiva capacità operativa di lavorare in modo operativo ed efficace rispetto agli obiettivi del PNRR;
- ✓ l'effettivo sviluppo professionale dei docenti;
- ✓ la continuità tra la formazione continua dei docenti e la formazione in servizio dei docenti, anche attraverso il supporto della Scuola di alta formazione;
- ✓ il miglioramento della qualità del sistema educativo attraverso l'innalzamento della professionalità del personale scolastico, in linea con gli standard europei.

Il numero di certificazioni sanitarie digitali rilasciate o verificate in ambito nazionale rappresenta l'indicatore dell'articolo 43.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

Articolo 1, articolo 8, commi dall'8 all'11, articolo 12, commi 1, 2 e 3, articoli da 13 a 16 e articolo 43

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'articolo 1, essendo finalizzata a garantire la rimodulazione del finanziamento degli interventi inclusi nel PNRR e di quelli da esso defianziati, è indirizzata, in via principale, alle Amministrazioni che rivestono il ruolo di soggetti attuatori dei relativi interventi. In secondo luogo, considerato che la garanzia di idonee coperture finanziarie è predisposta al fine di agevolare la tempestiva realizzazione dei progetti nel rispetto delle tempistiche assegnate a livello europeo, dalle previsioni contenute nella norma derivano effetti positivi (indiretti) anche sugli operatori economici, che sono chiamati a dare concreta attuazione alle singole misure, e sulla collettività, in quanto destinataria e beneficiaria finale delle opere realizzate. Gli investimenti inseriti nel Piano e oggetto della presente rimodulazione finanziaria, hanno un ambito di intervento trasversale, e sono diretti a promuovere la competitività e la resilienza dell'Italia, nonché la transizione verde e digitale, abbracciando settori quali le energie rinnovabili, le catene di approvvigionamento verdi e le ferrovie. La complessiva realizzazione degli interventi sopra citati determinerà impatti positivi per la crescita economica del Paese, consentirà una compiuta realizzazione della "rivoluzione energetica e ambientale", con riflessi favorevoli in termini di occupazione e benessere sociale della collettività.

La modifica di cui all'articolo 8, commi 8-10, ha come impatto principale quello di assicurare un adeguato coordinamento delle misure di analisi e valutazione della spesa nell'ambito del MASAF. Al comma 11 si assicura un'adeguata gestione delle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito della riprogrammazione PNRR. Tramite il fondo, il Ministero potrà infatti dotarsi del necessario supporto tecnico/operativo per l'attuazione, monitoraggio e rendicontazione e controllo delle misure in argomento. In particolare, con riferimento al PNRR, le imprese agricole (beneficiarie) tramite la realizzazione degli investimenti permettono benefici in termini di riduzione dei costi energetici e incremento di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 12, commi 1-3, essendo finalizzato ad assicurare l'attuazione tempestiva degli interventi, nel rispetto delle tempistiche assegnate a livello europeo, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, comporta effetti positivi (indiretti) anche sugli operatori economici, che sono chiamati a dare concreta attuazione alle singole misure, e sulla collettività, in quanto destinataria e beneficiaria finale delle opere realizzate.

Gli investimenti in parola hanno un ambito di intervento trasversale e sono diretti a promuovere la competitività e la resilienza dell'Italia; la complessiva realizzazione degli interventi sopra citati determinerà impatti positivi per la crescita economica del Paese, consentirà una compiuta realizzazione della “rivoluzione energetica e ambientale”, con riflessi favorevoli in termini di occupazione e benessere sociale della collettività.

Per quanto riguarda l'articolo 13, questo consentirà di raggiungere i risultati misurabili con gli indicatori di cui alla sezione 2.2. Le proposte, inoltre, saranno suscettibili di produrre impatti positivi considerato che le stesse mirano ad una semplificazione attuative delle riforme adottate per il rilancio degli ITS Academy. In tale quadro l'impatto economico sul tessuto produttivo sarà direttamente proporzionale all'incremento degli ITS nei settori di maggiore sviluppo e innovazione.

Con riferimento all'articolo 14, si ravvisano vantaggi; infatti, si consentirà l'acquisizione di molteplici vantaggi, in primo luogo, per la categoria dei docenti e, in secondo luogo, per la categoria degli studenti. Il personale docente durante l'anno di servizio in prova potrà acquisire molteplici competenze in materia di transizione digitale, nella didattica, nelle lingue in coerenza con gli obiettivi del PNRR Missione 4, Componente 1. Conseguentemente anche gli studenti otterranno numerosi vantaggi costituiti da una maggiore preparazione del personale docente in materia di transizione digitale nella didattica.

Inoltre, si prevede che l'intervento proposto determinerà i seguenti impatti positivi nei confronti delle singole categorie di destinatari:

- ✓ aspiranti docenti di sostegno;
- ✓ studenti;
- ✓ istituzioni scolastiche;
- ✓ famiglie;
- ✓ aspiranti docenti della scuola secondaria di secondo grado;
- ✓ dirigenti scolastici.

L'articolo 15, volto ad agevolare la riforma degli istituti tecnici, intende rispondere alle esigenze del settore produttivo nazionale, anche secondo gli obiettivi del Piano nazionale “Industria 4.0”, e offrire maggiori opportunità di lavoro agli studenti iscritti ai percorsi di studio tecnici. A tal riguardo, si sottolinea la rilevanza che un percorso di istruzione e formazione più strettamente legato al tessuto industriale e produttivo può assumere ai fini della costruzione di una offerta formativa completa e, soprattutto, adeguata alle esigenze dei territori e delle imprese e ai loro bisogni di personale esperto e qualificato.

Si prevede che l'intervento di cui all'articolo 16, che permetterà l'avvio della scuola di alta formazione, produrrà impatti positivi sui seguenti soggetti:

- ✓ i docenti che potranno beneficiare di una formazione continua e qualificata;
- ✓ i dirigenti scolastici che potranno avvalersi di corsi specialistici volti ad ampliare le proprie competenze professionali che richiedono un costante aggiornamento su molteplici fronti;
- ✓ i direttori dei servizi generali e amministrativi che avranno la possibilità di essere costantemente aggiornati sulle innovazioni legislative in materia contabile e gestionale;
- ✓ il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che avrà modo di acquisire maggiori specializzazioni e competenze nonché di usufruire di confronti continui con i propri colleghi;
- ✓ gli studenti che potranno beneficiare di una scuola gestita da personale più qualificato e quindi di una scuola più efficace ed efficiente.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

In linea con quanto accennato al paragrafo 3.1, le previsioni contenute nell'articolo 1 sono suscettibili di determinare effetti positivi sulla generalità delle imprese chiamate all'attuazione delle misure e alla realizzazione degli interventi oggetti di finanziamento, ivi incluse le micro, piccole e medie imprese. Infatti, in ragione della garantita capienza finanziaria per la realizzazione del nuovo PNRR, si

garantirà il rispetto delle tempistiche per la conclusione delle misure e un più celere coinvolgimento degli operatori economici preposti all'attuazione, in virtù dell'avvio delle procedure di gara e il rispetto degli obiettivi previste dai cronoprogrammi.

Gli articoli 8, commi dall'8 all'11, da 13 a 16 non determinano effetti sulle PMI.

Per quel che concerne l'articolo 12, commi 1-3, in linea con quanto accennato al paragrafo 3.1, le previsioni sono suscettibili di determinare effetti positivi sulla generalità delle imprese chiamate all'attuazione delle misure e alla realizzazione degli interventi oggetti di finanziamento, ivi incluse le micro, piccole e medie imprese. Infatti, in ragione della realizzazione degli interventi, si garantirà il rispetto delle tempistiche per la conclusione delle misure e un più celere coinvolgimento degli operatori economici preposti all'attuazione, in virtù del prosieguo delle procedure di gara e il rispetto degli obiettivi previste dai cronoprogrammi.

L'articolo 43 produrrà i suoi effetti, in modo diretto, nei confronti di:

- ✓ destinatari delle certificazioni sanitarie digitali;
- ✓ Aziende Sanitarie Locali (dipartimenti di prevenzione e centri vaccinali);
- ✓ farmacie abilitate alla somministrazione dei vaccini;
- ✓ medici di medicina generale autorizzati a somministrare vaccini nel proprio studio;
- ✓ Regioni;
- ✓ altri Stati aderenti alla rete globale OMS.

B. Effetti sulla concorrenza

Gli articoli 1, 8, commi dall'8 all'11, 12, commi 1-3, da 13 a 16 e 43 non determinano effetti diretti in termini di concorrenza tra le imprese atteso, tra l'altro, che i finanziamenti erogati alle imprese, a valere sulle risorse del nuovo PNRR rimodulato, dovranno comunque rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

C. Oneri informativi

Gli articoli 1, 8, commi dall'8 all'11, 12, commi 1-3, da 13 a 16 e 43 non introducono oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Gli articoli 1, 8, commi dall'8 all'11, 12, commi 1-3, da 13 a 16 e 43 rispettano i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

Articolo 1, articolo 8, commi dall'8 all'11, articolo 12, commi 1-3, articoli da 13 a 16 e articolo 43

4.1 Attuazione

Per gli interventi di cui al PNC, all'articolo 1 è previsto che, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto, con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre, viene delineato il procedimento finalizzato, con dPCM, a individuare le eventuali risorse, derivanti dai definanziamenti, da destinare all'incremento della dotazione del Fondo sviluppo e coesione fino a concorrenza dell'importo della relativa riduzione e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione. In particolare, si prevede che

possano essere destinate alle predette finalità le risorse rinvenienti dal definanziamento degli interventi e degli investimenti previsti dal PNC in relazione ai quali non risultano assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del decreto legge, per i quali si provvede contestualmente a rendere indisponibili le relative risorse. Relativamente ai dPCM previsti, successivi al primo, si tiene conto anche dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano.

La norma dispone, infine, che, al fine di adeguare i programmi e gli interventi del PNC, alle riduzioni e ai rifinanziamenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga adottato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Prevede altresì che per le assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili, il termine finale sia quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui sopra.

Per quel che riguarda l'articolo 8, commi 8-11, Il soggetto responsabile è il MASAF e la proposta normativa non determina condizioni che possono incidere in modo negativo sull'attuazione degli interventi del PNRR.

Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzeranno le funzionalità del sistema informatico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'articolo 13 sono gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito, in particolare il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, l'UFFICIO IV Ordinamenti dei percorsi dell'istruzione tecnica, dell'istruzione professionale, dell'istruzione tecnica superiore e dell'istruzione degli adulti, l'unità di missione per il PNRR.

Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento di cui agli articoli 14, 15 e 16 sono gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le università che organizzano i corsi di specializzazione sul sostegno, le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado.

L'attuazione dell'articolo 43 prevede la preventiva adesione alla rete e sarà limitata inizialmente alle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto legge 52 del 2021 e, successivamente, alle altre certificazioni sanitarie digitali che saranno individuate e disciplinate con uno o più appositi decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

4.2 Monitoraggio

L'intervento normativo di cui all'articolo 1 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentino entro il 31 marzo 2024, e successivamente con cadenza semestrale, un'informativa congiunta al CIPESS sui costi di realizzazione degli interventi e degli investimenti previsti dal PNC, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale, destinate alla copertura dei costi degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR. L'informativa dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi previsti dal PNC in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per gli interventi di cui al PNC è previsto che, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi trasmettano al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal

relativo codice unico di progetto, con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

Per quel che riguarda l'articolo 8, commi 8-11, il soggetto responsabile è il MASAF e la proposta normativa non determina condizioni che possono incidere in modo negativo sull'attuazione degli interventi del PNRR.

Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzeranno le funzionalità del sistema informatico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il monitoraggio delle disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 16 spetta ai competenti uffici del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il Ministero della salute svolgerà azioni di verifica e monitoraggio per il tramite della piattaforma nazionale PN-DGC.

Disposizioni in materia di salute: **articoli 1, comma 13, articolo 8, commi 15 e 16, articolo 42, articolo 44.**

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della salute

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 1, comma 13

La Missione 6, Componente 2, investimento 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, mira a delineare un percorso di miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri, adeguandoli alle vigenti norme in materia di costruzioni in area sismica. Gli ospedali non solo svolgono una fondamentale funzione di soccorso della popolazione, ma sono anche tra i più esposti e sensibili nel caso di eventi sismici, in quanto ospitano un numero molto elevato di persone con capacità di reazione eterogenee. L’investimento è volto alla ristrutturazione e alla realizzazione di interventi di adeguamento delle strutture del patrimonio del Servizio sanitario nazionale alla normativa in materia di antisismica.

Recentemente si è reso necessario rimodulare la Missione 6 al fine di superare le criticità attuali e potenziali correlate all’aumento generalizzato del costo delle materie prime, ridefinendo i target minimi comunitari e le tempistiche realizzative in via prudenziale, al fine di garantire l’erogazione delle risorse previste a livello nazionale.

Infatti, a causa dell’aumento medio dei costi dei materiali di costruzione (stimato in via generale in un +30%) e in taluni casi dei ritardi dovuti alla necessità di rinvenire finanziamenti addizionali, sono stati riprogrammati i target minimi comunitari riferiti alle Case della comunità, Ospedali di Comunità e interventi di antisismica nell’ambito della rimodulazione del PNRR (approvata dal Consiglio dell’Unione Europea in data 8 dicembre 2023), senza previsioni di definanziamento a carico delle singole misure, né modifiche rispetto alla programmazione dei Contratti istituzionali di sviluppo. Per garantire la realizzazione di tutte le strutture e di tutti gli interventi come inizialmente programmati, è previsto l’utilizzo di fondi alternativi quali le risorse da Accordo di Programma *ex art. 20* della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed eventuali risorse derivate da fondi per le politiche di coesione nonché le risorse addizionali del Fondo Opere Indifferibili istituito per fronteggiare l’eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici e risorse derivanti dai bilanci regionali/provinciali.

Alla luce di quanto sopra esposto, l’intervento normativo in esame prevede che gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono posti a carico del finanziamento di cui all’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Conseguentemente la disposizione prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è incrementata, per l’anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e) numero 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui.

Inoltre, per assicurare la tempestiva realizzazione dell’investimento 1.1 «Case della Comunità» e 1.3 «Ospedali di Comunità» di cui alla Componente 1, del PNRR e dell’investimento 1.2. «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR e degli interventi già

posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è necessario intervenire per assicurare alle regioni di poter sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti.

Articolo 8, commi 15 e 16

La Missione Salute rappresenta la sesta area di intervento prevista dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, finanziato grazie al programma dell'Unione europea "Next Generation Europe". Le risorse straordinarie per l'attuazione del PNRR e il rinnovamento della sanità pubblica italiana superano i 20 miliardi di euro.

La Missione Salute mira ad adeguare il nostro SSN a un mutato contesto demografico ed epidemiologico, a garantire uguaglianza in ambito sanitario, indipendentemente dal genere e dalle condizioni socioeconomiche, a rafforzare la rete dell'assistenza primaria territoriale, a rendere capillare l'offerta di salute sul territorio, in termini di prevenzione e cura, eliminando le disparità geografiche e a sfruttare appieno le opportunità di miglioramento dell'offerta di salute derivanti dall'impiego dell'innovazione tecnologica, dall'avanzamento della ricerca in campo medico e dalla valorizzazione del personale del SSN.

Gli interventi della Missione Salute del PNRR, da raggiungere entro il 2026, si dividono in due aree principali: ridisegnare la rete di assistenza sanitaria territoriale con professionisti e prestazioni disponibili in modo capillare su tutto il territorio nazionale; digitalizzare il Servizio sanitario nazionale, investire in ricerca e formazione del personale sanitario. Il PNRR Salute è un'occasione per sostenere importanti Riforme e Investimenti a beneficio del nostro Servizio Sanitario Nazionale e dei cittadini.

Il piano prevede una serie di milestone e target da raggiungere progressivamente entro il 2026.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR nel settore sanitario richiede un adeguamento della struttura organizzativa del Ministero della salute.

Un primo passo in tal senso è stato realizzato attraverso l'istituzione, con decreto del Ministro della salute del 15 settembre 2021, dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 l'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che prevede, per ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, la possibilità di istituire un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

Tale Unità svolge, fino al 31 dicembre 2026, attività relative alla missione 6 del PNRR di competenza del Ministero della salute, assicurando il coordinamento con il Servizio centrale per il PNRR e con i competenti Uffici della Commissione europea.

Nella stessa ottica, attesa l'inadeguatezza della struttura organizzativa del Ministero della salute, in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in relazione agli obiettivi posti dal PNRR, appare necessario intervenire per implementare le competenze del predetto Dicastero.

L'intervento normativo incide in modo diretto sul Ministero della salute, mediante l'incremento della dotazione organica e il rafforzamento delle competenze in materia di analisi economica, anche nell'ottica del raggiungimento delle scadenze e obiettivi fissati nell'ambito del PNRR.

Ciò consentirà al Ministero della salute, inoltre, di adottare scelte strategiche in materia di politiche pubbliche, attraverso un'attenta analisi di carattere economico.

In modo indiretto, l'attuazione delle riforme in materia sanitaria derivante dal conseguimento degli obiettivi del PNRR, si riverbera in modo positivo sull'assistenza sanitaria e sulla tutela della salute dei cittadini.

Articolo 42

L'intervento normativo introduce disposizioni in materia di sanità digitale, modificando il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

È necessario modificare l'articolo 12 del citato decreto-legge, che disciplina il fascicolo sanitario elettronico, i sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale, per ridisegnare e valorizzare il ruolo svolto dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione al perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Le modifiche in oggetto risultano in linea con il recente intervento normativo in materia, di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Infatti, l'AGENAS, ai sensi dell'articolo 21 del citato decreto-legge, riveste già il ruolo di Agenzia per la sanità digitale (ASD).

La proposta normativa si rende necessaria per permettere all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di perseguire gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in tema di sanità digitale.

In base a quanto previsto dall'Accordo per la realizzazione degli investimenti della Componente 1 della Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'AGENAS è il soggetto attuatore dei sub-investimenti della Missione 6 Componente 1 del PNRR in tema di sanità digitale. L'Agenzia, in assenza di un intervento normativo, non riuscirebbe a garantire la piena attuazione dei citati investimenti in quanto non legittimata dalla normativa vigente in termini di funzioni e attività.

Occorre, pertanto, garantire che, limitatamente alle proprie attribuzioni, l'AGENAS, nella qualità di ente vigilato dal Ministero della Salute, contribuisca all'esercizio delle funzioni di programmazione sanitaria, di governo della telemedicina e di studio e ricerca scientifica in ambito sanitario e di sanità digitale.

L'AGENAS a seguito dell'intervento regolatorio garantirà:

- l'effettiva messa in esercizio della Piattaforma Nazionale di Telemedicina (PNT) mediante l'utilizzo di dati reali provenienti dai servizi sanitari regionali;
- lo svolgimento delle funzioni di governo della telemedicina attraverso la PNT, nonché le funzioni di ricerca in coerenza con le attività di valutazione delle tecnologie sanitarie relative ai dispositivi medici, al fine di generare evidenze in termini di sanità digitale e tecnologie sanitarie a livello nazionale;

L'intervento normativo in esame incide direttamente sui compiti attribuiti ad AGENAS ma si riflette indirettamente anche sui professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita, sui medici nella pratica clinica quotidiana e sugli utenti per l'accesso ai servizi sanitari, attraverso un'implementazione degli strumenti di sanità digitale.

Articolo 44

La formulazione vigente dell'art. 2-*sexies*, comma 1-*bis* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha presentato difficoltà attuative in merito alla possibilità, da parte del Ministero della salute, di realizzare un nodo informativo che, coerentemente con l'investimento PNRR I.1.3.2, assicurasse il potenziamento della capacità di raccolta dei dati sanitari e degli strumenti per l'analisi dei dati sanitari, necessari al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA, ossia i servizi garantiti dal SSN in

tutto il paese) e alla programmazione di servizi di assistenza sanitaria in linea con i bisogni, l'evoluzione della struttura demografica della popolazione, i trend e il quadro epidemiologico nazionale. Alla luce delle predette criticità riscontrate nella fase attuativa, si rende necessario intervenire per modificare l'attuale formulazione del comma 1-bis, dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e assicurare l'interconnessione dei sistemi informativi.

La proposta normativa in esame incide, pertanto, in modo diretto sulle diverse Amministrazioni coinvolte.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 1, comma 13

L'intervento normativo è finalizzato a:

- predisporre uno strumento di accelerazione per l'intervento previsto dal PNRR, Missione 8, Componente 2;
- a modificare la copertura finanziaria dell'investimento 1.1 «Case della Comunità» e 1.3 «Ospedali di Comunità» di cui alla Componente 1, del PNRR e dell'investimento 1.2. «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» di cui alla Missione 6, Componente 2 ponendola a valere su risorse nazionali già previste a legislazione vigente;
- fronteggiare l'aumento dei costi dei materiali necessari per la realizzazione degli interventi e imprevisti rilevati in corso d'opera;
- definire la procedura per consentire alle regioni di accedere alle risorse finanziarie a loro destinate ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei CIS già sottoscritti.

Articolo 8, commi 15 e 16

Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi imposti dal PNRR, è necessario rafforzare le competenze del Ministero della salute in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, attraverso un incremento della dotazione organica del predetto Ministero per una posizione dirigenziale di livello generale, da assegnare dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro e avente compiti di consulenza e ricerca in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa sanitaria e di coordinamento e supporto all'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine, l'istituendo dirigente generale potrà avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria.

Articolo 42

L'intervento normativo in esame è finalizzato a ridisegnare il ruolo svolto dall'AGENAS, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L'intervento in esame è volto ad inserire l'AGENAS – attraverso la modifica del comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, tra i soggetti che, nei limiti delle proprie competenze, perseguono le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione sanitaria e verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria, quali finalità proprie del Fascicolo sanitario elettronico (FSE). Tale intervento appare necessario a garantire che la Piattaforma nazionale di telemedicina (PNT), la cui gestione è affidata ad AGENAS ex articolo 12, comma 15-undecies lett. g), possa svolgere legittimamente le funzioni di governo della sanità digitale, di programmazione dello sviluppo della telemedicina e di ricerca.

La modifica di cui al comma 15-*undecies* dell'articolo 12 relativo alle funzioni conferite all'AGENAS in ambito di sanità digitale, interessa la lettera g), che fa riferimento alla gestione della piattaforma nazionale di telemedicina, prevedendo anche le funzioni di gestione dell'intelligenza artificiale e dell'HTA dispositivi medici. Tale intervento è volto a consentire all'AGENAS di ottemperare alla funzione di amministrazione attuatrice del sub-intervento "1.2.2.4 COT – Progetto pilota di intelligenza artificiale" nell'ambito delle linee di intervento PNRR. Si precisa, infine, che la modifica della lettera g) è volta anche a dare coerenza e supporto all'attuazione dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 137 del 2022 e dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 138 del 2022, in materia di HTA dei dispositivi medici.

La modifica di cui al comma 15-*duodecies* dell'articolo 12 prevede l'avvio, da parte dell'AGENAS, delle attività di raccolta e gestione dei dati, anche pseudonimizzati, utili al monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili. L'intervento, dunque, assicura, sin da subito, il monitoraggio dinamico dell'investimento PNRR M6C1 1.2.3, volto a garantire il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali previsti, con particolare riferimento al target comunitario M6C1-9, propedeutico all'erogazione delle risorse PNRR da parte dell'Unione europea. Sul punto, si precisa, inoltre, che l'AGENAS, in qualità di soggetto attuatore, ha provveduto a realizzare la PNT, la quale è stata collaudata in data 30 novembre 2023 e, pertanto, la modifica risulta urgente per rispettare le tempistiche e i target del PNRR.

Articolo 44

La nuova formulazione del comma 1-bis, dell'articolo 2-*sexies* del decreto legislativo del 2003 n. 196 disciplina il trattamento dei dati personali relativi alla salute, pseudonimizzati, da parte del Ministero della salute, degli enti vigilati dal Ministero e in relazione ai propri assistiti dalle regioni e dalle province autonome. Le finalità del suddetto trattamento, attuato anche mediante interconnessione, coincidono con le finalità istituzionali di ciascuno degli enti indicati.

Le modalità del trattamento sono definite con decreto del Ministro della salute, adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 2-*sexies*, comma 1 del predetto decreto legislativo che ammette il trattamento particolari tipologie di dati qualora siano previsti nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali in grado di specificare i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

L'introduzione del comma 1-*ter* al medesimo articolo costituisce la base giuridica per assicurare al Ministero della salute l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonimizzati, che viene disciplinata mediante uno o più decreti del Ministro della salute, previo parere del Garante per il trattamento dei dati personali. Tali decreti devono definire le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno degli enti, in base alle modalità di cui all'articolo 2-*sexies*, comma 1.

2.2 Indicatori

Articolo 1, comma 13

- I target finali, aventi scadenza nel giugno 2026, prevedono il completamento di oltre 300 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere per allinearle alle norme antisismiche, di cui almeno 84 attraverso il PNRR e 220 attraverso il PNC e il raggiungimento del 90% della spesa prevista (come detto, pari a 250 milioni di euro) per i progetti in essere ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988.

- numero di richieste regionali inoltrate al Ministero della salute per accedere alle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 8, commi 15 e 16

- Raggiungimento di target e milestone previsti nell'ambito del PNRR;
- Miglioramento della capacità di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria
- Miglioramento delle scelte strategiche in materia di politiche di bilancio.

Articolo 42

Gli indicatori attraverso cui verranno monitorati gli obiettivi dell'intervento regolatorio riguardano:

- Numero di pazienti trattati in telemedicina (coerentemente con il target M6C1-9 del PNRR);
- Numero di valutazioni di HTA dei dispositivi medici effettuate (coerentemente con il punto 3 dell'investimento 1.2.3 CID-Annex PNRR).

Articolo 44

Per l'intervento normativo in esame, si possono enucleare i seguenti indicatori:

- Target nazionali raggiunti;

L'intervento normativo consentirà di raggiungere i target nazionali collegati all'investimento PNRR M6-C2-II.3.2 al fine di realizzare il potenziamento dell'infrastruttura del Ministero della Salute italiano, mediante l'integrazione dei dati clinici del FSE con i dati clinici, amministrativi e finanziari del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e con le altre informazioni e gli altri dati relativi alla salute per monitorare i LEA e garantire le attività di sorveglianza e vigilanza sanitaria;

- Numero di sistemi informativi su base individuale interconnessi.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 1, comma 13

Per la realizzazione dell'investimento "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", sono stati assegnati ai soggetti attuatori complessivamente circa 2,350 miliardi di euro, di cui 900 milioni di euro a valere sulle risorse del PNRR (e di questi, 250 milioni di euro sono risorse impegnate in progetti in essere già finanziati dall'articolo 20, legge 67/1988) e 1,450 miliardi di euro a valere sulle risorse del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC). Si intende proporre uno strumento di accelerazione per l'intervento previsto dal PNRR al Missione 6, Componente 2, investimento 1.2 "Verso un ospedale sicuro e sostenibile", "Case di Comunità ed Ospedale di comunità".

Articolo 8, commi 15 e 16

L'incremento della dotazione organica del Ministero della salute determina oneri derivanti, pari a euro 178.596 per l'anno 2024 e a euro 306.164 a decorrere dall'anno 2025, che gravano quanto all'anno 2024, sul fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024 – 2026 e a decorrere dal 2025 sullo stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. L'intervento incide

indirettamente e in termini positivi sui cittadini che, grazie agli investimenti e alle riforme nel settore sanitario, potranno godere di un sistema di assistenza sanitaria più accessibile, efficiente e innovativo.

Articolo 42

Le modifiche normative relative alla Piattaforma nazionale di telemedicina e all'HTA impattano direttamente sulle funzioni attribuite all'AGENAS ma ciò incide in modo indiretto e in termini positivi anche sui professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita, sui medici nella pratica clinica quotidiana e sugli utenti per l'accesso ai servizi sanitari.

La realizzazione della Piattaforma nazionale di telemedicina ha l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze di salute sul territorio nazionale sviluppando strumenti digitali a supporto dell'assistenza sanitaria che possano favorire l'erogazione di servizi più vicini alle esigenze degli utenti (ad esempio nelle aree rurali/interne o periferiche). L'utilizzo dei dati per le finalità di valutazione delle tecnologie sanitarie relative ai dispositivi medici consentirà una migliore qualità dei servizi offerti e dell'assistenza erogata, garantendo una maggiore sostenibilità economica dell'innovazione.

Articolo 44

L'intervento normativo relativo alla modifica del comma 1-*bis* è proposto a invarianza di spesa, mentre la disposizione di cui al comma 1-*ter*, abilita la realizzazione del sub investimento PNRR M6-C2-I.1.3.2 e comporta oneri per 28.342.068 euro, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6, componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2.

La proposta produrrà i suoi effetti, in modo diretto, nei confronti delle amministrazioni di seguito elencate:

- Ministero della salute;
- Istituto superiore di sanità;
- Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
- Agenzia italiana del farmaco;
- Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà;
- le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI

Articolo 1, comma 13

L'intervento normativo non incide sulle piccole e medie imprese.

Articolo 8, commi 15 e 16

L'intervento normativo non produce effetti sulle piccole e medie imprese.

Articolo 42

L'intervento normativo non produce effetti sulle piccole e medie imprese.

Articolo 44

L'intervento non incide sulle piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

Articolo 1, comma 13

L'intervento normativo non impatta sulla concorrenza.

Articolo 8, commi 15 e 16

L'intervento non impatta sulla concorrenza.

Articolo 42

L'intervento normativo non impatta sulla concorrenza.

Articolo 44

L'intervento non incide sulla concorrenza.

C. Oneri informativi**Articolo 1, comma 13**

L'intervento normativo richiede degli adempimenti a carico delle regioni interessate all'accesso alle risorse disponibili a legislazione vigente mediante l'invio di una formale richiesta al Ministero della salute, corredata da una perizia suppletiva di variante relativa agli incrementi dei quadri economici, e della trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, con periodicità semestrale, di un rendiconto delle risorse impiegate per ogni linea di finanziamento.

Articolo 8, commi 15 e 16

L'intervento non introduce nuovi oneri informativi.

Articolo 42

L'intervento non introduce nuovi oneri informativi.

Articolo 44

L'intervento non determina nuovi oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**Articolo 1, comma 13**

L'intervento normativo rispetta i limiti minimi di regolazione europea.

Articolo 8, commi 15 e 16

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

Articolo 42

I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.

Articolo 44

L'intervento regolatorio in esame rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione****Articolo 1, comma 13**

L'attuazione dell'intervento normativo compete al Ministero della salute.

Articolo 8, commi 15 e 16

L'attuazione dell'intervento normativo compete al Ministero della salute.

Articolo 42

AGENAS a seguito dell'intervento regolatorio garantirà:

-l'effettiva messa in esercizio della PNT mediante l'utilizzo di dati reali provenienti dai servizi sanitari regionali;

-lo svolgimento delle funzioni di governo della telemedicina attraverso la PNT, nonché le funzioni di ricerca in coerenza con le attività di valutazione delle tecnologie sanitarie relative ai dispositivi medici, al fine di generare evidenze in termini di sanità digitale e tecnologie sanitarie a livello nazionale;

Articolo 44

In relazione al novellato comma 1-bis dell'articolo 2-sexies, l'intervento normativo sarà attuato con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. In ordine al comma 1-ter, introdotto dalla proposta in esame, l'attuazione comporta l'adozione di uno o più decreti del Ministero della salute, adottati ai sensi del comma 1 della stessa disposizione al fine di disciplinare l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), gestiti dalle amministrazioni coinvolte.

4.2 Monitoraggio

Articolo 1, comma 13

Il monitoraggio dell'intervento normativo spetta al Ministero della salute che garantisce tempestivamente l'aggiornamento del raggiungimento dei target del PNRR.

In relazione alla procedura per l'accesso alle risorse disponibili da parte delle regioni per far fronte all'aumento dei costi, il Ministero della salute assicura il monitoraggio sulle risorse trasferite alle singole regioni, all'esito del completamento della relativa procedura.

Il Ministero dell'Economia e Finanze monitorerà l'avanzamento della spesa di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Articolo 8, commi 15 e 16

Il monitoraggio dell'intervento normativo spetta al Ministero della salute che garantisce tempestivamente l'aggiornamento del raggiungimento di milestone e target del PNRR.

Articolo 42

Il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento regolatorio, essendo finalizzato al raggiungimento dei target relativi agli investimenti del PNRR, viene effettuato primariamente ogni trimestre attraverso relazioni di monitoraggio trasmesse all'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR del Ministero della Salute, nonché attraverso tutte le modalità di monitoraggio previste dalla normativa vigente relativa al PNRR.

Articolo 44

Il monitoraggio dell'intervento riguarderà i target raggiunti e il numero dei sistemi informativi su base individuale che saranno oggetto di interconnessione. Il Ministero della salute svolgerà azioni di verifica e monitoraggio secondo le modalità e la periodicità che saranno individuate nei relativi decreti attuativi.

Disposizioni in materia di università e ricerca: articoli 5, 17 e 18.

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell'università e della ricerca

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

La presente relazione è stata predisposta, in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e dell'articolo 10 del D.P.C.M. n. 169 del 15 settembre 2017.

Trattasi, per quanto di competenza, dell'**articolo 5**, recante “*Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari*”, dell'**articolo 17**, recante “*Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR*” e dell'**articolo 18**, recante “*Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca*”.

Nell'ambito della relazione, attraverso la preventiva analisi del contesto in cui si inseriscono gli interventi proposti, vengono individuate le problematiche di carattere economico e sociale che sono gradualmente emerse nel percorso volto alla realizzazione dei *target* del Ministero dell'università e della ricerca di cui al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, e, pertanto, vengono individuati i nuovi obiettivi che la norme proposte si propongono di realizzare per il superamento delle criticità emerse. Vengono, altresì, individuati gli indicatori per misurarli; in ultimo, si dà atto della preliminare valutazione dei presunti impatti degli stessi (benefici e costi attesi), delle modalità di attuazione dell'intervento e di effettuazione del monitoraggio.

In conclusione, le norme di interesse mirano ad una semplificazione delle procedure per la creazione di alloggi e residenze per studenti universitari al fine di migliorare l'accessibilità e l'adeguatezza delle strutture abitative per gli studenti; prevedono misure volte al riconoscimento dei crediti formativi al fine di agevolare la mobilità degli studenti e favorire il completamento tempestivo degli studi universitari; prevedono misure per migliorare l'istruzione post-universitaria, mirando a fornire opportunità di formazione e specializzazione in settori rilevanti per il mercato del lavoro; favoriscono la mobilità tra il personale degli enti di ricerca e università.

1. Contesto e problemi da affrontare

Il P.N.R.R., per sua natura, influenza, in misura disomogenea, l'agenda normativa; si tratta, infatti, di un programma di risultati che devono essere necessariamente realizzati in un arco temporale ben definito; pertanto si rende necessario adeguare, di volta in volta, a seconda delle problematiche emerse, gli interventi normativi al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi originariamente previsti.

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 n. 16051/2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia, e della conseguente modifica della Riforma M4C1- 1.7 “*Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti*”, nonché dell'Investimento M4C2- 1.2 “*Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori*” è stato necessario adeguare il quadro normativo di riferimento, al fine di realizzare gli obiettivi precisi di questa amministrazione.

Una delle principali problematiche che il MUR intende realizzare tramite i fondi P.N.R.R. è quello di superare il problema della insufficienza dei posti letti per gli studenti cd. “fuori sede”. La ricerca di un alloggio in affitto da parte di tali studenti è, infatti, ostacolata dallo squilibrio tra domanda e offerta che innalza i canoni delle locazioni nelle zone urbane del nostro paese.

È molto difficile fornire delle stime per quanto riguarda il numero degli studenti appartenenti alla categoria dei “fuori sede”, in quanto i dati variano, necessariamente, in base al parametro geografico che si prende a riferimento: comunale, provinciale, regionale.

Se si prende, ad esempio, a riferimento il parametro provinciale, per l'anno accademico 2021/2022 la percentuale di studenti residenti in provincia diversa da quella ove ha sede il corso di laurea è pari

al 54 per cento del totale, escludendo gli studenti iscritti alle facoltà telematiche (fonte: Anagrafe nazionale degli studenti universitari).

Secondo una stima del 2021-2022, negli atenei che hanno le loro sedi nelle 41 città per le quali è possibile “incrociare” il numero di abitanti con i dati sulla provenienza degli studenti, gli iscritti sono 1,48 milioni; 648 mila sono residenti in un comune della stessa provincia in cui ha sede l’ateneo e 800.000 circa all’infuori di essa. È quest’ultimo numero che possiamo, con la necessaria approssimazione, prendere a riferimento come dimensione del fenomeno dei fuori sede.

Si tratta di un dato allarmante, considerata l’emergenza “caro-affitti” per gli studenti universitari. Sono necessari, pertanto, almeno 10 mila posti letto per i fuori sede, in mancanza le università sono a rischio di perdita di studenti e dunque di competitività. La copertura dei posti letto offerti agli studenti universitari fuori sede, pari al 40 per cento degli iscritti, si attesta intorno al 10,5 per cento e derivano da enti specifici che coprono solo l’8,1 per cento del totale. Le strutture gestite da enti privati coprono il restante 2,4 per cento. Meno della metà delle 14 maggiori realtà universitarie italiane supera la media nazionale e risulta ancora lontana dalla capacità di soddisfare il fabbisogno di posti letto minimo.

È cresciuto, pertanto, l’interesse degli investitori verso il mercato universitario, in virtù anche di meccanismi di agevolazione finanziaria posti in essere, su iniziativa di questo dicastero.

L’urgenza di realizzare i risultati nei tempi prescritti è tale che, così come per altri Ministeri, **l’articolo 5** prevede l’istituzione di un Commissario straordinario per il Ministero dell’Università, con una struttura di cinque persone, per garantire la realizzazione dei 60mila nuovi alloggi per studenti previsti dal PNRR italiano.

Al fine di garantire l’attuazione della Riforma 1.7, **l’articolo 17**, rubricato “*Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR*”, introduce una serie di modifiche relative all’*housing* universitario (ampiamente illustrate nelle successive sezioni) che rispondono, in parte, all’esigenza di semplificare e incentivare l’attuazione degli interventi volti al raggiungimento del target M4C1-30, nonché ad accelerare le tempistiche, considerando la scadenza del *target* al 30 giugno 2026.

Nell’ambito del contesto appena esposto si è poi ritenuto necessario inserire una misura che tutelasse i fondi di cui al conto corrente n. 23374 intestato a “MIUR alloggi studenti”, di cui alla legge n. 338/2000 presso la Tesoreria dello Stato.

Il problema che, in tal caso, la norma si propone di affrontare è il seguente: nonostante queste somme siano espressamente destinate dalla legge 14 novembre 2000, n. 338 al cofinanziamento di interventi per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari risultati idonei nei diversi bandi ministeriali attivati dal 2000 ad oggi; tuttavia il suddetto conto è aggredito, ad oggi, dai creditori dell’odierno Ministero dell’Istruzione e del Merito. La situazione pareva potersi dire risolta all’indomani dell’emanazione del D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), posto che la norma all’art. 4, comma 11, espressamente dispone che: «*Il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell’articolo 111 del codice di procedura civile.*».

Nel significare che si è già ripetutamente provveduto a segnalare anche all’Avvocatura dello Stato e alla Tesoreria dello Stato l’esigenza di approntare ogni possibile forma di tutela per poter rappresentare la carenza di legittimazione passiva del MUR in fase esecutiva, non si può nondimeno prendere atto che l’assetto oggi risultante dai pignoramenti effettuati nel tempo a valere su detto conto ha portato i prelievi effettuati a un considerevole ammontare di oltre 53 milioni di euro.

Ciò rischiava di portare ad una situazione di estrema difficoltà, che può giungere fino a compromettere la stessa possibilità di onorare i debiti legittimamente assunti da questo Ministero verso i legittimi creditori del conto (vale a dire i beneficiari del cofinanziamento per alloggi e residenze universitari di cui alla legge n.338/2000) e, svuotando, di fatto, il conto per fini diversi da quelli istituzionali, rischiando di vanificare del tutto lo scopo, ben presente dal legislatore.

Quanto all'**articolo 18**, rubricato “*Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca*”, il comma 1 mira a semplificare la problematica dovuta alla complessità della procedura di adozione del provvedimento relativo al riconoscimento dei CFU per attività extra universitari.

Il comma 2 del medesimo articolo, al fine di garantire l’attuazione dell’Investimento 1.2, introduce modifiche normative, volte a rafforzare l’attrattività della ricerca italiana ampliando la platea di coloro i quali possano essere assunti dalle università mediante chiamata diretta nonché dei potenziali destinatari degli assegni di ricerca, al fine di assicurare il raggiungimento del target M4C2-1bis, nonché ad accelerare le tempistiche considerando la scadenza del target al 30 giugno 2025.

La platea dei beneficiari delle risorse PNRR, infatti, era inizialmente formata dai vincitori di bandi dell’European Research Council (ERC) e da soggetti che avevano conseguito il Seal of Excellence (SoE) nell’ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Le procedure di chiamata in Italia erano state previste dall’art. 14 del decreto-legge n. 36 del 2022 (c.d. decreto PNRR 2), rispettivamente ai commi 1 (per i SoE) e 2 (vincitori ERC).

Conseguentemente si è verificato, nel primo stadio di attuazione dell’intervento un basso tasso di adesione: a fronte di 700 finanziamenti banditi, sono pervenute soltanto 290 istanze di finanziamento.

Nell’ambito della M4C2 del PNRR, l’investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori ha l’obiettivo di superare tale criticità, consentendo di attrarre i giovani ricercatori o di trattenerli in Italia, sostenendo le attività di ricerca da essi condotte presso Università o Enti pubblici di ricerca.

Nella prima edizione dell’Avviso per il finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori, il *target* era costituito da vincitori di *starting grants* dello ERC e di borse per progetti di mobilità Marie Skłodowska-Curie della tipologia *Individual Fellowships* - MSCA-IF, nonché dai ricercatori ai quali fosse stato attribuito il *Seal of Excellence* a seguito della partecipazione a bandi relativi alle suddette borse.

Il *target*, come individuato nella versione originaria del PNRR e nel conseguente Avviso, non consentiva, tuttavia, di includere, tra i ricercatori destinatari finali delle risorse per la conduzione dei progetti e dei contratti stipulati con le Host Institution, i giovani ricercatori non vincitori di *ERC Starting* o *Consolidator Grants* che avessero ottenuto una valutazione eccellente per i loro progetti, ma non fossero stati finanziati dallo ERC per ragioni meramente finanziarie.

Altra problematica che il comma 3 dell’**articolo 18** mira a risolvere è quella relativa alla circostanza che la mobilità tra enti pubblici di ricerca e università era di fatto disincentivata dalle differenze di inquadramento retributivo negli enti pubblici di ricerca e nelle università, che emergeva dal confronto tra le retribuzioni tabellari del personale degli enti pubblici di ricerca e le tabelle stipendiali del personale docente e ricercatore delle università. La mobilità, infatti, era particolarmente penalizzante nel caso di passaggi tra enti di ricerca ed università, in quanto non esistevano meccanismi prestabiliti di ricostruzione di carriera.

Destinatari delle norme proposte:

quanto all’**articolo 5**, destinatari diretti della norma saranno i soggetti individuati a svolgere il ruolo di Commissario straordinario, nonché i componenti della struttura di supporto. Destinatari indiretti saranno coloro che da tale misura riceveranno benefici in termini di maggiore speditezza ed efficacia delle procedure: i principali destinatari, vale a dire gli studenti; in *secundis*, la medesima organizzazione ministeriale.

Relativamente all’**articolo 17**, rubricato “*Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR*”, il target M4C1-

30 prevede di realizzare almeno 60.000 posti letto per studenti universitari e ciascun intervento deve prevedere la creazione di almeno n. 20 posti letto. Pertanto, gli interventi finanziabili corrispondono ad un massimo di 3.000 e saranno realizzati da imprese, operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - allegato I.1, altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 338/2000 e altri soggetti pubblici che prenderanno parte alle procedure attivate nell'ambito della misura. Questi ultimi sono i destinatari diretti della novella normativa.

I destinatari indiretti sono i n. 60.000 studenti beneficiari dei posti letto.

Quanto all'**articolo 18**, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca*", destinatari diretti sono, per quanto riguarda il comma 1, tutti gli studenti che beneficeranno della procedura di semplificazione per il riconoscimento dei CFU per attività extrauniversitarie; quanto al comma 2, destinatari della misura sono i soggetti ammissibili al finanziamento a valere sugli Avvisi per i giovani ricercatori, ovvero le Istituzioni universitarie statali e non statali e gli EPR vigilati dal MUR (99 Università e 11 Enti pubblici di Ricerca).

Quanto al **comma 2**, destinatari diretti sono i dottori di ricerca, i quali hanno partecipato, in qualità di *Principal Investigator*, ai bandi *Starting grants o Consolidator grants* dello *European Research Council* e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento; i quali sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA); i quali abbiano maturato significative esperienze presso università e enti di ricerca esteri.

In particolare si stima la seguente platea di destinatari:

<i>Linea progettuale</i>	<i>N° di progetti stimati</i>
<i>ERC</i>	<i>50</i>
<i>MSCA</i>	<i>100</i>
<i>SoE</i>	<i>150</i>
<i>Post-doctoral international researcher</i>	<i>250</i>
<i>TOTALE (nuovi progetti)</i>	<i>550</i>
<i>Baseline (M4C2-1)</i>	<i>300</i>
<i>TOTALE</i>	<i>850</i>

Quanto ai destinatari del **comma 3 dell'articolo 18**, le procedure possono riguardare sia i professori ordinari che i professori associati in servizio da almeno cinque anni presso le università.

Nello specifico:

	QUALIFICA	TOTALE	ALMENO 5 ANNI
Univ. statali	PO	15.668	9.009
Univ. statali	PA	24.954	11.707
Univ. Non Statali	PO	1.269	741
Univ. Non Statali	PA	1.613	639

2. Obiettivi dell'Intervento e relativi indicatori.

2.1 Obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo generale dell'intervento normativo è quello di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR di competenza di questo Dicastero; in particolare, il fine è quello di sostenere gli studenti della formazione superiore, incrementando la disponibilità di posti letto per quella categoria di studenti, cd. "fuori sede" e di ampliare la platea dei beneficiari delle risorse di cui al P.N.R.R.

Quanto agli obiettivi specifici che le norme si propongono di realizzare:

- obiettivi di maggiore speditezza dell'azione amministrativa, tramite l'istituzione di un commissario straordinario e di una struttura di missione apposita di supporto;

Quanto agli obiettivi di semplificazione delle procedure volte all'erogazione dei contributi, nonché all'ampliamento della platea dei destinatari nell'ambito dell'*housing* universitario, si segnala in particolare:

- l'eliminazione dell'importo fisso pari a 660 milioni di euro, in quanto la riprogrammazione delle risorse a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 n. 16051/2023 ha comportato un aumento delle risorse. La scelta di eliminare il riferimento ad una precisa dotazione dalla normativa primaria consentirà al MUR, qualora ne ricorrano le condizioni, di conseguire l'obiettivo di variare in futuro, anche in aumento, il volume finanziario a disposizione per perseguire gli obiettivi prefissati dalla presente riforma, senza la necessità di ulteriori modifiche normative;
- l'ampliamento della platea dei soggetti attuatori della misura, riferendosi anche ad "altri soggetti pubblici". Il comma 1 dell'articolo 1-*bis* attualmente prevede l'assegnazione delle risorse, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con gli enti regionali per il diritto allo studio, alle imprese, agli operatori economici e agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge;
- la semplificazione delle modalità di erogazione dei contributi; per gli stessi la norma prevede l'erogazione in un'unica soluzione laddove attualmente è soggetto ad una rateizzazione annuale;
- il riconoscimento di un unico contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale di competenza, anche ai proprietari degli immobili gestori, laddove prima erano previsti solo per i proprietari gestori o per i soli gestori;
- la riconduzione della competenza ai Comuni per quanto riguarda la definizione delle modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni necessarie.

Inoltre, per gli immobili che vengono convertiti/riqualificati in studentati nell'ambito delle procedure attivate per il raggiungimento del target M4C1-30, sono previsti ulteriori obiettivi specifici:

- introduzione di un regime semplificato per il cambio di destinazione d'uso;
- concessione agli interventi del mutamento della destinazione d'uso realizzabile attraverso la sola segnalazione certificata di inizio di attività;
- previsione di un vincolo di destinazione d'uso per gli immobili non inferiore a dodici anni;
- eliminazione di alcuni vincoli (reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, dotazione minima obbligatoria dei parcheggi);
- previsione dell'aumento del valore della rendita catastale, a seguito del mutamento di destinazione d'uso richiesta da un soggetto interessato a partecipare alla riforma M4C1 – 1.7 del PNRR, non concorre ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili e delle imposte ipotecarie e catastali;
- inserimento di una misura necessaria a realizzare l'obiettivo di tutela dei fondi di cui al conto corrente n. 23374 intestato a "MIUR alloggi studenti", di cui alla legge 338/2000 presso la Tesoreria dello Stato, si è prevista l'impignorabilità delle somme di cui al conto

- corrente n. 2337 intestato a “MIUR Alloggi Studenti” di cui alla legge n. 338 del 2000 presso la Tesoreria dello Stato con espresso esonero del Tesoriere;
- intensificazione dell’attività di supporto: i soggetti attuatori possono richiedere all’Agenzia del Demanio in relazione alle residenze universitarie, prevedendo la possibilità per le Università statali o gli Enti territoriali interessati, gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di ricorrere alla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell’Agenzia del Demanio, la quale può ricoprire sia nel ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell’intervento sia supportare il soggetto richiedente per le attività di progettazione;

Quanto all’articolo 18, obiettivo della norma, di cui al comma 1, è un meccanismo di semplificazione, quanto al riconoscimento dei CFU per attività extrauniversitarie; quanto al comma 2, a seguito di specifico negoziato con la Commissione europea, il PNRR italiano è stato emendato e, in tale ambito, è stata riformulata la definizione di “giovane ricercatore”, che ora, nell’ambito dell’investimento 1.2 del PNRR, è inteso come ricercatore di qualsiasi nazionalità che, alla data di scadenza del bando abbia fino a 40 anni di età, o, per profili con età maggiore di 40 anni e fino a 45 anni, abbia completato il dottorato di ricerca da un massimo di 7 anni; contestualmente, l’investimento 1.2 è stato integrato con l’inserimento dei “ricercatori internazionali post-dottorato” tra i soggetti ai quali poter consentire di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca.

L’intervento normativo proposto ha l’obiettivo, con gli Avvisi dedicati ai giovani ricercatori, di attrarre in Italia, oltre alle categorie già in precedenza individuate: vincitori di borse di mobilità, nonché, analogamente, detentori di SoE, includendo qualsiasi tipologia individuale delle MSCA; ricercatori in possesso del dottorato di ricerca e con esperienza maturata presso sedi estere; giovani ricercatori (secondo la definizione di cui sopra) i cui progetti abbiano avuto una valutazione eccellente a seguito della partecipazione a bandi *Starting Grant* e *Consolidator Grant* dello European Research Council, ma che non siano stati finanziati per insufficienza del relativo *budget*. Nello specifico, si prevede che possano essere beneficiari di un contratto da RTDA mediante chiamata diretta dalle università e assegnatari di risorse PNRR anche coloro che hanno partecipato, in qualità di *Principal Investigator*, a bandi *Starting grants* o *Consolidator grants* dello *European Research Council* e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell’accesso al finanziamento, nonché coloro i quali sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA).

Quanto agli obiettivi specifici della norma di cui all’articolo 18, comma 3, la stessa ha la finalità di incentivare la mobilità dei ricercatori tra università ed enti di ricerca favorendo la conservazione di un adeguato livello retributivo mediante il riconoscimento dei servizi prestati presso l’ente di provenienza. Attraverso la valorizzazione dell’anzianità di servizio maturata presso l’ente di provenienza la norma ha quale finalità quella di incentivare la partecipazione dei ricercatori alle procedure di mobilità, offrendo loro la possibilità che il passaggio da un ente ad un altro non comporti un significativo decremento retributivo.

2.2. Indicatori

Si indicano, di seguito, gli indicatori che potranno essere utilizzati per la misurazione dei risultati:

- un indicatore quantitativo consisterà nel numero di posti letto per studenti universitari, pari a 60.000 unità, così come previsto dal target M4C1-30;
- un ulteriore indicatore sarà costituito dal numero complessivo di contratti stipulati tra le Host Institutions ed i ricercatori in relazione ai progetti finanziati a valere sull’Investimento 1.2 della M4C2 del PNRR;

- un indicatore quantitativo consisterà nel numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca, pari a 850 con *baseline* di 300 studenti (corrispondente al traguardato target M4C2-1);
- un ulteriore indicatore sarà costituito dal numero complessivo di progetti finanziati;
- altro indicatore sarà rappresentato dal numero degli studenti che vedranno riconosciuti i CFU per attività extrauniversitarie;
- un ulteriore indicatore sarà rappresentato dall'ampliamento del numero delle istanze di finanziamento che verranno trasmesse; nonché dal maggiore numero di ricercatori che potrà usufruire dei benefici economici messi a disposizione;
- quanto al comma 3 dell'articolo 18, l'indicatore della realizzazione della misura sarà costituito dal numero di chiamate che verranno attivate dagli atenei e dagli enti di ricerca, nonché dal numero di docenti in entrata ed in uscita sulla scorta delle medesime chiamate.

3. Valutazione dell'intervento normativo.

3.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari.

Gli impatti generali sono sicuramente di natura sociale: si garantisce un maggiore accesso alle strutture abitative così che un numero ragionevole di studenti possa permettersi l'istruzione avanzata nell'ambito di studi prescelto e nel luogo di preferenza, indipendentemente dal contesto socio-economico di provenienza, facilitando gli studenti che non risiedendo in un'area urbana o che, comunque, vogliono seguire un percorso universitario "geograficamente" lontano dalla propria residenza.

Gli impatti positivi si registrano anche per gli atenei: tale misura potrà costituire un fattore importante per ridurre il tasso di abbandono del percorso universitario.

Gli alloggi e le residenze universitarie rivestono un primario interesse generale e sono volte a soddisfare esigenze sociali. Tali norme risultano essenziali, da una parte, per garantire un ampio accesso alle strutture abitative in modo che un numero ragionevole di studenti possa permettersi un'istruzione avanzata nel proprio ambito di studi e luogo di preferenza, indipendentemente dal contesto socioeconomico di provenienza e, dall'altra, per assicurare l'equilibrio e la sostenibilità finanziaria degli investimenti da parte degli operatori pubblici e privati.

L'impatto sociale ed economico derivante dall'ampliamento della platea dei giovani ricercatori che sarà possibile trattenere in Italia o attrarre dall'estero sarà direttamente apprezzabile all'interno delle Istituzioni che li ospiteranno, in ragione della crescita del confronto e dell'attivazione di sinergie, anche con soggetti in possesso di valide esperienze internazionali. L'impatto sull'ambiente è una diretta conseguenza della maggiore attrattività del sistema, che dà modo ai ricercatori di condurre in Italia ricerche le cui ricadute possono avere effetti positivi primariamente sul sistema nazionale e consentire, eventualmente, di incentivare un valido scambio di esperienze anche con il settore privato, consentendo, al contempo di aumentare le opportunità dedicate ai giovani ricercatori al fine di consentire loro di maturare una prima esperienza di responsabilità di ricerca, nonché di rendere maggiormente attrattivo il nostro Paese.

La misura di cui al comma 3 dell'articolo 18 oltre ad avere un impatto economico per i soggetti destinatari, impedendo che la mobilità possa tradursi in un pregiudizio di carattere economico, al contempo produce benefici di carattere sociale, consentendo alle università di poter beneficiare di alte professionalità provenienti dal mondo accademico e scientifico.

3.2 Impatti specifici.

- A. La misura non ha impatto sulle imprese di piccola e grande dimensione;
- B. l'intervento normativo non incide sulla concorrenza, le misure in oggetto relative all' "Housing universitario" non sono soggette alla clausola dello "stand still" della Commissione europea necessaria la fine del progetto di controllo e verifica preventiva sulla compatibilità dei regimi di aiuto introdotti. Nel caso di specie, pertanto, le disposizioni non hanno impatto significativo a livello nazionale e comunitario sugli assetti concorrenziali nel mercato del lavoro;
- C. non sono presenti oneri amministrativi;
- D. non si tratta di iniziativa normativa di recepimento di direttive europee.

4. Modalità di attuazione e monitoraggio

Il Ministero vigilerà sull'attuazione degli interventi e metterà a disposizione dei beneficiari apposite linee di indirizzo e di controllo, secondo le modalità previste dai singoli avvisi e dalla manualistica pertinente.

Il monitoraggio dei progetti avverrà, con cadenza annuale, nell'arco di tutto lo svolgimento di essi, in connessione con l'Unità di missione del PNRR e nel rispetto di quanto previsto dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza anche in ordine al monitoraggio, compreso il sistema informativo utilizzato.

Disposizioni in materia di Infrastrutture e trasporti:

Articolo 8, commi 4 e 5 – (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

Articolo 28 – (Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Articolo 8, commi 4 e 5: La norma proposta introduce disposizioni finalizzate alla celere individuazione dei soggetti deputati a fornire supporto tecnico specialistico ai Commissari Straordinari per la realizzazione delle opere di “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera”(misura M2C4 - I4.1 PNRR), del “collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse” e del Commissario per la realizzazione del “collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de’ Cenci)-Latina nord (Borgo Piave). Si prevedono, inoltre, misure di semplificazione per il trasferimento e la rendicontazione delle risorse destinate al sopra citato intervento “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera” (misura M2C4 - I4.1).

Tali disposizioni mirano, pertanto, ad introdurre misure di rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti e, al contempo, di semplificazione, per gli interventi infrastrutturali nei casi in cui sia nominato un Commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Articolo 28: L’intervento normativo, nelle more dell’aggiornamento del Contratto di programma, Parte investimenti, sottoscritto con Rete ferroviaria italiana Spa, risponde all’esigenza di garantire il rispetto degli impegni connessi all’attuazione del PNRR. Allo scopo si è reso necessario prevedere l’adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

Le citate modifiche, che consistono nell’inserimento, nell’eliminazione e nella modifica degli interventi previsti e, conseguentemente, nella rimodulazione delle corrispondenti risorse finanziarie, sono coerenti con i cambiamenti concordati con la Commissione europea e con il Consiglio dell’Unione europea e garantiscono la tempestiva realizzazione degli interventi previsti. Il menzionato decreto ministeriale, inoltre, dovrà provvedere alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del Piano per la ripresa e la resilienza per le misure di

competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma – parte investimenti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Articolo 8, commi 4 e 5: Il PNRR prevede un pacchetto da 750 miliardi di euro, concesso dall'Unione Europea al nostro Paese, con l'obiettivo di risollevere l'economia italiana in seguito alla crisi pandemica.

Dei fondi stanziati, circa la metà sono sovvenzioni a fondo perduto, mentre la restante parte sono costituiti da prestiti a tassi agevolati. È richiesto, tuttavia, il rispetto di un preciso cronoprogramma nella realizzazione delle opere finanziate.

Il Governo italiano ha, altresì, integrato i contenuti del PNRR attraverso il Piano Nazionale Complementare (PNC), istituito attraverso il decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021, stanziando ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali.

La realtà italiana è, tuttavia, spesso, caratterizzata da inefficienze e ritardi dell'azione amministrativa, cosicché si rende necessario predisporre misure normative che consentano la realizzazione delle infrastrutture finanziate nel rispetto delle tempistiche stabilite.

Articolo 28: L'11 luglio 2023 l'Italia ha presentato alla Commissione europea, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta finalizzata alla modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, con la motivazione che parte del PNRR non potesse più essere realizzata a causa di circostanze oggettive, presentando quindi un PNRR modificato. A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 5 dicembre 2023, con la quale è stata accolta la richiesta di modifica di cui sopra, si è reso necessario rimodulare le fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR).

Di seguito vengono sintetizzati i cambiamenti concordati con la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea.

M3C1 I.1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 3.853 MLN (- € 787 MLN)

- Eliminazione di alcuni lotti della linea Napoli-Bari (Orsara-Bovino, Napoli-Cancello e Cancello-Frasso) e della Palermo-Catania (Bicocca-Catenanuova, Caltanissetta Xirbi-Lercara e Enna-Caltanissetta Xirbi)

M3C1 I.1.2 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 8.730 MLN (+ € 159,9 MLN)

- Eliminazione dell'intervento relativo alla Circonvallazione di Trento (- 930 milioni)
- Aumento della dotazione di risorse PNRR alla tratta Brescia Verona Vicenza (bivio) per 800 milioni di euro.
- Aumento della dotazione di risorse PNRR alla tratta Terzo Valico dei Giovi per 290 milioni di euro

M3C1 I.1.3 Connessioni diagonali

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 888 MLN (- € 692,2 MLN)

- Eliminazione della linea "Roma-Pescara"
- Gli interventi di velocizzazione delle linee Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battaglia per 60 km sono confluiti in una nuova misura (M3C1-1.9)

M3C1 I.1.4 Sviluppo del sistema di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 2.466 MLN (- € 504 MLN)

- Riduzione del target finale (da 3.400 km a 2.785 km). A tale modifica del target corrisponde una riduzione della dotazione finanziaria

M3C1 I.1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 2.970,4 MLN (invariata)

- Eliminazione dell'indicazione del numero dei singoli interventi da realizzare e al contempo è stata modificata la descrizione delle macro-tratte oggetto di potenziamento.

M3C1 I.1.6 Potenziamento delle linee regionali – Miglioramento delle ferrovie regionali (Gestione RFI)

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 936 MLN (invariata)

M3C1 I. 1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 2.400 MLN (invariata)

- Modifiche con riferimento alla descrizione delle singole linee oggetto della misura.

M3C1 I.1.8 Miglioramento delle stazioni ferroviarie del Sud

DOTAZIONE POST RIMODULAZIONE € 345 MLN (- € 355 MLN)

- Riduzione delle risorse finanziarie a parità di *target* (a seguito di un aggiornamento del costo degli interventi presentato da RFI)

M3C1 I.1.9 Connessioni interregionali (NUOVO)

DOTAZIONE FINANZIARIA € 203 MLN

Soggetto attuatore: RFI

- Inserimento di una nuova misura in cui sono confluiti gli interventi di velocizzazione presenti nelle misure relative all'alta velocità e alle connessioni diagonali (linee Milano-Genova, Palermo-Catania, Battipaglia-Potenza e Orte Falconara) con risorse pari € 203 mln di euro
- Inserimento di due target M3C1-23 e M3C1-24 relativi al completamento di 70 km al T4/2025 e di un totale di 221 km al T2/2026.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Articolo 8, commi 4 e 5: Obiettivo generale del presente provvedimento normativo è, dunque, il rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti nella realizzazione di opere infrastrutturali. Obiettivo specifico è, invece, fornire supporto, mediante esperti o consulenti anche esterni alla pubblica amministrazione, ai Commissari straordinari per la realizzazione delle opere di “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera”, del “collegamento stradale Cisterna-Valmontone e relative opere connesse” del “collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave) e per la semplificazione delle procedure di trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate al sopra citato intervento di “Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera”.

Articolo 28: Obiettivo generale del presente intervento normativo è quello di assicurare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR entro le tempistiche imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Obiettivo specifico è quello di effettuare la rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) in coerenza con i cambiamenti concordati con la Commissione europea e con il Consiglio dell'Unione europea.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Articolo 8, commi 4 e 5: Gli indicatori associati agli obiettivi sopra menzionati saranno rappresentati da:

- Realizzazione delle opere infrastrutturali come da progetto nelle tempistiche previste.

Articolo 28: L'indicatore associato agli obiettivi sopra menzionati sarà rappresentato dalla compiuta realizzazione degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR nel rispetto delle tempistiche imposte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Articolo 8, commi 4 e 5: non sono state valutate opzioni alternative per il caso di specie, atteso che un intervento difforme pregiudicherebbe l'obiettivo di realizzazione delle opere infrastrutturali previste.

Articolo 28: Non sono state prese in considerazione opzioni alternative rispetto all'intervento normativo in esame, atteso lo stesso è necessario per dare seguito alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 5 dicembre 2023, con la quale è stata accolta la richiesta di modifica del PNRR avanzata dall'Italia.

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Articolo 8, commi 4 e 5: Gli impatti attesi dal provvedimento sono senz'altro positivi, atteso che dalla sopra richiamata disposizione si introducono misure di sostegno per la realizzazione di opere infrastrutturali che riguardano un bacino di utenti di oltre quattro milioni di persone.

Articolo 28: L'attualizzazione e la razionalizzazione degli interventi degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), consentendo una più agevole realizzazione degli stessi, garantirà la completa e tempestiva messa a terra delle risorse disponibili e, segnatamente, il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR.

Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che conseguirà all'attuazione dei menzionati interventi, avrà positive ricadute sull'offerta da parte delle imprese ferroviarie e, conseguentemente, sugli utenti finali che potranno beneficiare di un migliore servizio di trasporto su rotaia.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Articolo 8, commi 4 e 5: Anche le PMI residenti nei comprensori interessati dalla realizzazione delle infrastrutture innanzi specificate potranno giovare della maggiore efficienza nell'approvvigionamento delle acque e di reti viarie più rapide e sicure.

Articolo 28: Non si rilevano effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Articolo 8, commi 4 e 5: Non si ravvisano effetti negativi sul funzionamento del libero mercato e sulla competitività delle imprese.

Articolo 28: Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

C. Oneri informativi

Articolo 8, commi 4 e 5: Non sono previsti oneri informativi.

Articolo 28: La disposizione non introduce, modifica o elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Articolo 8, commi 4 e 5: L'intervento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

Articolo 28: Il provvedimento rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**4.1 Attuazione**

Articolo 8, commi 4 e 5: Soggetti responsabili dell'attuazione sono i Commissari Straordinari alle opere.

Articolo 28: Soggetti responsabili dell'attuazione sono il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.

4.2 Monitoraggio

Articolo 8, commi 4 e 5: Il monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dall'intervento normativo *de quo* è in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 28: Il monitoraggio sarà svolto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da Rete ferroviaria italiana S.p.A.

Disposizioni in materia di Interno:

articolo 9, comma 5 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”

articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”

articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”

articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”

articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero dell’Interno

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Al 31 marzo 2024 è prevista la cessazione di 114 progetti di della rete S.A.I. destinati all’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina.

Tali progetti, originariamente in scadenza al 31 dicembre 2023, erano già stati prorogati *ex lege* per il primo trimestre 2024 per effetto dell’OCDPC n. 1051 del 29.12.2023. Tale ordinanza di protezione civile era stata adottata, nell’ambito del contesto emergenziale ucraino, allo scopo di fornire agli Enti Locali titolari di progetto, tempestive disposizioni per attivare in tempo utile le procedure di competenza per la prosecuzione dei servizi e scongiurare, pertanto, il rischio che la perdurante situazione di incertezza legata all’impossibilità di approvare la prosecuzione degli stessi secondo le modalità e con le tempistiche previste dal D.M. 19 novembre 2019 entro la fine dell’anno 2023, potesse dar luogo a rinunce delle progettualità.

La disposizione in commento si è resa, quindi, necessaria per consentire la prosecuzione di tali progetti fino al 31 dicembre 2024, anche in ragione della cennata proroga, alla predetta data, dello stato di emergenza connesso al conflitto in atto in Ucraina

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l’Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che

ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari. In particolare, è stata affidata alla titolarità del Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale confluivano le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (c.d. medie opere).

In esito alle attività di verifica dei dati e della documentazione di monitoraggio presente sul sistema informatico ReGiS, sono emerse diverse criticità circa la conformità delle opere ai cosiddetti principi trasversali del piano, quali, in via esemplificativa, il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (principio del DNSH), la parità di genere, divari generazionali. Dalla medesima analisi è inoltre emerso che diversi degli interventi riguardavano la realizzazione di opere che la Commissione Europea ha ritenuto non finanziabili con le risorse del PNRR.

Pertanto, nell'ambito del processo di revisione del PNRR avviato nel mese di luglio 2023 dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è stata avanzata una proposta di revisione degli investimenti, con integrale eliminazione della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. dal Piano. A seguito della Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, dell'8 dicembre 2023, mediante la quale si è provveduto alla revisione ed aggiornamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. è stata stralciata dal PNRR, senza perdita dei contributi assegnati e, in alcuni casi già spesi, dagli enti locali. In particolare, le modifiche introdotte ai commi 139-bis e ss. si sono ritenute necessarie al fine di scandire le nuove tempistiche e le modalità attuative per l'individuazione degli enti potenziali beneficiari e per individuare le modalità di manifestazione di interesse al contributo per il triennio 2026-2028. Tra le altre modifiche, è stabilito che i comuni beneficiari dei contributi per le annualità dal 2021 al 2025 siano tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.

Conseguentemente, le modifiche relative ai termini costituiscono disposizioni di coordinamento con le modifiche introdotte. Pertanto, i termini entro i quali il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, deve determinare l'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente, diventano rispettivamente il 15 novembre 2025, per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, e il 15 novembre 2028, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030.

La norma prevede, poi, che il comune beneficiario del contributo sarà tenuto a rispettare i termini dalla stessa indicati con riguardo al momento dell'aggiudicazione dei lavori e non più a quello del

loro affidamento. Con riferimento alle annualità 2021-2022, viene mantenuta l'individuazione del termine per l'affidamento dei lavori coincidente con quanto indicato all'interno dei decreti di assegnazione dei contributi. È stata inoltre oggetto di modifica la disposizione relativa all'utilizzo dei risparmi derivanti dai ribassi d'asta, prevedendone l'inutilizzabilità ad eccezione dell'annualità 2022. Ancora, viene previsto che, per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse siano tenuti a concludere i lavori entro 24 mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

Infine, si assegna al solo Ministero dell'Interno il controllo a campione delle opere pubbliche oggetto di contributo e, con le modifiche introdotte, gli oneri derivanti dalle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'Interno trovano copertura valere sulle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

L'articolo in esame introduce le modifiche alla normativa di riferimento necessarie per coordinare il testo di legge alla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, intervenuta da ultimo con la Decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, dell'8 dicembre 2023. Infatti, la Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. è stata stralciata dal PNRR, senza perdita dei contributi assegnati, e in alcuni casi già spesi, agli enti locali.

In una prima fase, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Successivamente, con Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021) sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari.

In particolare, è stata affidata Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale confluivano le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 (c.d. piccole opere) e all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018 (c.d. medie opere).

Successivamente, in esito alle attività di verifica dei dati e della documentazione di monitoraggio presente sul sistema informatico ReGiS, sono emerse diverse criticità circa la conformità delle opere ai così detti principi trasversali del piano, quali, in via esemplificativa, il principio di non arrecare un

danno significativo all'ambiente (principio del DNSH), la parità di genere, divari generazionali. Pertanto, nell'ambito del processo di revisione del PNRR avviato nel mese di luglio 2023 dal Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è stata avanzata una proposta di revisione degli investimenti, con integrale eliminazione degli interventi in oggetto. Da ciò derivano le modifiche alla normativa di riferimento necessarie per coordinare il testo di legge alla revisione del Piano. In particolare, si è ritenuto necessario quanto segue: sopprimere il riferimento al sistema di monitoraggio attuativo del PNRR; introdurre il riferimento al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; al fine di accelerare e semplificare l'erogazione delle risorse ai comuni, inserire l'implementazione del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, attraverso gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

L'articolo in esame introduce le modifiche alla normativa di riferimento necessarie per coordinare il testo di legge alla revisione del Piano, intervenuta a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, che ha comportato l'approvazione della legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, con cui sono state individuate le misure di applicazione del PNRR.

Successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 il Decreto Ministeriale (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021) con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.

In particolare, è stata affidata al Ministero dell'Interno la Missione 5: “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2. “Piani Urbani Integrati (Progetti Generali)”.

L'art. 21 del decreto legge del 6 novembre 2021, n.152 – che ha predisposto le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul PNRR in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione – ha disciplinato l'investimento dedicato ai Piani Urbani Integrati nelle Città Metropolitane, finalizzato ad una pianificazione urbanistica partecipata, riqualificando le aree urbane in condizione di degrado e le periferie delle città metropolitane, creando nuovi servizi per i cittadini, con l'obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città *smart* e sostenibili, limitando il consumo di suolo edificabile.

Al fine di tener conto delle circostanze che avrebbero potuto pregiudicare la realizzazione di alcune Riforme o Investimenti, per come originariamente configurati, nonché la disponibilità di alternative per il più efficace raggiungimento di determinati traguardi e obiettivi, nell'ambito del processo di revisione del PNRR promosso dalla Commissione Europea, con la Decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023 è stata prevista una modifica del Target da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026.

È stato infatti previsto, il completamento di circa 300 progetti di pianificazione integrata in tutte le 14 Città Metropolitane su un totale di 600, in almeno una delle tre dimensioni tra: la manutenzione per il riutilizzo e la riattivazione di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti; il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici; il miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane attraverso il supporto alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO₂.

Per un effettivo raggiungimento del Target sarà necessario, altresì, il completamento delle azioni di pianificazione integrata su una superficie di almeno 3.000.000 di metri quadrati da parte di tutte le 14 Città Metropolitane.

Il conseguimento dell'obiettivo, inoltre, dovrà avvenire con un finanziamento ridotto a circa 900 milioni di euro, a fronte degli originari 2,7 miliardi di euro previsti dal PNRR per la realizzazione degli interventi di rigenerazione.

Le modifiche all'art. 21 del decreto legge n. 152, introdotte dalla disposizione in oggetto, adeguano la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano.

Nello specifico, viene prevista la modifica al comma 1 a seguito della revisione dell'ammontare di spesa stanziato per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2., indicando il nuovo budget complessivo per il periodo 2022-2026, pari a 900 milioni di euro.

Dopo il comma 1 è stato infine aggiunto un nuovo periodo, che stanziava ulteriori risorse volte a garantire comunque la copertura finanziaria dei progetti finanziati con il decreto interministeriale del 22 aprile 2022 e sue successive modifiche.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del PNRR.

Successivamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021, il Decreto Ministeriale (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021) con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A.

In particolare, è stata affidata al Ministero dell'Interno la Missione 5: "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Rigenerazione urbana per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale".

Il progetto è finalizzato a fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado sociale, nonché di migliorare la qualità del decoro urbano e del contesto sociale e ambientale, nel pieno rispetto del principio del DNSH (Do No Significant Harm). L'obiettivo di questo investimento – rivolto a comuni medio-grandi – è la rigenerazione urbana che ricomprende:

- la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico, compresa la demolizione delle opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e dalla sistemazione delle relative aree;
- il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso interventi di ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attività culturali e sportive;
- la mobilità sostenibile.

Tuttavia, a seguito delle attività di monitoraggio e verifica dei dati e della documentazione presente sul sistema informatico ReGiS, i competenti uffici del Ministero dell'Interno hanno rilevato diverse criticità in merito alle tempistiche e alle modalità di attuazione della Misura, che hanno reso necessario avanzare una proposta di revisione dell'Investimento.

Conseguentemente, con Decisione ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è stata prevista una modifica del Target da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026. Più nel dettaglio, è stato previsto il "completamento di almeno 1080 progetti, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana, entro il secondo trimestre 2026". Inoltre, a fronte degli originari 3,3 miliardi di euro previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana, il finanziamento è stato ad oggi ridotto a un ammontare pari a circa 1,9 miliardi di euro.

Le modifiche introdotte al comma 42-bis e al comma 42-quater adeguano la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano, a seguito della revisione dell'ammontare di spesa stanziato

per l'attuazione della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, sono stati oggetto di variazione gli importi assegnati alle singole Missioni del PNRR (cd. revisione del costing).

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

L'obiettivo generale della disposizione in argomento è quello di garantire la piena funzionalità del sistema di accoglienza di secondo livello costituito dal Sistema di Accoglienza e Integrazione.

Nel quadro del cennato obiettivo generale, si colloca quello specifico che si individua nella prosecuzione, fino al 31 dicembre 2024, dei progetti di accoglienza SAI in scadenza al 31 marzo 2024, evitando, in tal modo, la cessazione delle progettualità di accoglienza già attivate a beneficio dei profughi provenienti dall'Ucraina che, pertanto, potranno proseguire fino alla data fissata per il termine dello stato di emergenza connesso al conflitto ucraino.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Si segnala che la disposizione in oggetto ha lo scopo di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del target dell'investimento, a seguito dello stralcio della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2 dal PNRR.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

In relazione a: Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale confluivano le linee di intervento di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019 (c.d. piccole opere), si segnala che la disposizione in oggetto ha lo scopo di adeguare la normativa attuativa del PNRR alla sopravvenuta espunzione degli interventi dalle misure del Piano.

Vengono fissati dei precisi obiettivi temporali, entro i quali i comuni sono tenuti a realizzare le opere, pena la perdita del finanziamento, che trova ormai copertura interamente a valere su risorse nazionali.

Vengono, altresì, forniti chiarimenti in merito alle singole fasi di realizzazione degli investimenti ed alle relative tempistiche.

Si intende, inoltre, velocizzare l'erogazione dei contributi attraverso il mantenimento del sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGis, già utilizzato per le medesime opere nell'ambito del PNRR e, al contempo, si disciplinano le modalità di erogazione delle *tranche* di contributo in relazione allo stato di avanzamento degli interventi e della relativa rendicontazione. Coerentemente con le finalità dell'intervento normativo, infine, si prevede che i comuni beneficiari dei contributi, che provvedano ad alimentare correttamente il sistema di monitoraggio e rendicontazione ReGiS, siano esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del TUEL. Da ultimo, si assegna esclusivamente al Ministero dell'interno il controllo a campione delle opere pubbliche oggetto di contributo.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

In relazione alla Missione 5: “Inclusione e Coesione”, componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.2 “Piani Urbani Integrati (Progetti Generali)”, la disposizione mira ad adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del target dell'investimento.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

In relazione alla Missione 5: “Inclusione e Coesione”, componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”, la disposizione mira ad adeguare la normativa attuativa del PNRR alla recente revisione del Piano e dei relativi target dell'investimento.

2.2 Indicatori

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Gli indicatori quantitativi sono costituiti dal numero di progetti e di posti in accoglienza che, per effetto di tale disposizione, continueranno ad essere attivi dal 1° aprile al 31 dicembre 2024.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

L'indicatore di tipo quantitativo consiste nel numero delle opere da realizzare rispetto e nel rispetto delle tempistiche indicate nel testo normativo.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

L'indicatore di tipo quantitativo consiste nel numero delle opere da realizzare e nel rispetto delle tempistiche indicate nel testo normativo.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

L'indicatore di tipo quantitativo consiste nel numero delle opere da realizzare e nella realizzazione delle stesse nei tempi previsti.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

L'indicatore di tipo quantitativo consiste nel numero delle opere da realizzare e nella realizzazione delle stesse nei tempi previsti.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

I destinatari dell'intervento normativo sono i Comuni titolari dei 114 progetti in scadenza al 31 marzo 2023 che, per effetto di tale disposizione, potranno proseguire le attività progettuali di accoglienza in favore dei profughi provenienti dall'Ucraina fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato in ragione del conflitto in atto in quel Paese.

Inoltre, destinatari dell'intervento normativo in argomento sono i profughi provenienti dall'Ucraina, soggetti beneficiari delle progettualità oggetto della disposizione, i quali potranno continuare a beneficiare dei servizi di accoglienza in conseguenza della disposizione in commento.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Il principale beneficio deriva dalla garanzia di una copertura finanziaria completa, una volta verificato lo stato di avanzamento, degli investimenti relativi ai lavori comunali in corso di esecuzione, originariamente previsti nel Pnrr ed in seguito esclusi con la rimodulazione approvata a novembre. Da ciò discende, per gli amministratori locali, maggiore certezza circa lo sviluppo dei loro investimenti.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Il principale beneficio deriva dalla garanzia di una copertura finanziaria completa, una volta verificato lo stato di avanzamento, per gli investimenti relativi ai lavori comunali in corso di esecuzione, originariamente previsti nel Pnrr ed in seguito esclusi, con la rimodulazione approvata a novembre. Da ciò discende, per gli amministratori locali, maggiore certezza circa lo sviluppo dei loro investimenti.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

I benefici riguardano:

- In via diretta gli enti locali interessati dalle opere in questione e, indirettamente, le rispettive comunità locali che beneficiano della realizzazione di opere volte al miglioramento dell’inclusione sociale, in favore di persone in condizione di estrema emarginazione e di deprivazione abitativa, attraverso una più ampia offerta di strutture e servizi anche temporanei;
- L’attivazione di un positivo “circolo” sotto il profilo economico-sociale;
- Il raggiungimento dell’obiettivo previsto dal PNRR.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

I benefici riguardano:

- in via diretta gli enti locali interessati dalle opere in questione e, indirettamente, le rispettive comunità locali che beneficiano della realizzazione di opere volte al miglioramento del sistema di protezione e inclusione in favore di persone in condizione di estrema emarginazione e di deprivazione abitativa, attraverso una più ampia offerta di strutture e servizi anche temporanei;
- l’attivazione di un positivo “circolo” sotto il profilo economico-sociale;
- il raggiungimento dell’obiettivo previsto dal PNRR.

3.2 Impatti specifici

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Nessuno per le lettere A, B e C. Non vi è stato superamento dei livelli minimi di cui alla lettera D.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Impatti positivi possono rilevarsi sulle imprese che effettuano i lavori connessi alla realizzazione delle opere.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Impatti positivi possono rilevarsi sulle imprese che effettuano i lavori connessi alla realizzazione delle opere.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

Impatti positivi possono rilevarsi sulle imprese che effettuano i lavori connessi alla realizzazione delle opere.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Impatti positivi possono rilevarsi sulle imprese che effettuano i lavori connessi alla realizzazione delle opere.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Per l’attuazione della disposizione è prevista l’adozione di uno o più decreti del Ministro dell’interno di ammissione al finanziamento dei progetti in argomento per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2024.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Soggetti attuatori sono i comuni destinatari delle risorse.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Soggetti attuatori sono i comuni destinatari delle risorse.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

L’attuazione degli interventi in oggetto compete ai comuni destinatari delle risorse.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Soggetti attuatori sono i comuni destinatari delle risorse.

4.2 Monitoraggio

➤ **Articolo 9 “Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali”, comma 5**

Il controllo e il monitoraggio dell’intervento verrà attuato dal Ministero dell’interno, il quale provvederà ad accertare e monitorare la prosecuzione delle progettualità menzionate.

➤ **Articolo 32 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali”**

Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere sono effettuati dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’interno mediante apposito decreto.

➤ **Articolo 33 “Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»”**

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso l’implementazione del sistema ReGiS, di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dal Ministero dell’interno mediante la prevista attività di controllo.

➤ **Articolo 34 “Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati”**

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso l’implementazione del sistema ReGiS, di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dal Ministero dell’interno mediante la prevista attività di controllo.

➤ **Articolo 35 “Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana”**

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso l’implementazione del sistema ReGiS, di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dal Ministero dell’interno mediante la prevista attività di controllo.

Disposizioni in materia tributaria: Articolo 24 (*Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari*)

Referente AIR: Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 24 reca disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari. In particolare, la disposizione oggetto di analisi introduce una procedura concorsuale straordinaria per l'anno 2024, al fine di consentire tempestivamente il reclutamento e l'immissione in servizio di magistrati tributari e di adempiere, pertanto, compiutamente, agli impegni assunti in materia con il PNRR, in attesa dell'assunzione degli stessi mediante il concorso pubblico di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 545/92. L'intervento è, altresì, volto a contemperare l'esigenza appena descritta con quella di assicurare la professionalità dei magistrati tributari, garantita dalla previsione di una serie di criteri di selezione. Nello specifico, la disposizione del comma 1 introduce il comma 10-bis e il comma 10-ter all'articolo 1 della legge n. 130/2022, che disciplinano un concorso pubblico finalizzato all'assunzione di sessantotto magistrati tributari, oltre alle unità di magistrati non assunte ai sensi del comma 10 della legge 130/2022, ovvero a seguito del transito nella magistratura tributaria di magistrati provenienti da altre giurisdizioni, che corrispondono, oggi, al numero di settantotto. La procedura in esame, semplificata rispetto a quella ordinaria di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 545/92, si articola in una prova preselettiva volta a garantire una prima selezione di candidati; due prove scritte, rispetto alle quali il comma 10-ter prevede che non si proceda alla correzione del secondo elaborato se la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta non superi i diciotto trentesimi; infine, una prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta.

Il comma 2 individua un termine di trenta giorni entro cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze deve bandire il concorso di cui ai commi 10-bis e 10-ter, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La giustizia tributaria italiana ha una funzione cruciale nell'economia nazionale e nel sistema fiscale del Paese, nonché nell'ordinamento giuridico nazionale. Ciò in considerazione del fatto che essa ha il compito di gestire una mole di cause per un valore di circa 40 miliardi di euro, equivalente al 2% del Pil nazionale. In tale contesto emerge il ruolo fondamentale dei giudici come garanzia di equità e giustizia, in grado di assicurare certezza con riguardo ai rapporti giuridici e all'applicazione delle norme tributarie, anche di fronte alle sfide poste dalle riforme governative in continua evoluzione e dalla crescente complessità del panorama fiscale.

Proprio per garantire la professionalità di tali giudici, nonché per rafforzarne l'indipendenza rispetto al MEF, la riforma della giustizia tributaria, così come delineata dalla legge 130/2022, coerentemente con gli obiettivi principali del PNRR, ha introdotto un ruolo autonomo e professionale della magistratura tributaria, reclutato tramite concorso per esami, e la possibilità per i giudici togati di transitare definitivamente e a tempo pieno nella giurisdizione tributaria speciale.

A distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge di riforma, tuttavia, non si sono date le condizioni per bandire il concorso ordinario previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 545/92, poiché la procedura d'interpello per il transito definitivo nella magistratura tributaria di magistrati provenienti da altre giurisdizioni si è conclusa solo alla fine del mese di febbraio 2024. Di conseguenza, fino ad allora non è stato possibile conoscere il numero di unità di magistrati ancora da assumere. D'altra parte, si è considerato che bandire allo stato attuale il concorso ordinario non consentirebbe una selezione tempestiva ed un'immissione in servizio entro il 2024, in quanto richiederebbe tempi molto lunghi e modalità organizzative altrettanto articolate, determinando un

ritardo insostenibile nel reclutamento dei magistrati, e, di conseguenza, una criticità importante per l'efficienza della funzione giurisdizionale.

Si rappresenta, inoltre, che, ad oggi, hanno optato per il transito nella magistratura tributaria solo 22 magistrati provenienti da altre magistrature. Di conseguenza, delle 100 unità di magistrati tributari che si prevedeva di assumere per l'anno 2023, e delle ulteriori 68 previste per l'anno 2024, in realtà, risultano non ancora assunte 146 unità. In mancanza di un intervento volto a garantire una rapida e tempestiva selezione con conseguente immissione in servizio di magistrati tributari, rimarrebbe inattuato uno dei principi cardine della riforma, volto, attraverso la professionalizzazione del giudice tributario, a migliorare l'efficienza del contenzioso tributario e la qualità delle sentenze, nonché ad assicurare l'imparzialità dell'organo giudicante.

Lo *status quo* non agevolerebbe, peraltro, neppure l'attuazione della delega fiscale, che, tra i principi in materia di contenzioso tributario, annovera il riassetto della geografia giudiziaria. La revisione della geografia giudiziaria, infatti, dovrà basarsi non solo su appositi parametri che tengano conto dell'estensione del territorio, dei carichi di lavoro, degli indici di sopravvenienza, del numero degli abitanti e degli enti dedicati alla riscossione, ma presupporrà principalmente che la funzione giurisdizionale sia assicurata da un numero di magistrati idoneo a garantirne la continuità e l'efficienza.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale perseguito dall'intervento normativo è dare attuazione ad uno degli aspetti principali della riforma della giustizia tributaria, ovvero la creazione di un ruolo autonomo e professionale di giudici tributari, in ottemperanza agli impegni presi nell'ambito del PNRR. In particolare, la disposizione di cui all'articolo 24 è volta a regolare una procedura concorsuale per il reclutamento di magistrati tributari, in deroga a quella ordinaria prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 545/92. Il provvedimento risponde, altresì, all'obiettivo di accelerare il processo di selezione dei magistrati tributari, semplificando la procedura di selezione e riducendo i tempi di reclutamento e di immissione in servizio; nel contempo, la misura mira a preservare la qualità della selezione, attraverso la previsione di precisi criteri di garanzia della professionalità dei vincitori.

2.2 Indicatori

Gli indicatori impiegati sono relativi al:

- numero di magistrati attualmente in servizio, a seguito del transito da parte loro nella magistratura tributaria dalle giurisdizioni di appartenenza: 22;
- numero di unità di magistrati non assunte nel 2023: 78;
- numero di magistrati da assumere per il 2024: 68.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'impatto sui destinatari della disposizione, vale a dire i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'economia o in Scienze economico-aziendali, o di titoli degli ordinamenti previgenti a questi equiparati, ed in possesso, altresì, dei requisiti di cui all'articolo 4-bis del D. Lgs. 545/1992, consiste nella possibilità di partecipare alla procedura concorsuale straordinaria ed essere reclutati come magistrati tributari entro l'anno 2024.

La disposizione impatta sul Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale è tenuto a bandire il concorso di cui ai commi 10-bis e 10-ter, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto.

Il provvedimento impatta, altresì, sul Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT), per gli adempimenti di competenza, quali la delibera previa al decreto del MEF di nomina della Commissione esaminatrice del concorso.

Destinatari dell'intervento normativo sono anche gli Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione.

Più in generale, l'intervento, inoltre, essendo volto a migliorare l'efficienza della giustizia tributaria, incidendo sulle principali criticità che ha evidenziato il sistema (qualità delle sentenze di merito, professionalità e indipendenza del giudice tributario), ha un impatto diretto sulla competitività del Paese, rispetto alla quale il funzionamento della giustizia rappresenta un elemento di indubbio rilievo. La misura prevista mira, in effetti, ad incrementare la fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Il provvedimento impatta sulle piccole e medie imprese nella misura in cui, accelerando il processo di reclutamento dei magistrati tributari per l'anno 2024, si prefigge di razionalizzare il sistema della giustizia tributaria attraverso la tempestiva immissione in servizio di magistrati professionali. Ciò determinerà un miglioramento della qualità delle sentenze di merito ed il rafforzamento dell'indipendenza del giudice tributario, e, più in generale, un complessivo incremento di efficienza della giustizia tributaria. Ne deriverà una maggiore certezza sia dei rapporti giuridici sia relativamente al tempo necessario per ottenere una pronuncia definitiva; conseguentemente comporterà una maggiore fiducia degli operatori economici, anche di piccole dimensioni.

B. Effetti sulla concorrenza

La misura lascia inalterato il corretto funzionamento del mercato e della competitività.

C. Oneri informativi

L'intervento normativo non introduce oneri informativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della giustizia tributaria per tutto ciò che concerne la gestione e organizzazione della procedura concorsuale, nonché il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (CPGT) per i pareri di competenza e la delibera previa alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

4.2 Monitoraggio

Il soggetto che monitorerà l'impatto è il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della giustizia tributaria.

Disposizioni in materia di giustizia: Articolo 25 (*Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi*).

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’articolo 25, del decreto-legge in oggetto rubricato “*Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi*” introduce modifiche necessarie ed urgenti al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione al fine di rendere più rapide ed efficienti le procedure esecutive relative all’espropriazione dei crediti presso i terzi, a tutela, non solo, dell’interesse del creditore alla realizzazione del suo diritto a riscuotere, ma anche a salvaguardia della posizione del debitore, spesso soggetto pubblico (Stato, gli enti locali e gli enti pubblici) e dei terzi pignorati (istituti di credito, Banca d’Italia - in qualità di esercente il servizio di tesoreria dello Stato). In tal senso, le modifiche introdotte sono dirette a evitare l’instaurazione di plurime procedure esecutive per il medesimo credito, a ridurre il numero dei procedimenti pendenti attraverso la definizione di quelli più risalenti e a liberare risorse rimaste vincolate da lungo tempo, pur in caso di soddisfacimento del credito, con vantaggi immediati per i debitori e per i terzi pignorati. Secondo gli ultimi dati aggiornati a fine 2023 (dati provvisori) le procedure di esecuzione mobiliari presso i terzi ancora pendenti erano oltre 200.000, mentre i procedimenti giudiziari definiti in tale settore rappresentano quasi il 17% dell’intero contenzioso civile.

Oltre ai benefici derivanti dalla maggiore efficienza del processo esecutivo e dell’attività di riscossione dei crediti, la diminuzione delle pendenze in tale settore consentirà dunque di destinare maggiori risorse all’opera di abbattimento delle pendenze nel contenzioso civile, soprattutto negli uffici di piccole e medie dimensioni, nei quali i magistrati svolgono spesso funzioni promiscue di giudici addetti alle esecuzioni e al contenzioso civile e il personale di cancelleria è insufficiente, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Come è noto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede obiettivi di riduzione del *disposition time* del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale entro giugno 2026 e, limitatamente agli uffici di merito e al settore civile, anche di riduzione dell’arretrato civile del 65% in Tribunale e del 55% in Corte di Appello entro fine 2024; del 90% in Tribunale e in Corte di Appello entro giugno 2026¹.

L’intervento raccoglie in larga misura il lavoro del Tavolo interistituzionale per la razionalizzazione dei pignoramenti in danno delle Amministrazioni statali, al quale partecipano, oltre al Ministero della giustizia, la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Banca d’Italia, l’Avvocatura generale dello Stato e la Ragioneria generale dello Stato².

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Al pignoramento di crediti presso terzi si ricorre nel caso in cui il terzo sia *debitor debitoris*. Si tratta di una procedura esecutiva in cui al creditore, al debitore e al giudice dell’esecuzione – figure presenti in ogni procedimento espropriativo – si aggiunge il terzo pignorato.

¹ Monitoraggio statistico degli indicatori di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 Componente 1 (M1C1).

Cfr. <https://webstat.giustizia.it/SitePages/Monitoraggio%20PNRR.aspx>

² Con nota n. 1031394 del 15 dicembre 2011, la Banca d’Italia ha proposto all’Avvocatura generale dello Stato e al Ministero dell’economia e delle Finanze la costituzione di un tavolo di lavoro per esaminare le problematiche relative al pignoramento presso terzi, in considerazione del significativo aumento, negli ultimi anni, degli atti di pignoramenti presso terzi notificati alla Banca d’Italia in qualità di tesoriere dello Stato. Con nota n. 243842 dell’8 marzo 2013, la partecipazione ai lavori è stata estesa al Ministero della Giustizia.

L'atto di pignoramento c/o terzi ha la funzione di imporre sul credito del debitore esecutato un vincolo di destinazione per il soddisfacimento del precedente all'espropriazione. In sostanza, si attua una sorta di cessione forzata del credito del debitore esecutato nei confronti del creditore precedente. Con la notifica dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c. nasce il vincolo del pignoramento e l'obbligo di custodia in capo al terzo, il quale da tale momento non può pagare le somme dovute al debitore esecutato senza apposito ordine del giudice e l'eventuale adempimento del terzo nelle mani del debitore esecutato non ha carattere liberatorio.

Giova evidenziare che il terzo pignorato non è parte della procedura esecutiva e viene dunque a conoscenza esclusivamente degli atti che gli vengono comunicati dalla cancelleria o notificati dalle parti; egli può pertanto non avere cognizione delle vicende della procedura che incidono sul vincolo gravante sugli importi dallo stesso dovuti al debitore a seguito della notifica del pignoramento. Ne deriva la difficoltà per il terzo pignorato di monitorare lo svolgimento della procedura esecutiva e di accertarne l'eventuale estinzione conseguente alla mancata iscrizione a ruolo ciò che ostacola lo svincolo delle somme accantonate e spesso impedisce anche alle Amministrazioni pubbliche, di disporre di somme, a volte ingenti.

La recente modifica all'art. 543 c.p.c., introdotta dalla legge 26 novembre 2021, n. 206, è stata finalizzata a limitare l'ingiustificato mantenimento di somme accantonate a garanzia di pignoramenti non iscritti a ruolo e la cui mancata iscrizione non sia resa nota al terzo: è stata infatti prevista la perdita di efficacia del pignoramento in caso di mancata notifica al terzo dell'avviso di iscrizione a ruolo. Tuttavia, tale norma opera soltanto per le procedure instaurate a partire dal 22 giugno 2022 e non consente lo svincolo delle somme relative a pignoramenti notificati anteriormente e di cui il terzo non conosca la mancata iscrizione a ruolo.

Si rappresenta, inoltre, come la mancata iscrizione a ruolo costituisce soltanto una delle possibili ipotesi che determinano un ingiustificato mantenimento di somme vincolate; è infatti possibile che la procedura esecutiva, pur iscritta a ruolo, non sia stata coltivata dal creditore per diversi motivi (ad esempio perché soddisfatto dal debitore nelle more) e di tale circostanza il terzo non sia venuto a conoscenza, così mantenendo il vincolo.

Altra criticità riguarda il frequente verificarsi di fenomeni di incapienza in sede di assegnazione dei crediti, soprattutto quando il credito precettato sia di importo modesto. In tali casi, infatti, a legislazione vigente, la quantificazione della somma da vincolare a norma dell'art. 546 c.p.c. (vale a dire l'importo indicato nel precetto maggiorato della metà) è suscettibile di determinare un'insufficienza delle somme congelate, che rimangono per la maggior parte assorbite dalle spese di procedura in quanto spese privilegiate, circostanza che impedisce di poter soddisfare integralmente il credito azionato. Tali fenomeni di incapienza comportano, dunque, l'avvio di ulteriori pignoramenti per la porzione di credito rimasta insoddisfatta, con conseguente proliferazione delle procedure esecutive incardinate presso i tribunali nonché aggravio di lavoro per gli uffici giudiziari e maggiori oneri a carico sia del debitore esecutato che del terzo. Effetti negativi si determinano soprattutto quando, in questi casi, il debitore pignorato è una pubblica amministrazione sottoposta -in quanto terzo detentore delle somme del debitore - a plurimi pignoramenti per lo stesso credito, con conseguente nocimento per l'erario.

Per avere contezza del quadro entro cui si muove il presente intervento, si riportano le stime relative ai flussi annuali dei pignoramenti comunicati dalla Banca d'Italia³. In base a dati parziali, si stima che il numero dei pignoramenti notificati ai terzi (incluso tra questi il sistema bancario, Poste spa e Banca d'Italia) sia dell'ordine di 500.000 atti all'anno. Di questi pignoramenti, poco meno di un decimo, circa 40.000, riguarderebbero le Amministrazioni pubbliche e, all'interno di questi, 5.000

³ Si tratta di stime di larga massima, effettuate su dati parziali forniti volontariamente da alcuni "grandi terzi". Servizio Tesoreria dello Stato, Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento, Banca d'Italia.

circa coinvolgerebbero le Amministrazioni centrali dello Stato (con la Banca d'Italia quale terzo pignorato)⁴.

Con riferimento ai flussi annuali, è possibile stimare, sempre sulla base di dati parziali, che il valore degli importi accantonati annualmente da parte dei terzi (incluso tra questi il sistema bancario, Poste spa e banca d'Italia) sia dell'ordine di 1,8 miliardi, di cui 1,2 riguardanti soggetti privati e 0,6 miliardi le Amministrazioni pubbliche e, di questi ultimi, circa 120 milioni le Amministrazioni centrali dello Stato (con la Banca d'Italia quale terzo pignorato). Inoltre, a fine 2023, è possibile stimare che il numero dei vincoli in essere apposti su conti almeno parzialmente capienti da parte dei terzi (incluso tra questi il sistema bancario, Poste spa e Banca d'Italia) sia dell'ordine di 800.000. Di questi, 600.000 riguarderebbero soggetti privati, circa 200.000 riguarderebbero le Amministrazioni pubbliche e, di questi ultimi, circa 15.000 vincoli coinvolgerebbero le Amministrazioni centrali dello Stato (con la Banca d'Italia quale terzo pignorato).

Sempre con riferimento ai dati di stock, a fine 2023, relativi al fenomeno dei pignoramenti, è possibile stimare, sulla base di dati parziali, che il valore degli importi effettivamente vincolati (anche a valere su procedure molto risalenti) da parte dei terzi (incluso tra questi il sistema bancario, Poste spa e banca d'Italia) sia dell'ordine di circa 8 miliardi, di cui 4 riguardanti soggetti privati e 4 le Amministrazioni pubbliche e, di questi ultimi, circa 1,2 miliardi le Amministrazioni centrali dello Stato (con la Banca d'Italia quale terzo pignorato).

All'interno di questi dati di stock, a fine 2023, gli accantonamenti in essere ormai non più giustificati relativi a somme appartenenti ad Amministrazioni pubbliche possono essere valutati prudentemente in 1,3 miliardi di euro, di cui 400 milioni relativi alle Amministrazioni centrali dello Stato (con la Banca d'Italia quale terzo pignorato). Mentre, una stima di massima del fenomeno per il settore privato è di circa 750 milioni di euro (a fronte di vincoli potenziali in essere sui conti correnti bancari ampiamente superiori ai 15 miliardi)⁵.

Per quanto riguarda le procedure esecutive mobiliari presso terzi, iscritte a ruolo, registrate per l'anno 2023 (dato provvisorio), si riportano, di seguito, i dati elaborati dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione:

- la tabella con movimento delle procedure di espropriazione presso terzi;
- il calcolo della % di incidenza sul contenzioso civile (calcolato escludendo i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata);
- la tabella con dettaglio dei definiti di questa tipologia di procedure per la macro-modalità estinzione.

⁴ Il numero dei pignoramenti contro le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici notificati alla Banca d'Italia, in qualità di esercente il servizio di tesoreria dello Stato, nel 2022 è stato pari a 5.553, in lieve diminuzione rispetto al 2021 (5.945). *Cfr.* Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia, Roma 31 maggio 2023.

⁵ Servizio Tesoreria dello Stato, Dipartimento Mercati e Sistemi di Pagamento, Banca d'Italia. *Cfr.* nota sopra *cit.*

Esecuzioni mobiliari- Espropriazione presso terzi**Anno 2023 - dato provvisorio**

Oggetto	Sopravvenuti	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Esecuzione esattoriale mobiliare presso terzi	1.462	1.437	1.437	767
Espropriazione mobiliare presso terzi post L.80	202.116	199.595	205.893	126.098
Espropriazione mobiliare presso terzi pre L.80	72	15	211	585
Totale complessivo	203.650	201.047	207.541	127.450

Aggiornamento del sistema di rilevazione al 15 febbraio 2024

Fonte: Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Anno 2023 - Dato provvisorio

Definiti espropriazioni presso terzi	207.541
Contenzioso civile*	1.225.529
% di incidenza	16,9%

(*) esclusi i dati del Giudice tutelare, dell'ATP in materia di previdenza e le verbalizzazioni di dichiarazione giurata.

Procedure di espropriazione presso terzi per modalità di definizione ESTINZIONE**Anno 2023 - dato provvisorio**

MACRO DEFINIZIONE - ESTINZIONE	Definiti
ESTINZIONE	20.813
ESTINZIONE PER RINUNCIA (EX ART. 629)	20.180
ESTINZIONE PER MANCATA COMPARIZIONE PARTI (EX ART.631)	14.598
ESTINZIONE INATTIVITA PARTI (EX ART.630)	2.804
ESTINZIONE PER RIGETTO ISTANZA DI VENDITA	91
ESTINZIONE A SEGUITO OPPOSIZIONE	39
ESTINZIONE A SEGUITO DI CONVERSIONE	19
ESTINZIONE DEL PIGNORAMENTO PER INEFFICACIA (EX ART. 497/562)	1
Totale complessivo	58.545

Aggiornamento del sistema di rilevazione al 15 febbraio 2024

Fonte: Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Alla luce delle stime e dei dati sopra riportati, l'intervento normativo si rende necessario ed urgente trattandosi di un settore che coinvolge plurimi interessi e il sistema economico in generale.

È noto che il funzionamento del settore delle espropriazioni forzate incide, insieme ad altri parametri, sulla capacità di attrarre investimenti, anche esteri, sull'aumento dell'offerta di credito, sulla capacità di riprese delle attività economiche entrate in crisi ed ha una incidenza specifica sulla crisi del sistema bancario che si trova di fronte a "sofferenze" per somme ingenti che incidono sulla percezione degli investitori, sulla redditività bancaria, sul costo del credito, in sintesi, sulla competitività del sistema bancario.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**2.1 Obiettivi generali e specifici**

Il presente intervento mira a rendere più rapide ed efficienti le procedure esecutive relative all'espropriazione dei crediti presso i terzi al fine di evitare l'instaurazione di plurime procedure esecutive per il medesimo credito, di ridurre il numero dei procedimenti pendenti attraverso la definizione di quelli più risalenti e a liberare risorse rimaste vincolate da lungo tempo con vantaggi immediati per i debitori, i creditori e i terzi pignorati.

Nel breve e medio termine, la diminuzione delle pendenze in tale settore consentirà di destinare maggiori risorse all'opera di abbattimento delle pendenze nel contenzioso civile contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi del PNRR che prevedono entro giugno 2026 una riduzione dell'arretrato civile del 90% in Tribunale e in Corte di Appello.

2.2 Indicatori

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono rappresentati:

- dall'ammontare delle somme svincolate a seguito delle modificazioni apportate alla disciplina del pignoramento presso terzi;
- dalla riduzione del numero dei procedimenti pendenti in materia di esecuzioni mobiliari – espropriazione presso terzi;
- dal numero dei casi, anche in variazione percentuale, di definizione delle procedure di espropriazione presso terzi per decorso del termine decennale, ai sensi del nuovo art. 551-*bis* c.p.c.;
- dal numero delle ordinanze del giudice dell'esecuzione con cui viene comunicata alle parti e ai terzi pignorati l'estinzione del processo esecutivo per mancata prosecuzione o riassunzione nei termini di legge.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari diretti del presente intervento sono gli uffici giudiziari presso cui hanno sede i giudici dell'esecuzione, le relative cancellerie, i creditori, i debitori anche pubblici (Amministrazioni statali), le Amministrazioni centrali dello Stato, l'Avvocatura dello Stato, i terzi debitori dei debitori esecutati, tra cui gli istituti di credito e Poste spa. Destinataria diretta è anche la Banca d'Italia in veste di terzo pignorato, che in qualità di esercente il servizio di tesoreria dello Stato, riceve e gestisce un rilevante numero di "pignoramenti presso terzi in danno di Amministrazioni statali".

Dall'attuazione della presente disposizione derivano effetti positivi sia per i soggetti direttamente coinvolti nel processo esecutivo che per l'economia nazionale, in quanto per effetto delle modifiche introdotte, nel breve e medio termine, sarà favorita la circolazione dei crediti fino ad ora congelati che potranno tornare ad essere disponibili sul mercato. Le pubbliche amministrazioni verranno liberati dalla rigidità gestionale dovuta all'obbligo di accantonare ingenti somme per le suddette posizioni creditorie destinandole invece alle corrette finalità istituzionali.

I terzi pignorati potranno beneficiare di un maggiore coinvolgimento nelle procedure esecutive sia, accedendo al fascicolo d'ufficio senza necessità di autorizzazione del giudice sia, attraverso la notifica della dichiarazione del creditore di interesse al mantenimento del vincolo pignoratorio e della comunicazione a cura della cancelleria dell'ordinanza di assegnazione del credito contestualmente alla dichiarazione del creditore contenente i dati necessari al pagamento. Si stabilisce un termine decennale di efficacia del pignoramento presso terzi, gravando il creditore interessato dell'onere di dichiarare il suo interesse a mantenere vivo il pignoramento nei due anni antecedenti al termine nel quale la procedura è destinata ad estinguersi.

La mancata notifica dell'ordinanza di assegnazione delle somme e della dichiarazione dei dati identificativi del beneficiario (anagrafici e del conto corrente utili al pagamento delle somme dovute) implica che i crediti assegnati cesseranno di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo, anche pubblici. Tale modifica comporta, nel caso di debitore pubblico o di terzo qualificato, detentore

delle somme assegnate, effetti positivi per le casse dello Stato, in quanto è sospesa la maturazione degli interessi dovuti dai medesimi.

Anche i creditori potranno trarre vantaggi dalla semplificazione impressa dalle nuove norme e dalle modifiche che prevedono la fissazione di una soglia minima di maggiorazione della somma precettata (commisurata all'entità dell'importo esecutivo) che permetterà loro di soddisfare integralmente la pretesa vantata, comprensiva delle spese legali. Inoltre, agli stessi è riconosciuta la facoltà di procrastinare l'efficacia della procedura esecutiva attivandosi per tempo e palesando manifestamente la dichiarazione di interesse al permanere del vincolo pignoratorio.

Destinataria indiretta del presente schema di provvedimento è l'intera collettività che potrà trarre vantaggio dalla maggiore efficienza del processo esecutivo e di conseguenza dal miglioramento del sistema giudiziario nel suo complesso che potrà avvalersi, una volta ridotto il numero delle pendenze in tale settore, di maggiori risorse da destinare all'abbattimento dell'arretrato civile contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

3.2 Impatti specifici

- A. **Effetti sulle PMI (Test PMI).** L'accelerazione di tempi delle procedure mobiliari e dei pignoramenti presso terzi si traduce in una accelerazione della realizzazione dei crediti vantati a tutela degli operatori economici e, nel suo complesso, dell'economia italiana.
- B. **Effetti sulla concorrenza.** La disposizione non comporta effetti immediati sulle dinamiche della concorrenza, ma un effetto riflesso correlato al miglioramento delle procedure esecutive nel loro complesso. Come sopra detto, un buon funzionamento del settore delle espropriazioni forzate incide, insieme ad altri parametri, sulla capacità di attrarre investimenti, anche esteri, sull'aumento dell'offerta di credito, sulla capacità di riprese delle attività economiche entrate in crisi, sulla redditività bancaria, sul costo del credito, in sintesi sulla competitività del sistema bancario.
- C. **Oneri informativi.** La disposizione prevede a carico del creditore nuovi ma limitati oneri informativi relativi alla notifica a tutte le parti della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratorio e al successivo deposito della stessa nel fascicolo dell'esecuzione (nuovo art. 551-bis c.p.c.); inoltre a carico del creditore anche la dichiarazione, contestuale all'ordinanza di assegnazione, con cui indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento, ai sensi del nuovo art. 169-*septies* delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.
Si tratta di modifiche dirette a sollecitare l'interesse dei creditori alla definizione dei contenziosi giudiziari già esecutivi imponendo loro minimi adempimenti procedurali per l'apprensione definitiva dei beni o la liberatoria dei medesimi dei vincoli anche a carico dei terzi, oltre che del debitore.
- D. **Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.** La disposizione il provvedimento non costituisce attuazione di normativa euro-unitaria.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione del presente intervento sono gli uffici giudiziari presso cui sono pendenti le procedure esecutive, le relative cancellerie cui compete la comunicazione dell'ordinanza di assegnazione e di quella di estinzione anche ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano da pubblici elenchi ovvero che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; i creditori cui competono gli adempimenti procedurali sopra richiamati.

L'intervento, nel medio termine, produrrà effetti positivi in termini di smaltimento dell'arretrato giudiziario e di impatti sull'economia nazionale, in quanto sarà favorita la circolazione dei beni fino ad ora congelati e in particolare sulle pubbliche amministrazioni che verranno liberate dalla rigidità gestionale dovuta all'obbligo di accantonare tali somme per le suddette posizioni creditorie, destinandole invece alle corrette finalità istituzionali.

4.2 Monitoraggio

I soggetti responsabili del presente intervento sono il Ministero della giustizia e i propri Dipartimenti che provvederanno con periodicità a raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni relative agli indicatori di cui alla Sez. 1. A tal proposito, il predetto Ministero si avvarrà della consueta collaborazione e delle puntuali valutazioni in materia della Banca d'Italia e dei soggetti istituzionali coinvolti nel tavolo di lavoro permanente istituito per l'esame delle problematiche relative alla materia dei pignoramenti presso terzi⁶. Tali informazioni saranno utilizzate anche ai fini della Vir.

⁶ Si tratta del Tavolo istituzionale permanente istituito con nota n. 1031394 del 15 dicembre 2011 dalla Banca d'Italia, Avvocatura generale dello Stato e al Ministero dell'economia e delle Finanze, e poi esteso con nota n. 243842 dell'8 marzo 2013 al Ministero della Giustizia. *Cfr.* nota sopra *cit.*

Disposizioni in materia di imprese e made in Italy: articoli 38 e 39.

Referente AIR: Ufficio legislativo del Ministero delle imprese e del made in Italy

SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L’analisi del contesto economico rileva che nel 2021, la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili (settori elettrico, termico e trasporti) sul Consumo Finale Lordo di energia (CFL) - il cosiddetto overall target - è pari in Italia al 19,0%, lievemente al di sotto del valore definito dalla traiettoria di sviluppo del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) 20196 per il 2021 (19,9%). La contrazione rilevata rispetto allo scorso anno è, in buona misura, determinata dalla ripresa postpandemia dei consumi energetici complessivi, cresciuti, in termini percentuali, in misura più sostenuta rispetto all’incremento dei consumi da fonti energetiche rinnovabili (FER). Bisogna tuttavia considerare l’effetto - su questa come su altre misure di monitoraggio dell’andamento del FER a livello europeo - dell’adozione di nuovi criteri metodologici di calcolo da parte dell’Ue7. Nondimeno, il confronto tra 2020 e 2021, operato a parità di metodologia, denota una flessione dell’overall target di circa 1,4 punti percentuali. La dinamica dell’ultimo anno determina un riposizionamento del nostro Paese rispetto alla graduatoria dei Paesi dell’Ue27 con cui siamo soliti confrontarci (Figura 1). Le differenze tra i principali quattro Stati Membri non sono consistenti, specie rispetto all’elevato divario con Paesi con una più consolidata tradizione di utilizzo di energia rinnovabile. Tuttavia, nel 2021, l’Italia registra un apporto complessivo da FER ai consumi finali al di sotto della media Ue27 (21,8%) di quasi 3 punti percentuali e della Spagna (20,7%) di quasi 2, collocandosi in una posizione prossima a Germania e Francia. L’analisi settoriale mostra una situazione comparativamente più avanzata nella produzione da rinnovabili dei trasporti (settore nel quale il nostro Paese si colloca al primo posto), del settore elettrico (per il quale l’Italia è solo leggermente al di sotto del livello Ue27), e del termico (nel quale le performance italiane sono superiori a quelle di Germania e Spagna). (Fonte: ISTAT).




Figura 1: Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo complessivi di energia, per Paese e settore. Anno 2021 (quote percentuali).

Fonte: Eurostat
 (a) Il dato riportato nel grafico differisce da quello diffuso dal sistema Istat-SDG, in quanto calcolato secondo i criteri definiti nella Direttiva RED II, ai fini del monitoraggio dei target europei sulle rinnovabili al 2021.

Nell’ambito della Missione 7-REPowerEU del PNRR si persegue l’obiettivo di rafforzare le reti di distribuzione e di trasmissione, comprese quelle del gas, accelerare la produzione di energia rinnovabile, ridurre la domanda di energia, aumentare l’efficienza energetica e creare le competenze per la transizione verde nei settori pubblico e privato e promuovere le catene del valore dell’idrogeno e delle energie rinnovabili attraverso misure che agevolino l’accesso al credito e ai crediti d’imposta. Tra le misure della Missione 7 – REPowerEU, l’Investimento 15 – “Transizione 5.0” accoglie un intervento volto a favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite la concessione di crediti d’imposta, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 6.300.000.000. La misura, più nello specifico, mira a sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili, consentendo di pervenire ad un risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026.

La “doppia natura” del Piano Transizione 5.0 contempla da un lato la “Transizione” dei processi produttivi in ottica digitale e dall’altro una “Transizione” nell’ottica di un efficientamento energetico. Una delle criticità del Piano Transizione 5.0 è rappresentata dal ravvicinato orizzonte temporale di efficacia della normativa che, per l’appunto, si applica agli investimenti effettuati nel biennio 2024-2025. Da un punto di vista normativo-amministrativo, invece, il focus si concentra sull’Amministrazione competente, che, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del DL 2 marzo 2024, n.19, dovrà individuare attraverso l’emanazione del decreto ministeriale di dettaglio le modalità perché lo strumento sia pienamente operativo. In ambito economico-fiscale, invece, l’incentivo, come per il Piano Transizione 4.0, resta automatico ma viene introdotto un “visto” da parte di GSE finalizzato alla consegna della certificazione e della comunicazione ex ante con cui l’incentivo si intende prenotato.

Destinatari della disposizione in esame sono quindi le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, ad eccezione delle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Invece, con riferimento all’articolo 39, in considerazione dei noti eventi che hanno riguardato lo stabilimento di ILVA S.p.a., il trasferimento all’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000 è volto a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti. La norma, avente carattere strettamente esecutivo, ha quindi come diretti destinatari l’amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. e l’amministrazione straordinaria della società Acciaierie d’Italia s.p.a.

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Il Piano Transizione 5.0 si propone di favorire la transizione energetica e digitale delle imprese italiane, incentivando con crediti d’imposta nuovi investimenti in progetti di innovazione che portino a una riduzione dei consumi energetici. Rappresentando un’evoluzione del piano “Transizione 4.0”, la misura inserita nell’ambito del RePowerUE del PNRR, intende supportare il passaggio dei processi produttivi verso un modello energetico maggiormente efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili, con l’obiettivo di ottenere un risparmio energetico di 0,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel periodo 2024-2025. Obiettivo specifico è quindi quello di definire misure che definiscano crediti d’imposta alle imprese che intendano investire in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici (art. 38).

Ulteriore obiettivo generale è quello di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell’ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti. Quale obiettivo specifico, quindi si intende prevedere il trasferimento, su richiesta del Commissario, di somme fino a euro 150.000.000 dall’amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. all’amministrazione straordinaria di Acciaierie d’Italia s.p.a. (art. 39).

2.2 Indicatori

Non risulta la presenza di indicatori di risultato quantitativi o qualitativi associati agli obiettivi delle misure.

Con riferimento all'articolo 38, la definizione di indicatori verrà valutata in seno al Comitato 4.0 che avrà il compito di effettuare anche la valutazione di impatto della misura 5.0.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Le imprese che investono in attività digitali, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e formazione del personale possono beneficiare di un credito d'imposta legato alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3%) o al risparmio energetico nei processi (almeno del 5%) grazie agli investimenti in attività digitali. Nello specifico, secondo quanto previsto dal comma 4 il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, che possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La robusta incentivazione economica (le risorse destinate a Transizione 5.0 sono pari a 6,3 miliardi di euro) si sposa con il beneficio economico ulteriore che deriva dal risparmio di energia in termini di minori costi: ciò oltre a potersi cumulare con i crediti d'imposta nel biennio 2024-25, rimarrà anche successivamente. In aggiunta, si considerino i benefici connessi alla possibilità di ottenere il beneficio anche in relazione alle spese per la formazione del personale in ambito green e digitale.

Con riferimento all'articolo 39, gli impatti attesi sono volti ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.

3.2 Impatti specifici

Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Con riferimento all'adesione al Piano Transizione 5.0., gli effetti positivi si prevedono in capo a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di non residenti, senza una distinzione tra PMI ed altre imprese, poiché con la misura in esame è previsto un credito d'imposta a fronte di nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato ed effettuati negli anni 2024 e 2025 nell'ambito di progetti di innovazione che comportino una riduzione dei consumi energetici.

Rispetto all'articolo 39, non sussistono effetti diretti nei confronti delle PMI, trattandosi di una misura afferente all'amministrazione straordinaria di ILVA s.p.a. e all'amministrazione straordinaria di Acciaierie d'Italia s.p.a.

B. Effetti sulla concorrenza

La misura è in fase di attuazione, pertanto, per quanto possibile in questa fase ex ante, si prevede che gli effetti sulla concorrenza non possano che essere positivi in quanto le imprese interessate potranno implementare i propri strumenti attraverso investimenti importanti in materia di strutture produttive, che renderanno le imprese più innovative e maggiormente allineate al progresso tecnologico.

C. Oneri informativi

La norma in questione prevede oneri documentali aggiuntivi da soddisfare attraverso una piattaforma dedicata. Le imprese, infatti, dovranno presentare:

- una certificazione ex-ante in cui vengano indicate le caratteristiche principali del progetto, l'ammontare dell'investimento e del credito previsto e il risparmio energetico previsto
- una comunicazione ex ante al Ministero che indichi i costi sostenuti e la riconducibilità degli investimenti alle linee del Piano Transizione 5.0
- una certificazione ex-post che attesti l'ammontare effettivo dell'investimento realizzato e l'interconnessione
- la perizia asseverata prevista dalla normativa 4.0
- una comunicazione ex post al Ministero.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Come rilevato dalla norma, con decreto Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento, ai sensi del comma 17, devono essere definiti:

- il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'ulteriore documentazione a sostegno della spettanza del beneficio, nonché la pertinenza e la congruità delle spese sostenute e l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- I criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
- le procedure di concessione e utilizzo, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
- le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa indicato al successivo comma 21;
- l'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché le coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
- l'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
- le modalità con cui assicurare che almeno 4,032 miliardi di euro contribuiscano agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

4.2 Monitoraggio

Relativamente all'articolo 38, come previsto nella CID, specifici compiti di monitoraggio circa l'andamento della misura competono al Comitato 4.0 che avrà il compito di effettuare anche la contestuale valutazione di impatto dell'intervento.

DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

UL_AECOPNRR-0000275-P-14/03/2024

Al **Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi**

Oggetto: schema di decreto-legge recante: “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”. **RICHIESTA DI ESENZIONE DALL’AIR** degli articoli da 2 a 7, articolo 8, commi 1, 2, 3 e 6, articolo 12, commi 6, 7, 9, 11, 14, 15 e 16, e dell’articolo 14, commi 1, lettere a) e b), 4, 8, 9 e 10.

Si richiede, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione dall’AIR con riferimento agli articoli da 2 a 7, articolo 8, commi 1, 2, 3 e 6, articolo 12, commi 6, 7, 9, 11, 14, 15 e 16, e articolo 14, commi 1, lettere a) e b), 4, 8, 9 e 10 dello schema di decreto-legge di cui all’oggetto, in relazione al ridotto impatto dell’intervento e in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

Articolo 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

L’intervento normativo mira a consentire il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del PNRR e ad agevolarne la tempestiva attuazione. Tale monitoraggio si attua mediante:

- ✓ il tracciamento dello stato di avanzamento degli interventi e l’aggiornamento dei relativi cronoprogrammi, mediante l’utilizzo del sistema informatico «ReGiS» da parte dei soggetti attuatori;
- ✓ l’attivazione di strumenti compulsori, ovvero l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti od intempestivi, su proposta della Struttura di missione PNNR, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito l’Ispettorato generale per il PNRR, operante presso la Ragioneria generale dello Stato;
- ✓ l’attivazione, nel caso di inadempienza accertata dalla Commissione europea, da parte dell’Ispettorato generale per il PNRR, di strumenti sanzionatori nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti od intempestivi, diretti al recupero degli importi percepiti e, in tutto o in parte, rimasti inutilizzati, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale.

In particolare:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento** in quanto le attività di monitoraggio e sanzionatoria della Struttura di missione PNNR e dell’Ispettorato generale per il PNRR costituiscono esercizio delle competenze istituzionali proprie degli apparati amministrativi interessati e, pertanto, afferiscono all’esercizio di funzioni nell’ambito di istituti e moduli procedurali già noti all’ordinamento, che non richiedono lo sviluppo ovvero l’esercizio di ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle già in essere;

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

- b) **la norma è rivolta a un numero limitato di destinatari** costituiti unicamente da soggetti istituzionali quali, essenzialmente, le amministrazioni centrali, le regioni, le province autonome e alcuni comuni ed enti pubblici destinatari delle risorse finanziarie in discorso, con totale esclusione dei cittadini e degli operatori economici;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** in quanto le disposizioni introdotte dall'articolo in esame sono neutrali sotto il profilo finanziario, rivestendo natura ordinamentale, programmatica o procedurale e senza che, pertanto, dalle stesse discendano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- d) non si ravvede un'**incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**, atteso che la finalità della norma è quella di garantire una più efficace e razionale programmazione ed utilizzazione dei fondi PNRR.

Articolo 3 (Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione)

Attualmente, la tutela degli interessi finanziari dell'UE connessi all'attuazione del PNRR è demandata all'Ispettorato Generale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato e il relativo dispositivo di prevenzione e controllo del PNRR è da tempo organizzato e pienamente funzionante. Ferma restando la completezza e l'efficacia del sistema di vigilanza in atto, la disposizione fa fronte alla necessità di adottare, in tema di prevenzione e contrasto alle frodi, altri illeciti e infiltrazioni della criminalità in ambito PNRR, una strategia di coordinamento e di indirizzo che si caratterizzi per un maggiore coinvolgimento di tutti gli attori potenzialmente interessati e mutui i modelli già sperimentati in altri contesti attinenti alla tutela degli interessi finanziari europei.

In particolare:

- a) **non si rilevano costi di adeguamento**, anche per le motivazioni di cui alle lettere b) e c). Tenuto conto che l'attuale quadro di gestione degli ingenti flussi finanziari provenienti dal PNRR, dagli altri fondi europei e da quelli nazionali a questo connessi, è oggi oggetto di una "governance" unitaria, si ritiene fortemente opportuno introdurre questo approccio di unitarietà anche nelle azioni antifrode; pertanto, la disposizione in commento ha la finalità di provvedere alla prevenzione e al contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione attribuendo all'attuale Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF), presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali. Ciò per il raggiungimento degli obiettivi sopra illustrati;
- b) **la norma è rivolta al solo COLAF**, a cui è già demandata da oltre trenta anni dalla legge n. 142 del 1992 la strategia di coordinamento antifrode a livello nazionale ed è stato segnalato alla Commissione europea quale "Servizio di coordinamento antifrode" (Anti-Fraud Coordination Service - AFCOS);

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

- c) **l'impiego delle risorse pubbliche è molto ridotto**, in quanto la partecipazione alle riunioni non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altra tipologia di emolumenti. Ai partecipanti alle riunioni spettano soltanto gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- d) non si ravvede un'**incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**.

Articolo 4 (Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

La disposizione in esame provvede a modificare, incrementandola mediante l'istituzione di una nuova direzione generale, la composizione della Struttura di missione per il PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'obiettivo di tale intervento è il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, nonché di verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano.

In particolare:

- a) tenuta anche conto della limitata estensione temporale, **si rilevano costi di adeguamento ridotti** (pari a complessivi 9.786.186 di euro nel triennio 2024-2026) a fronte dell'istituzione di una nuova direzione generale all'interno della Struttura e del trasferimento alla Struttura di missione dei compiti e delle funzioni già attribuiti all'unità di missione PNRR istituita nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, pertanto, viene soppressa confluendo nella Struttura di missione per il PNRR;
- b) **la norma è rivolta a un numero esiguo di destinatari**: la Struttura di missione per il PNRR e il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud;
- c) **l'utilizzo delle risorse pubbliche è molto limitato**. In particolare:
 - ✓ euro 2.130.894, per l'anno 2024, ed euro 2.557.073, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che trovano copertura a valere su risorse, peraltro, già assegnate all'Unità di missione PNRR operante nell'ambito del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud;
 - ✓ euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875 annui, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che trovano copertura a valere sul Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**.

Articolo 5 (Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)

La presente disposizione, nell'ottica di semplificare, accelerare ed agevolare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie e di raggiungere, pertanto, gli obiettivi della M4C1 previsti dal PNRR al 30 giugno 2026, prevede la nomina di un apposito Commissario straordinario, che opera presso il Ministero dell'università e della ricerca in raccordo con l'Unità di missione PNRR istituita presso il predetto ministero, nonché con la

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una Struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze composta da cinque unità, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, e al massimo da tre esperti.

In particolare:

- a) **si rilevano costi di adeguamento ridotti** in quanto, in considerazione anche della limitata estensione temporale, l'operatività del Commissario straordinario e della relativa struttura ausiliaria determinano un fabbisogno finanziario quantificato, complessivamente, in euro 665.347 per l'anno 2024 e in euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
- b) **destinatario dell'intervento normativo** è il Ministero dell'università e della ricerca;
- c) **si evidenzia un limitato utilizzo delle risorse pubbliche**. La copertura degli oneri in parola è effettuata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;
- d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

La presente disposizione viene introdotta al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, già ricompresi nella Missione 5, Componente 3, Investimento 2 del PNRR "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie" e che, all'esito dell'interlocuzione intercorsa tra l'Italia e la Commissione europea finalizzata alla modifica e rimodulazione del Piano - conclusasi con l'approvazione del Consiglio con decisione dell'8 dicembre 2023 - ne sono stati integralmente esclusi, risultando, pertanto, non più finanziati a valere sulle risorse PNRR. A tal fine, è prevista la nomina di un apposito Commissario straordinario, che resta in carica fino al 31 dicembre 2029, e che si avvale di una Struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, operante sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario presso il Ministero dell'interno, e alla quale è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità ed, eventualmente, fino a cinque esperti.

In particolare:

- a) **si rilevano costi di adeguamento ridotti** in quanto, in considerazione anche della limitata estensione temporale, l'operatività del Commissario straordinario e della relativa Struttura ausiliaria determinano un fabbisogno finanziario quantificato



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

complessivamente in euro 1.374.298 per l'anno 2024 e in euro 1.649.158 per gli anni dal 2025 al 2029;

- b) **destinatario dell'intervento normativo** è il Ministero dell'interno;
- c) **si evidenzia un limitato utilizzo delle risorse pubbliche.** La copertura degli oneri in parola è effettuata, per il 2024, mediante corrispondente riduzione della riassegnazione di quota parte dello stanziamento del Fondo unico di giustizia a favore del Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, per gli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
- d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 7 (Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

L'articolo in esame reca disposizioni volte al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, obiettivi della missione 5, componente 2, del PNRR. A tal fine, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene nominato un Commissario straordinario che resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e che si avvale di una struttura di supporto, con un contingente massimo di personale pari a dodici unità e, laddove, necessario di un massimo di cinque esperti, posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario.

In particolare:

- a) **si rilevano costi di adeguamento ridotti** in quanto, in considerazione anche della limitata estensione temporale, l'operatività del Commissario straordinario e della relativa Struttura ausiliaria determinano un fabbisogno finanziario quantificato, complessivamente in euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed in euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
- b) **destinatario dell'intervento normativo** è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) **si evidenzia uno limitato utilizzo delle risorse pubbliche.** La copertura degli oneri in parola è effettuata mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Articolo 8 (Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

L'articolo in esame reca disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori.

In particolare, al comma 1 vengono introdotte modifiche volte a stabilire che, oltre agli enti locali e agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, anche le regioni devono prevedere nei propri regolamenti, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per funzioni tecniche anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga ai limiti al trattamento accessorio del personale.

Il comma 2 specifica che il reclutamento del personale per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR avvenga per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Inoltre, la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale addetto agli uffici per il processo, con l'aggiornamento delle previsioni determinato, nonché per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR possa superare i 24 mesi.

Il comma 3 mira a specificare che regioni, province autonome ed enti locali, anche per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possano avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società *in house*, per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. Inoltre, stabilisce che, nell'ambito del personale interno del quale le società *in house* si avvalgono ai fini dell'espletamento delle attività di supporto alle amministrazioni, è compreso il personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Infine, specifica che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società *in house* per lo svolgimento delle attività di supporto alle amministrazioni indicano, a pena di nullità, oltre al progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa, il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee.

Infine, il comma 6 dispone che le assunzioni a tempo indeterminato effettuate per rafforzare la capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, non subiscono limitazioni in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

Pertanto:

- a) **tenuto anche conto della loro estensione temporale, non si rilevano costi di adeguamento** in quanto le suindicate disposizioni hanno carattere meramente dispositivo;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

- b) **destinatari dell'intervento normativo** sono le regioni, le province autonome e gli enti locali responsabili dei progetti del PNRR;
- c) **non sono impiegate risorse pubbliche** per le medesime motivazioni di cui alla lettera a);
- d) **non si ravvede un'incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.**

Articolo 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

L'articolo in esame reca misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi. In merito, si evidenzia che, con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si è concluso l'iter di approvazione della revisione del PNRR, già valutata positivamente dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023: la revisione in questione nasce dall'esigenza di tenere conto delle circostanze oggettive idonee a pregiudicare la realizzazione di alcune riforme o investimenti per come originariamente configurati. Per effetto di tale modifica, taluni interventi e misure non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, con conseguente disapplicazione, in relazione agli stessi, della disciplina acceleratoria, nonché delle ulteriori disposizioni legislative introdotte allo specifico fine di semplificare le procedure di aggiudicazione e la conseguente fase esecutiva contrattuale degli interventi compresi nel PNRR senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.

In particolare, il comma 6 introduce modifiche all'articolo 13, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Accelerazione del procedimento in sede di conferenza di servizi". In particolare, il citato articolo 13 stabilisce che, fino alla data del 30 giugno 2024, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata. Al riguardo, si modifica il comma 1 dell'articolo 13, al fine di prorogare fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata; inoltre, si riduce da 30 a 15 giorni il termine entro cui, nell'ambito dello svolgimento della conferenza semplificata in questione, l'amministrazione procedente svolge una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

Il comma 7 prevede che le disposizioni di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n.76 del 2020 si applichino, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie previste dal decreto - legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto - legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC.

Il comma 9 reca misure volte a consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR italiano; in particolare, si prevede che, entro trenta giorni dalla data di

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, tempestivamente comunicandoli alla Struttura di missione. La disposizione prevede altresì che qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella predetta decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni in questione procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferma restando l'acquisizione dei pareri o delle intese in Conferenza Stato-regioni e Conferenza unificata e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. Si prevede, infine, che i provvedimenti così adottati sono comunicati senza ritardo alla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Ispettorato generale per il PNRR operante presso la Ragioneria generale dello Stato.

Per quanto riguarda il comma 10, l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, stabilisce che, al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del PNC e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali, la società SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate entro il 31 dicembre 2023 a condizioni di mercato, può ricorrere a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo MASE per avviare le zone economiche ambientali e sul Fondo "SACE" presso il MEF. Al riguardo, il comma in esame è volto a prorogare di un anno il termine attualmente fissato dalla norma al 31 dicembre 2023, portandolo al 31 dicembre 2024.

Il comma 11 apporta modifiche all'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione. La novella introdotta con il comma in esame è volta a specificare che le misure di semplificazione sono da intendersi richiamate nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Si osserva, infatti, che con il recente decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, sono state apportate modifiche alle misure in questione, modifiche di cui non deve tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

Il comma 14 reca modifiche all'articolo 25, comma 5, del codice dell'ambiente, nella parte in cui disciplina la concessione, su istanza del proponente, della proroga di validità dei provvedimenti di Valutazione di impatto ambientale (VIA). In particolare, la richiamata disposizione viene integrata con la previsione della temporanea efficacia del provvedimento di VIA precedentemente adottato sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative all'istanza di proroga presentata dal proponente, a condizione che quest'ultimo abbia presentato l'istanza almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine indicato nel provvedimento di VIA. Ai fini della concessione della proroga, si prevede, poi, che entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità competente al rilascio del provvedimento verifica la completezza della documentazione fornita dal proponente e, qualora dovesse risultare incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, da presentare entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora, poi, entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica - che l'autorità competente è tenuta ad effettuare entro quindici giorni dalla presentazione - la documentazione dovesse risultare ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata, con contestuale obbligo, per l'autorità competente, di procedere all'archiviazione.

Il comma 15 prevede ulteriori misure di semplificazione e accelerazione per favorire la realizzazione degli interventi PNRR nella titolarità degli enti locali. In particolare si prevede che, fuori dai casi previsti dagli articoli 12 (Poteri sostitutivi) e 13 (Superamento del dissenso) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, assunti dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni in qualità di soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attribuiti ai sindaci ed ai presidenti delle province e delle città metropolitane i poteri previsti per la realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Il comma 16, al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES, delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari, nonché per consentire la verifica da parte della predetta Struttura di missione dei procedimenti amministrativi instaurati e non definiti dai predetti Commissari, prevede la sospensione fino al 31 marzo 2024 dei termini di conclusione dei suddetti procedimenti amministrativi.

In particolare:

- a) non si rilevano **costi di adeguamento in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale** in quanto le disposizioni hanno carattere dispositivo;
- b) **numero esiguo dei destinatari**: le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR;
- c) **non si rileva l'impiego di risorse pubbliche**;
- d) **non si rileva incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR
UFFICIO LEGISLATIVO

Articolo 14 (Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 - Componente 1 « Istruzione e Ricerca » del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)

La proposta normativa introduce semplificazioni essenziali al fine di garantire il raggiungimento dei target europei previsti per la riforma 1.2 della Missione 4 "Istruzione e ricerca" componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" del PNRR di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare:

a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale

comma 1, lettera a) - la previsione normativa si limita a integrare il comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017 a soli fini di chiarezza e di raccordo della Riforma degli ITS Academy 1.2 M4C1 del PNRR con la Riforma PNRR che ha introdotto il nuovo sistema di reclutamento del personale docente 2.1 M4C1. La proposta chiarisce - mediante il richiamo che il DPCM relativo ai percorsi di formazione iniziale opera nei confronti del sopramenzionato articolo 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 - che i soggetti in possesso dei diplomi ITS Academy possono accedere ai percorsi di formazione iniziale di cui all'art. 2-bis del d.lgs. n. 59 del 2017 per conseguire l'abilitazione all'insegnamento. I costi di adeguamento sono di scarsa entità. Peraltro, la norma viene applicata ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024;

comma 1, lettera b) - la disposizione semplifica l'iter procedurale del decreto previsto dall'articolo 16-ter, comma 9, del decreto legislativo n. 59 del 2017 trasformandolo in decreto avente natura non regolamentare. La proposta normativa, essendo di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non vi sono costi di adeguamento;

comma 4 - la previsione si limita a trasformare la durata da biennale ad annuale del corso teorico-pratico di specializzazione presso l'istituto statale "A. Romagnoli", presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito. La proposta normativa, essendo di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Non vi sono costi di adeguamento;

comma 8 - la proposta normativa intende esclusivamente incrementare di 5 unità il Gruppo di supporto del PNRR, da individuare tra docenti e assistenti amministrativi da porre in comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al 30 giugno 2026. Il numero dei destinatari è esiguo e i relativi oneri sono pari a euro 110.621,70 per l'anno 2024, euro 158.031,00 per l'anno 2025 ed euro 94.819,00 per l'anno 2026;

comma 9 - la proposta normativa intende esclusivamente modificare l'originaria autorizzazione normativa prevista all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, per consentire l'utilizzo delle risorse, in analogia con l'originaria finalità, per l'affitto di immobili ovvero per il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non vi sono costi di adeguamento. La proposta normativa, infatti, ha natura ordinamentale e dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

comma 10 – la previsione si limita a recepire quanto deciso dalla Corte costituzionale con riferimento al giudizio che ha avuto ad oggetto, tra gli altri, l'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Non vi sono costi di adeguamento. La proposta normativa, infatti, ha natura ordinamentale e dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

b) numero esiguo dei destinatari

comma 1, lettera a) – la previsione normativa riguarda esclusivamente i soggetti in possesso dei diplomi ITS Academy e per i concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024;

comma 1, lettera b) - la proposta normativa, non ha impatto sui destinatari poiché si limita a semplificare l'iter di adozione di un decreto già previsto a legislazione vigente;

comma 4 – la previsione normativa riguarda esclusivamente la durata dei corsi teorico-pratici di specializzazione presso l'istituto statale "A. Romagnoli", presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito;

comma 8 - la proposta normativa intende esclusivamente incrementare di 5 unità il Gruppo di supporto del PNRR;

comma 9 - la proposta normativa si limita a modificare l'originaria autorizzazione normativa prevista all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, per consentire l'utilizzo delle risorse, in analogia con l'originaria finalità, esclusivamente per l'affitto di immobili ovvero per il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

comma 10 – la previsione si limita a ottemperare a quanto deciso dalla Corte costituzionale con riferimento al giudizio che ha avuto ad oggetto, tra gli altri. Nello specifico, il Ministero dell'istruzione e del merito acquisirà il previo parere della Conferenza unificata in relazione al decreto di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.

c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto

comma 1, lettera a) la proposta normativa, essendo di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

comma 1, lettera b) - la proposta normativa, essendo di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

comma 4 la proposta normativa, essendo di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR

UFFICIO LEGISLATIVO

comma 8 - le risorse pubbliche impiegate sono di importo ridotto e sono pari a euro 110.621,70 per l'anno 2024, euro 158.031,00 per l'anno 2025 ed euro 94.819,00 per l'anno 2026;
comma 9 - la proposta normativa ha natura ordinamentale e dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
comma 10 - la proposta normativa ha natura ordinamentale e dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato

comma 1, lettera a) - la proposta normativa non impatta sui profili concorrenziali del mercato;

comma 1, lettera b) - la proposta normativa non impatta sui profili concorrenziali del mercato;

comma 4 - la proposta normativa non impatta sui profili concorrenziali del mercato;

comma 8 - la proposta normativa non impatta sui profili concorrenziali del mercato;

comma 9 - la proposta normativa non impatta sui profili concorrenziali del mercato;

comma 10 - la proposta normativa non impatta sui profili concorrenziali del mercato.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del richiamato d.P.C.M., l'esenzione AIR sarà pubblicata sul sito istituzionale di questa Amministrazione e, ai sensi del citato articolo, comma 6, sarà dato conto dell'esenzione AIR e delle ragioni giustificative nella relazione illustrativa.

(IL CAPO DELL'UFFICIO)
(Avv. Mario Capolupo)



Firmato digitalmente da
CAPOLUPO MARIO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

VISTO: _____

Capo del Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo in Entrata - 6. PROTOCOLLO - UFFICIO LEGISLATIVO
Prot. n.0007009/24 del 07/06/2024



Ministero del Turismo
Ufficio Legislativo



Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi
capodagl@governo.it
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

e, p.c.

Al Capo di Gabinetto – SEDE

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL' AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall' AIR con riferimento all' articolo 8, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)*”, per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali di mercato.

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

L'obiettivo dell'intervento è quello di consentire al Ministero del turismo di ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale, nonché la realizzazione degli investimenti relativi al “*Tourism Digital Hub*” e dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica, garantendo sicurezza, continuità e sviluppo del sistema informatico, oltreché l'interoperabilità delle piattaforme informatiche.

Avuto riguardo alle caratteristiche dell'intervento sopra sinteticamente descritto, la disposizione importa costi di adeguamento di scarsa entità in relazione ai destinatari, trattandosi di norma di natura ordinamentale che pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento



Ministero del Turismo

Ufficio Legislativo

Destinatari dell'intervento sono il Ministero del turismo, quale ente che beneficia dei servizi informatici resi da società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici, e la società interessata, la quale sarà chiamata a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, a favorire la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, ad implementare l'interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.

c) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio

L'intervento normativo in parola è effettuato senza aggiungere ulteriori oneri sulla finanza pubblica: si provvede alla sua attuazione avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, saranno impiegate le risorse disponibili nel capitolo di spesa di parte corrente 6020 (spese per la gestione e la manutenzione del sistema informativo automatizzato del Ministero del turismo nonché tutte le altre spese necessarie per il funzionamento di detto sistema) e nel capitolo di spesa di conto capitale 8700 (spese per l'informatica), iscritti nell'ambito del nuovo CDR 8 – Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica. Con riferimento al capitolo 8700, la disponibilità del capitolo pg1 (hardware e software di base) è pari a 632.236 euro a decorrere dall'anno 2024, mentre la disponibilità del capitolo pg2 (software applicativi) è pari a 109.500 euro a decorrere dal 2024. Con riferimento al capitolo 6020, la disponibilità del capitolo pg1 (hardware e software di base) è pari a 395.352,50 euro per l'anno 2024, a 682.575,74 euro per l'anno 2025 e a 757.150 euro a decorrere dal 2026; la disponibilità del capitolo pg2 (software applicativi) è pari a 148.613 euro per l'anno 2024, a 248.662,94 euro per l'anno 2025 e a 292.600 euro a decorrere dal 2026.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali di mercato

L'intervento non incide sugli assetti concorrenziali del mercato, ma consente al Ministero del turismo di poter ricorrere ai servizi offerti da società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici al pari di altri Ministeri quali, ad esempio, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della giustizia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della salute, per il conseguimento degli obiettivi specifici indicati nel paragrafo a).

Con la presente nota si richiede, in ragione del ridotto impatto dell'intervento, che l'articolo 8, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", venga esentato dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

VISTO

Il Capo



Il Capo

Il Capo Ufficio Legislativo
Cons. Alessandro Verrico

14

MODULARIO
INTERNO-54

MOD 4 UI.



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Prot. N. 192860/L2024-002502

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi
ROMA

Oggetto: Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Richiesta di esenzione dall'AIR, ai sensi dell'articolo 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, limitatamente agli articoli 8, comma 18, e 9.

La disposizione di cui all'articolo 8, comma 18, si prefigge l'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa del Ministero dell'interno operando lungo due linee direttrici. La prima mira a diminuire il numero di un anno il periodo necessario per partecipare allo scrutinio per la qualifica di Viceprefetto; la seconda a conservare integre le risorse umane dell'Area e del Comparto funzioni centrali, prevedendo un divieto di comando, distacco o assegnazione di predetto personale.

La disposizione non prevede alcun costo di adeguamento, trattandosi di una misura ordinamentale, ed è destinata ad essere applicata ad un numero esiguo di destinatari, tutti appartenenti all'Amministrazione dell'Interno. In particolare, i Viceprefetti aggiunti che in media maturano annualmente gli 8 anni e sei mesi di servizio - anziché i 9 anni e sei mesi precedentemente necessari per essere ammessi allo scrutinio - non superano le 60 unità, mentre per la quantificazione del personale civile dell'interno che avrebbe potuto essere collocato, successivamente all'entrata in vigore della disposizione, in posizione di comando, distacco o assegnazione ci si può basare sulle unità attualmente già rientranti in una di queste fattispecie (che non saranno interessate dalla norma) ammontanti, nel complesso, a poco più di 100 unità, a fronte di un organico complessivo di quasi 21.000 unità.

Inoltre, la norma non prevede oneri per la finanza pubblica e non incide sugli assetti concorrenziali del mercato non interessando realtà economiche.

Per quanto concerne l'articolo 9, si prevede l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni Prefettura - Ufficio territoriale di Governo, per la definizione di piani d'azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale, favorendo le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio e promuovendo le migliori prassi. Tale coordinamento, previo monitoraggio su base territoriale degli interventi PNRR, definisce uno specifico piano di azione, elaborato sulla scorta delle linee guida emanate dalla Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria

Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari - Ufficio Protocollo - Prot. Uscita N.0004552 del 15/03/2024

MODULARIO
INTERNO-54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno.

La disposizione non prevede costi di adeguamento, neppure temporanei, e si rivolge ad un numero esiguo di destinatari, sostanzialmente limitati ai partecipanti alla cabina di coordinamento presieduta dal Prefetto territorialmente competente e, segnatamente, il Presidente della Provincia o il Sindaco metropolitano, un rappresentante della Regione o della Provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci di Comuni titolari di interventi PNRR, rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi da attuare a livello provinciale, di volta in volta interessati. Non è previsto l'intervento di cittadini, imprese, rappresentanti di interessi, associazioni di categoria.

La disposizione non prevede alcun onere per la finanza pubblica, non essendo previsto alcun compenso per la partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento, ma, anzi, dettando la prescrizione che le Amministrazioni interessate provvedano alle attività nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, non è prevista alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Alla luce delle caratteristiche descritte, entrambe le norme sembrano rientrare nell'ambito dei requisiti richiesti per l'esenzione dall'AIR dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2017, n. 169.

Roma, 15 marzo 2024

Il Capo dell'Ufficio
responsabile per le attività AIR e VIR

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Paolo Farnicola

VISTO
Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Amministrazione competente: Ufficio legislativo-Ministero della Giustizia

Referenti dell'amministrazione competente: Consigliere Linda Vaccarella, Vice Capo presso l'Ufficio Legislativo; Paola Romana Lodolini, Cons. presso l'Ufficio legislativo, dr.ssa Giuliana Giardina, funzionario giudiziario presso l'Ufficio legislativo.

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR, con riferimento agli articoli **22, 23, 26 e 27** del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 recante: "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" di competenza di questa Amministrazione, in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

ART. 22 (Disposizioni urgenti in materia di personale)

La disposizione in esame reca, **al comma 1**, alcune modifiche necessarie ed urgenti agli articoli 11 e 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relative al personale addetto all'ufficio per il processo, al fine assicurare continuità all'azione amministrativa e accelerare il perseguimento degli obiettivi del PNRR.

In particolare, la previsione estende la possibilità di partecipazione al concorso per l'assunzione degli addetti all'ufficio per il processo anche a coloro che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, non abbiano ancora conseguito i titoli di studio previsti dalla disposizione, purché li conseguano entro sessanta giorni e alla suddetta data abbiano superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea. La disposizione, in tal modo, mira ad ampliare il numero dei partecipanti al prossimo concorso al fine di assicurare l'assunzione dell'intero contingente previsto (si prevede

l'assunzione di altre 4.000 unità di addetti all'UPP). Si modifica, inoltre, la disposizione relativa ai titoli di preferenza da attribuire agli addetti all'ufficio per il processo, che vengono riservati al personale che ha svolto la prestazione lavorativa per almeno due anni consecutivi, in luogo che "per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione", al fine di non escludere coloro che abbiano proseguito la prestazione lavorativa in una sede diversa da quella di prima assegnazione.

Si prevede, poi, che il servizio prestato con merito costituisca titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato. Si stabilisce che le procedure di scorrimento delle graduatorie degli idonei previste dal comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, relative all'assunzione degli addetti all'ufficio per il processo presso la giustizia ordinaria, possano essere presentate per una o più sedi dei distretti oggetto della procedura di scorrimento, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 35, comma 5-ter, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Obiettivo della disposizione è quella di consentire l'assunzione degli idonei senza limitazioni territoriali e di scorrimento. Inoltre, per contenere l'esodo anticipato delle unità assunte per l'ufficio per il processo, criticità questa denunciata anche dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, nella relazione di inaugurazione anno giudiziario 2023¹, si prevede che se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia - in qualità di addetto o tecnico dell'ufficio per il processo - risulti vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato. **Al comma 1, lettera c), n.1**, la disposizione introduce nel decreto-legge n. 80 del 2021, l'articolo 16-bis, al fine di stabilizzare i dipendenti assunti a tempo determinato, a decorrere dal 1° luglio 2026. Si tratta del personale assunto in qualità di addetto o tecnico dell'ufficio per il processo (ex artt. 11, comma 1 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 sopra cit.) che abbia lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risulti in servizio alla data del 30 giugno 2026.

Il comma 2 del medesimo articolo 16-bis, che prevede la stabilizzazione dei dipendenti assunti a tempo determinato nella giustizia amministrativa, esula dalla competenza di questa amministrazione.

Il comma 2 ridefinisce l'arco temporale dell'autorizzazione ad assumere settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale, prevedendo la proroga per il biennio 2024-2025, di quanto già autorizzato dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112). Trattasi, infatti, di misura finalizzata al rafforzamento del personale dirigenziale non generale volta a garantire l'efficienza degli uffici giudiziari in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). **Il comma 3** contiene una disposizione transitoria volta a prevedere che le modifiche al comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 si applicano anche agli

¹ cfr. Relazione del Primo Presidente della Corte di cassazione. Sull'andamento della giustizia Nell'anno 2022. Inaugurazione dell'anno giudiziario 2023, ove si evidenziano le difficoltà degli uffici giudiziari per l'erosione delle originarie risorse, conseguenti alla scelta di alcuni addetti all'UPP di opzionare altre posizioni lavorative più allettanti, difficoltà attenuate, solo in parte, dallo scorrimento delle graduatorie ma non del tutto rimediabili (si pensi alla formazione svolta e a quella da svolgere).

addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di incentivarne la permanenza fino al termine del rapporto. **Il comma 4** reca disposizioni necessarie al finanziamento del concorso per l'assunzione, nell'anno 2024, del personale previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021. **I commi 5, 6 e 7 sono finalizzati a garantire la piena ed immediata informatizzazione dell'albo dei periti nell'ottica del completamento della digitalizzazione del processo penale prevista come obiettivo del PNRR.** A tal fine, si modifica l'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, inserendo, innanzitutto, la categoria dei trascrittori tra quelle già previste dalla norma e prevedendo, nelle more dell'adozione di atto regolamentare, l'applicazione all'albo dei periti dei settori di specializzazione analiticamente individuati con gli allegati A e B del regolamento 4 agosto 2023, n. 109. Al riguardo, si evidenzia che a decorrere dal 4 marzo 2024 (data di scadenza dei novanta giorni dalla pubblicazione delle specifiche tecniche nel sito del Ministero della giustizia), gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio e gli albi dei periti, già costituiti in formato analogico, saranno sostituiti ad ogni effetto dagli albi telematici istituiti in ogni tribunale e, in mancanza del loro inserimento tra le categorie, i trascrittori non avranno la possibilità di iscriversi nell'albo e quindi di prestare la loro opera e gli altri periti rientranti in categorie e settori non previsti dall'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, si troveranno nell'impossibilità di presentare le rispettive domande di iscrizione. Con il comma 7 si prevede l'aggiornamento delle specifiche tecniche necessarie per la completa operatività dell'albo dei periti nell'ambito del processo penale, al pari di quanto già avvenuto per il processo civile.

La disposizione **non implica costi di adeguamento in relazione ai destinatari**, trattandosi di misure di carattere sostanzialmente organizzativo. Dai dati forniti dall'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, istituita presso il Ministero della giustizia, emerge che, nel biennio 2022-2023, sono state assunte 12.350 unità di personale ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 201, n. 80, rispettivamente in numero pari a 8.349 e 4.001. Alla data del 31 dicembre 2023 si registravano 3.566 dimissioni, di cui 1.430 registrate nell'anno 2022 e 2.136 nell'anno 2023, con un totale di personale in servizio, alla stessa data, di soli 8.874 unità (di cui 5.782 assunte ai sensi dell'articolo 11 del d.l. n. 80/2021 e n. 3.002 assunti a seguito dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 del medesimo decreto). La disposizione sulla stabilizzazione del personale già addestrato, oltre ad andare incontro alle aspettative del personale in servizio di vedere trasformato il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ad incentivare la partecipazione al prossimo concorso, produce effetti positivi per l'organizzazione giudiziaria in quanto consente di smaltire i carichi di lavoro assegnati, realizzando risparmi di tempo ed energie da parte dei magistrati che si avvalgono dell'ufficio per il processo e rendendo in tal modo meno difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi sottesi all'investimento "*The reduction of the backlog and of the disposition time, which is the goal of Mission I*". I dati di monitoraggio del primo semestre 2023, forniti dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (DgSTat) del Ministero della Giustizia, evidenziano i primi effetti positivi dei cambiamenti organizzativi attuati dagli uffici giudiziari, legati all'introduzione dell'Ufficio per il processo, che si concretizzano in una complessiva riduzione della durata dei processi pari al -19,2% nel settore civile e al -29% in quello penale, valori registrati al 30 giugno 2023, nonché un'accelerazione nell'abbattimento dell'arretrato civile. Al terzo semestre 2023, si è registrata una riduzione rispetto al 2019 (*c.d. baseline*) del -20,9% in

Tribunale e del -34,9% in Corte di Appello. I dati mostrano quindi un buon andamento dello smaltimento dell'arretrato, che tuttavia rimane ancora al di sotto di quello necessario a raggiungere gli obiettivi concordati con la Commissione europea che prevedono una riduzione dell'arretrato civile del 65% in Tribunale e del 55% in Corte di Appello entro fine 2024; del 90% in Tribunale e in Corte di Appello entro giugno 2026². Parimenti, la previsione di cui al comma 2, che proroga al biennio 2023- 2024 le procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale, non implica costi di adeguamento se non di limitata entità legati all'espletamento delle procedure concorsuali. La quantificazione delle relative spese è indicata in via prudenziale nel prospetto riepilogativo di cui alla relazione tecnica allegata al decreto-legge in oggetto. Trattasi infatti di misura organizzativa diretta a munire gli uffici giudiziari del personale mancante e quindi garantendo una loro maggiore efficienza. Occorre evidenziare che, a fronte di una dotazione organica di dirigenti di seconda fascia pari a 329 unità (relativamente alla sola amministrazione giudiziaria), risultano coperti circa 157 posti, rilevandosi una vacanza per tale profilo professionale di circa 172 unità, pari al 52% della scopertura totale per area dirigenziale di livello non generale. Anche le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 22, dirette a garantire l'interoperabilità del portale ministeriale "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale", attraverso la modifica l'articolo 67 disp. att. c.p.p., non sono suscettibili di determinare costi di adeguamento in relazione ai destinatari, né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rappresenta che il portale per l'iscrizione e la gestione con modalità telematiche dell'albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale è già pienamente operativo e funzionante e la disposizione mira a semplificare e a garantire ai periti del processo penale l'iscrizione nell'apposito portale informatizzato.

ART. 23 (Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

La disposizione in esame introduce disposizioni per l'individuazione degli obiettivi generali di smaltimento dell'arretrato per ciascun ufficio giudiziario e per la successiva ripartizione, tra i medesimi uffici, delle risorse del decreto-legge n. 80 del 2021 rimaste inutilizzate, in ragione del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La disposizione non implica costi di adeguamenti in relazione ai destinatari e non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto si limita a riconoscere al Ministero della giustizia l'opportunità di destinare quota parte delle risorse già stanziata a valere sulla Misura PNRR M1C1- 1.8, al personale amministrativo del Ministero medesimo sotto forma di incentivo.

È noto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede obiettivi di riduzione del *disposition time* del 40% nel settore civile e del 25% nel settore penale entro giugno 2026 e, limitatamente agli uffici di merito e al settore civile, anche di riduzione dell'arretrato civile del 65% in Tribunale e del 55% in Corte di Appello entro fine 2024; del 90% in Tribunale e in Corte di Appello entro giugno 2026. I dati del monitoraggio statistico sugli indicatori PNRR, aggiornati al III semestre 2023³, curati dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi

² <https://webstat.giustizia.it/SitePages/Monitoraggio%20PNRR.aspx>

³ Cfr. <https://webstat.giustizia.it/SitePages/Monitoraggio%20PNRR.aspx>

Organizzativa del Ministero Giustizia (Direzione generale di statistica e analisi organizzativa (DgStat) del Ministero della Giustizia), evidenziano, come sopra detto, una decisa accelerazione nella riduzione della durata dei processi calcolata in base al *disposition time*, l'indicatore di durata che misura il rapporto tra i processi pendenti e quelli definiti. Con riferimento all'arretrato civile, al III semestre 2023, si registra una riduzione rispetto al 2019 (c.d. baseline) del -20,9% in Tribunale e del -34,9% in Corte di Appello. I dati mostrano quindi un buon andamento dello smaltimento dell'arretrato che, tuttavia, rimane ancora al di sotto di quello necessario a raggiungere gli obiettivi concordati con la Commissione europea. Attraverso l'introduzione di incentivi al personale amministrativo direttamente coinvolto si dà un ulteriore stimolo al pieno conseguimento degli obiettivi fissati nel PNRR.

ART. 26 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

La disposizione apporta modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 313. La modifica si rende necessaria in funzione della realizzazione dell'obiettivo dell'interoperabilità, al fine di consentire la consultazione dei certificati del casellario giudiziale da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). In particolare, si aggiorna la definizione di "base dati", introducendo quella di "base dati di interesse nazionale" richiamata dal CAD (d.lgs. n. 82/2005) tra cui rientra espressamente il casellario giudiziale; si prevede, fra i casi in cui il certificato generale viene rilasciato dall'ufficio locale, anche quello in cui l'istante ancora non sia stato accreditato alla PDND; si stabilisce che la PDND costituisce strumento esclusivo per la consultazione delle basi dati tra le pubbliche amministrazioni; si attribuisce alla DGSIA la gestione informatica del sistema del casellario, ferme le competenze dell'ufficio centrale, nonché la competenza ad adottare le regole tecniche in materia di casellario.

Le modifiche al predetto testo unico si pongono in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR e rientrano fra le misure in materia di digitalizzazione tese a favorire l'interoperabilità dei dati (M1C1) e pertanto **non implicano costi di adeguamento se non di scarsa entità** considerato che la gestione tecnico-informatica del sistema del casellario viene affidata in via esclusiva alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (Dipartimento della transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione) che potrà provvedervi nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.

ART. 27 (Modifiche agli articoli 92 e 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recanti disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa)

La previsione in esame modifica le disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa contenute nel decreto legislativo n. 150 del 2022 prevedendo il differimento al 31.12.2023 dei termini previsti dagli articoli 92 e 93 del predetto decreto legislativo.

La giustizia riparativa rappresenta uno dei punti cardine della riforma del processo penale e, quindi, degli obiettivi del PNRR. La sua operatività, ad oggi, risente del fatto che il processo

organizzativo necessario alla concreta attuazione delle sue disposizioni non è stato completato. È quindi necessario che l'anno 2023 sia computato quale periodo rilevante per l'acquisizione dei requisiti che la legge prevede in capo ai mediatori esperti e rispetto ai Centri di giustizia riparativa. Senza la norma in questione, infatti, i mediatori esperti che possono iscriversi all'elenco e i Centri che possono essere accreditati sarebbero unicamente quelli che erano in possesso dei requisiti fissati dalla riforma al 31 dicembre 2022. L'ampliamento del periodo rilevante consente, quindi, di ampliare la platea dei soggetti che cureranno i programmi di giustizia riparativa, rendendo la riforma più efficace⁴.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non implica costi di adeguamento in quanto il differimento dei termini sopra elencati consentirà l'accesso all'elenco ad una platea maggiormente ampia di soggetti legittimati, con l'effetto di aumentare le domande di iscrizione, rafforzando così i risultati già raggiunti con il D.M. integrativo del 15.12.2023⁵.

Una volta a regime la disciplina della giustizia riparativa consentirà all'autorità giudiziaria di poter fare affidamento su strutture pubbliche efficienti e mediatori esperti qualificati e potrà dispiegare i suoi effetti nel processo di cognizione e nella fase esecutiva della pena contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi PNRR che, nel settore penale, puntano ad una riduzione del *disposition time* del 25% da raggiungere entro il 30 giugno 2026.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento.

Come sopra evidenziato, le disposizioni in esame sono dettate dalla necessità ed urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, attraverso misure volte a rafforzare la capacità amministrativa dell'Amministrazione, a superare criticità di tipo organizzativo, nonché ad eliminare alcuni ostacoli che impediscono, allo stato, il pieno avvio delle riforme di recente introduzione, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi PNRR.

Ne deriva che il numero dei destinatari diretti è esiguo, in quanto destinato ad una platea di soggetti ben circoscritta e ridotta in proporzione all'organico complessivo del Ministero.

Rispetto alle previsioni di cui all'**articolo 22** (*Disposizioni urgenti in materia di personale*), destinatari diretti sono le 8.784 unità in servizio al 31 dicembre 2023 (di cui 5782, ai sensi dell'art. 11, c. 1, e 3.002 assunti ai sensi dell'art. 13, c. 2, lett. a), b) e c), nonché quelle da assumere mediante procedure concorsuali e scorrimento di graduatorie, da calcolare in circa 4.000 unità da assumere ai sensi dell'art. 11, dal 1° giugno 2024 (mediante procedura concorsuale), n. 830 unità ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lett. a) e 250 unità di cui al comma 2 lettere b e c) da assumere mediante scorrimento delle graduatorie, nel corso del 2024. Destinatari della disposizione sono altresì i magistrati presso gli uffici giudiziari di primo e secondo grado coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi PNRR, che potranno avvantaggiarsi

⁴ Gli artt. 92 e 93 d.lgs. n. 150/2022, recano la «disciplina transitoria» al fine di assicurare, nelle more della messa a sistema della giustizia riparativa in materia penale, il reperimento di mediatori, valorizzando il patrimonio di esperienza già esistente nel territorio nazionale sviluppatosi in conformità agli standard internazionali ed europei e perciò allineato, in larga parte, alla disciplina organica della giustizia riparativa contenuta nel decreto attuativo della l. n. 134/2021.

⁵ Il Decreto del Ministero della giustizia del 15.12.2023 ha rimosso il divieto di iscrizione contemporanea all'albo dei mediatori civili, commerciali e familiari ed ha ridotto a livello circondariale anziché distrettuale l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense.

delle misure previste, oltre che il Ministero della giustizia con i Dipartimenti competenti allo svolgimento delle relative procedure assunzionali.

Per quanto riguarda l'assunzione di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale (comma 2) destinatari dell'intervento normativo sono il Ministero della giustizia e le relative articolazioni (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi).

Destinatari diretti delle previsioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 22 sono i periti, in particolare, la categoria dei "trascrittori" che, per effetto della modifica all'articolo 67 disp. att. c.p.p., potranno iscriversi al portale ministeriale "Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale", beneficiando dell'interoperabilità e della piena ed immediata informatizzazione dell'albo; il Ministero della giustizia cui compete, attraverso le articolazioni competenti, l'emanazione del decreto volto a dettare in ambito penale, analogamente a quanto già previsto ambito civile dal regolamento 4 agosto 2023, n. 109, una disciplina uniforme relativa alle categorie dell'albo CTU e ai settori di specializzazione, individuando i requisiti per l'iscrizione al medesimo albo. Destinatario diretto è anche il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia cui compete l'aggiornamento delle specifiche tecniche necessarie per la completa operatività dell'albo dei periti nell'ambito del processo penale, al pari di quanto già avvenuto per il processo civile.

In relazione **all'articolo 23** (*Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza*), destinatario diretto della disposizione è il personale amministrativo coinvolto direttamente nei progetti del PNRR che coincide, in larga misura, con le unità sopra richiamate. In particolare, gli incentivi riguarderanno le unità di personale in servizio (al netto di rinunce e dimissioni) nel periodo 2022-2023 fino al 30 giugno 2026, per un totale di 11.014 unità in servizio nel 2022; di 10.919 nel 2023 e di 8.784 negli anni 2024-2026. A questi, si aggiungono le circa 4.000 unità che si prevede di assumere dal 1° giugno 2024 a seguito di procedure concorsuali e gli ulteriori 1.080 unità di tecnici amministrativi di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 80 del 202, da assumere tramite scorrimento di graduatorie non prima del 1° marzo 2024.

Destinatario diretto delle modifiche apportate dall'**articolo 26** (*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313*) in materia di casellario giudiziale è il Dipartimento della transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione cui compete in via esclusiva la gestione tecnico-informatica del sistema del casellario. Destinatari diretti della disposizione di cui **all'articolo 27** (*Modifiche agli articoli 92 e 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recanti disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa*) volta a differire le disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa, sono sostanzialmente le Conferenze locali per la giustizia riparativa, operanti a livello distrettuale (una per ciascun distretto di corte di appello) che, per effetto della disposizione, potranno disporre di un lasso di tempo maggiore per garantire le necessarie operazioni per il concreto funzionamento dei servizi di giustizia riparativa, nonché gli aspiranti mediatori esperti in giustizia riparativa, di cui viene ampliata la platea. Si tratta in entrambi i casi di numeri esigui.

c) Le disposizioni introdotte prevedono l'utilizzo di risorse pubbliche che **rientrano nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio** altre, connotandosi per l'essere di carattere prettamente ordinamentale e organizzativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica, potendo essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

d) L'intervento, per sua intrinseca natura, è **privo di incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato**, anzi, si evidenzia come gran parte delle misure elaborate dall'Amministrazione mirano a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e a stabilizzare nel tempo gli effetti prodotti dalle misure già adottate nell'ambito del PNRR, con l'obiettivo stringente di realizzare entro il 2026 una ulteriore abbattimento dell'arretrato e dei tempi di trattazione dei procedimenti giudiziari.

Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure adottate sono idonee ad attrarre investimenti da parte di realtà produttive anche al di fuori dello Stato italiano e a rendere l'assetto concorrenziale del mercato interno ancora più competitivo.

Roma, 14 marzo 2024

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Antonio Mura



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Capo del Settore Legislativo del
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
DAGL (per interoperabilità)

OGGETTO: Richiesta di esenzione dall’AIR in relazione alla proposta normativa recante
Disposizioni relative ai “progetti bandiera”

Con riferimento alla disposizione in oggetto, si chiede, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l’esenzione dall’AIR, in considerazione del ridotto impatto dell’intervento in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari, tenuto anche conto della loro estensione temporale;
- b) numero esiguo dei destinatari dell’intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate di importo ridotto;
- d) limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Con riguardo alla sussistenza delle suddette condizioni, si rappresenta quanto segue:

- a) La proposta normativa prevede: 1) la soppressione della lettera b) dell’articolo 33, comma 3, del decreto-legge n. 152 del 2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 233 del 2021), la quale prevede l’attribuzione al Nucleo PNRR-Stato Regioni (presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri) della funzione di supporto nei confronti delle regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, nell’elaborazione di un «Progetto bandiera» per ciascuno di tali enti; 2) una norma transitoria volta a far salvi i “progetti bandiera” per cui sia già stato sottoscritto un protocollo di intesa dalle amministrazioni titolari di interventi PNRR; 3) modifiche di coordinamento riferite all’articolo 21 del decreto-legge n. 36 del 2022, relativo alle modalità di finanziamento di tali progetti. L’intervento ha dunque una portata normativa limitata, che non incide né sullo strumento dei cd “Progetti bandiera” né sulle relative modalità di finanziamento (previste dal decreto-legge n. 36 del 2022,


convertito dalla legge n. 79 del 2022), ma interviene piuttosto sulle modalità di elaborazione dei medesimi progetti. Esso in particolare si limita a prevedere la soppressione dell'attività di supporto svolta dal Nucleo PNRR Stato Regioni, anche al fine di fugare talune incertezze manifestate in passato nell'applicazione dell'istituto circa la *governance* del medesimo e la competenza sui Progetti bandiera da parte delle Amministrazioni titolari di interventi PNRR.

- b) Diretto destinatario della proposta normativa è il Nucleo PNRR-Stato Regioni, per il quale viene meno la funzione di supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, prevista dalla disposizione istitutiva del medesimo Nucleo.
- c) La disposizione non comporta alcuna variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, non producendo nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- d) L'intervento, per la sua natura intrinseca afferente alla procedura di definizione, da parte delle Regioni, dei cd Progetti bandiera, non ha incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Cons. Maria Schininà

Maria Schininà

VISTO
Il Capo



Schininà

①

